



**TRIBUNALE DI TARANTO**  
**SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE**

\*\*\*\*\*

**RITO ASSISE**  
**AULA PENALE**

<b>DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO</b>	<b>Presidente</b>
<b>DOTT.SSA FULVIA MISSERINI</b>	<b>Giudice a Latere</b>
<b>DOTT. MARIANO BUCCOLIERO</b>	<b>Pubblico Ministero</b>
<b>DOTT. REMO EPIFANI</b>	<b>Pubblico Ministero</b>
<b>SIG.RA VINCENZA DE PACE</b>	<b>Cancelliere</b>
<b>SIG.RA MARIA RANDAZZO</b>	<b>Ausiliario tecnico</b>

**VERBALE DI UDIENZA REDATTO CON IL SISTEMA DELLA STENOPIA  
ELETTRONICA E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE**

**VERBALE COSTITUITO DA NUMERO PAGINE: 78**

**PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 938/10 R.G.N.R.**

**PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 1/2016 R.G.**

**A CARICO DI: RIVA NICOLA + 46**

**UDIENZA DEL 28/04/2021**

**TICKET DI PROCEDIMENTO: P2021405264207**

**Esito: RINVIO AL 30/04/2021 09:00**

**INDICE ANALITICO PROGRESSIVO**

CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE DELLA DIFESA, AVVOCATO S. LOJACONO .....	3
DISCUSSIONE DELLA DIFESA, AVVOCATO G.D. CAIAZZA.....	25

**TRIBUNALE DI TARANTO**  
**SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE**  
**RITO ASSISE**  
**Procedimento penale n. 1/2016 R.G. - 938/10 R.G.N.R.**  
**Udienza del 28/04/2021**

DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO	Presidente
DOTT.SSA FULVIA MISSERINI	Giudice a latere
DOTT. MARIANO BUCCOLIERO	Pubblico Ministero
DOTT. REMO EPIFANI	Pubblico Ministero
SIG.RA VINCENZA DE PACE	Cancelliere
SIG.RA MARIA RANDAZZO	Ausiliario tecnico

**PROCEDIMENTO A CARICO DI – RIVA NICOLA + 46 –**

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Viene chiamato il procedimento 1/2016 Registro Generale  
Dibattimento.

*Il Presidente procede all'Appello ed alla regolare costituzione delle Parti, come da verbale  
redatto dal Cancelliere di udienza.*

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, proseguiamo con la discussione dell'Avvocato Lojacono.  
Prego, Avvocato.

**CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE DELLA DIFESA, AVVOCATO S.  
LOJACONO**

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, grazie Presidente, riprendo la mia discussione e la Corte  
d'Assise ricorderà che ero arrivato al termine della mia discussione che atteneva alla

disamina dell'appendice A, con riferimento in particolare all'area agglomerato e ancora più in particolare avevamo finito la parte relativa alla sinterizzazione, quindi poi anche con dei riferimenti ai valori di concentrazione di diossine e polveri al Camino E312 ed eravamo arrivati quindi all'ultimo punto, che è quello attinente la fase di raffreddamento dell'agglomerato. Questa è quella fase di processo in cui compare quella parte di impianto che ricorderete bene, perché avete visto anche nelle immagini fotografiche, quella sorta che si chiamava giostra o comunque raffreddatore rotante, è quell'impianto di forma circolare in cui l'agglomerato, dopo la sinterizzazione, veniva raffreddato.

Questo è un tema che ha un suo qualche rilievo perché, come abbiamo sottolineato ieri, nella realtà, nella sostanza sono pochissime le identità che noi ritroviamo tra questa appendice A e il Riesame dell'AIA del 2012, cioè a parte le apparenze o false apparenze, siamo entrati nella sostanza delle cose e ci siamo accorti che di apparenze si tratta, perché vi è un'assoluta divergenza, un'assoluta differenza, una sproporzione enorme tra quello che si legge nell'appendice A e quello che invece si legge, se lo si capisce ovviamente, nel Riesame dell'AIA del 2012. Questo caso ha un suo qualche interesse, non tanto – voglio dire – nel merito di natura ambientale, perché poi vedremo che il problema è veramente molto relativo, ma a parte il filtro a tessuto, il filtro a maniche previsto per l'abbattimento delle emissioni del Camino E312 nel Riesame dell'AIA, ma sappiamo benissimo, ormai diventa noioso ripeterlo, ad oggi non è stato ancora installato e non è stato certo non installato per cattiva volontà delle persone, ma perché – ovviamente – dal punto di vista tecnico-tecnologico, se ci sono dei problemi ancora del 2021, immaginiamoci che problemi ci potevano essere nel 2008, nel 2009, nel 2010 o nel 2011, quindi molti ma molti anni prima. Quindi, a parte questo aspetto del filtro a maniche del Camino E312, con riferimento all'area agglomerato, dal punto di vista strutturale, quello relativo al raffreddatore rotante è l'unica cosa che viene prevista nell'AIA 2012 come prescrizione, con riferimento all'area agglomerato. Voi lo trovate questo riferimento, in particolare, a pagina 20 dell'AIA riesaminata, voi trovate che per l'area agglomerato AGL 2 l'unica indicazione che viene data è “adeguamento dei raffreddatori rotanti”. Adeguamento, intanto bisogna capire cosa significa, almeno lo abbiamo capito in questi anni, quando si parla di adeguamento vuol dire che qualcosa c'è già, bisogna fare una implementazione.

Sapete benissimo quello che c'era già, lo abbiamo descritto tante volte, anche l'investimento, c'era tutta quella parte iniziale del raffreddatore rotante, che era coperto da una grande cappa, una grande cappa di aspirazione che copriva una buona parte del raffreddatore rotante, aspirava i fumi, questo dava un risultato sia dal punto di vista energetico, ma anche dal punto di vista ambientale perché, ovviamente, c'era tutta questa capacità di

aspirazione e poi di depolverazione dei fumi aspirati dalla parte iniziale del raffreddatore rotante, che era quella proprio dove questi fumi o polveri si sviluppavano, perché era la parte in cui il materiale cadeva sul raffreddatore rotante. Questo è quello che c'era. L'AIA dice: "Devi adeguarlo, quindi devi attuare una implementazione di questo impianto" ed è l'unica cosa – ripeto per l'ultima volta – che prevede per l'area agglomerato.

Però, come tutte le cose, abbiamo imparato, la mia discussione ha avuto questo – da un certo punto di vista – come leitmotiv, quello di cercare poi di andare nel merito delle cose, di cercare di capire le ragioni delle cose e contestualizzarle soprattutto nei diversi periodi storici della vicenda di cui ci stiamo occupando. Allora, una cosa che bisogna sapere innanzitutto è che cosa prevedevano le MTD con riferimento a questa parte degli impianti, a questa fase di processo. Io ve l'ho proiettato in questo momento sullo schermo, è uno stralcio della MTD, quindi del Decreto Ministeriale del gennaio del 2005, proprio con riguardo a questa fase e si dice che con riferimento al raffreddamento e trattamento dell'agglomerato, la cosa che ci interessa di più è che nel caso di produzione di vapore i fumi caldi captati nella zona di ingresso, che è esattamente quella che era presidiata dalla cappa che voi ormai conoscete molto bene, quindi i fumi captati nella zona di ingresso nel raffreddatore rotante vengono depolverati in separatori ciclonici. Quindi, secondo le migliori tecniche disponibili normativamente previste all'epoca, il presidio ambientale che era indicato e che era – quindi – da un certo punto di vista anche prescritto in quel periodo storico, è quello che voi leggete adesso sullo schermo, quindi una aspirazione e depolverazione in separatori ciclonici. Esattamente, la situazione in cui a fronte della volontà di adeguamento che l'Ilva ha sempre avuto e che credo di aver dimostrato in questi lunghi giorni di discussione ha anche realizzato, ci si era conformati, ci si era adeguati a questo paradigma, a questo parametro. Questo per contestualizzare storicamente questo tipo di situazione.

C'è un altro elemento che forse ricorderete e cioè che quando è stato sentito l'Ingegnere Fruttuoso ha parlato del raffreddatore rotante e vi ha mostrato un documento, che è un documento importante, che è un documento del 31 maggio del 2013, in cui Ilva scrive al Ministero dell'Ambiente e scrive anche all'ISPRA e alla Commissione Istruttoria AIA IPPC, proprio con riferimento alla indicazione che era stata data di adeguare questo impianto con l'AIA riesaminata del 2012 e trasmette al Ministero, all'ISPRA e alla Commissione IPPC un parere che era stato chiesto a una delle più importanti società operanti nel settore, quindi la Siemens VAI, proprio con riferimento alla opportunità o utilità della installazione di questo adeguamento e, quindi, della ulteriore copertura del raffreddatore rotante, come previsto dall'AIA riesaminata.

Vi ricorderete che era un documento in inglese, che io ho fatto tradurre in diretta all'Ingegnere Fruttuoso e la Siemens VAI nella sostanza dava un parere negativo. Ricorderete i termini di questo parere negativo, i termini erano – sostanzialmente – in questo senso, si diceva che quella parte di impianto le emissioni, se vi sono, ma vi sono ovviamente, si producono, si generano esclusivamente nella parte di ingresso del materiale sul raffreddatore rotante, mentre diventano insignificanti nella parte successiva. Si diceva in inglese, era: *“Very low dust emission can be expected in normal operation condition”*, quindi nella fase successiva c'è da aspettarsi una bassissima presenza di emissioni. Facevano poi riferimento al fatto che la parte di zona presidiata dall'impianto dell'Ilva, perché parlavano nello specifico dell'impianto dell'Ilva in quel momento esistente, era assolutamente adeguata, perché copriva quella parte di raffreddatore rotante, che era prevista proprio dalle migliori tecniche disponibili come quella da presidiare. Sconsigliavano di applicare questa nuova prescrizione, dicendo che la copertura di questa tipologia di impianti, in realtà, non è presa in considerazione, non è attuata in nessuno stabilimento, se non, o meglio con eccezione degli stabilimenti che insistono in luoghi in aree geografiche in cui c'è da aspettarsi delle fortissime precipitazioni. Quindi, viene legato a zone del mondo in cui ci possono essere degli eventi naturali e frequenti di fortissime precipitazioni, che ovviamente non è il caso – diceva la Siemens VAI – di Taranto.

Quindi, dal punto di vista tecnico, ancora nel maggio del 2013 vi era una società, che era una società primaria, operante nel settore, che richiesta di un parere, dava un parere contrario. Questo per farvi capire che dal punto di vista tecnico, siccome questo processo poi il tema si riverbera anche sull'importantissimo tema del dolo, è chiaro che se noi poi andiamo dentro alle cose, non ci fermiamo alla superficie delle cose, ma andiamo a studiare le cose, ci rendiamo conto che le cose sono un po' più complicate di quelle che sembrano e, soprattutto, dal punto di vista del dolo, credo che escludano qualsiasi ipotesi di questo tipo, anche su questo fronte. Poi sappiamo tutti che questa copertura ulteriore è stata attuata negli anni, ma chiaramente questo nulla cambia rispetto – credo – alla argomentazione difensiva che vi ho proposto.

Peraltro – e concludo sul punto, ma per agganciarvi ad un punto successivo – così come è quasi sempre accaduto, direi sempre accaduto in questo processo, che cosa manca a questo argomento? Perché così vedremo anche che cosa manca rispetto ad altri argomenti. Mancano i dati, mancano le misure. In un processo come quello che noi stiamo affrontando e voi dovete decidere, che cosa ci saremmo dovuti aspettare? Perché non è una discussione accademica fra tecnici, tra Siemens VAI, Commissione IPPC, o ingegneri vari di quale sia la soluzione migliore, questo è un processo penale in cui si

parla di un disastro asserito, ipotizzato disastro ambientale. Noi che cosa ci saremmo aspettati? Ci saremmo aspettati dei numeri, ci saremmo aspettati delle misure, ci saremmo aspettati degli accertamenti, ci saremmo aspettati un consulente del Pubblico Ministero che ci diceva quanto impattava la parte del raffreddatore rotante non coperta sulla matrice aria ambiente circostante e magari anche direi, soprattutto, sulla matrice aria ambiente esterna allo stabilimento. Questo è il processo che noi ci saremmo dovuti aspettare con le prove che ci saremmo dovuti aspettare, ma non c'è niente di tutto questo, non c'è niente di tutto questo, così come non c'è niente di tutto questo per tante delle altre situazioni che io vi ho mostrato. C'è qualcosa di tutto questo rispetto alla copertura della chiusura di quelle piccole finestrelle o aperture che c'erano sugli edifici che vi ho fatto vedere ieri? Il Pubblico Ministero ha portato un numero, una misura, un accertamento, qualcosa che ci possa e che vi possa consentire di sapere com'è cambiata dal punto di vista emissivo la situazione dopo la copertura di quelle finestrelle? Non avete niente, non è stato fatto nulla, non vi è stato dato niente.

Qualcuno sa nel momento in cui un nastro, che era già coperto dalla cappottina integralmente nella parte superiore, nella mandata dove si trovava il materiale – e vi è stato spiegato, ricordate il teste Baltazzi – copriva integralmente il materiale, i 5 centimetri scoterti non erano i 5 centimetri del nastro, ma erano i 5 centimetri della carpenteria, perché il nastro stava sopra la carpenteria, quindi era coperto completamente, qualcuno vi ha detto come e quanto cambierà la situazione? Nessuno ve l'ha detto.

Adesso vi faccio vedere altre situazioni in cui nessuno vi ha detto niente, perché è un comun denominatore di questo processo, non ci sono numeri, non ci sono misure, non ci sono accertamenti rispetto alle situazioni specifiche. Si è parlato per udienze, udienze, udienze, ore e ore di situazioni, ma non si è mai dato un numero. Il Pubblico Ministero vi ha dato un numero che riguardi, per esempio, l'ipotetica emissione dalle torce dell'acciaieria? Vi ricordate quante udienze sono state fatte sulla questione delle torce dell'acciaieria? È stata sentita Barbara Valenzano, sono stati sentiti i testimoni, sono stati sentiti i consulenti, sono stati sentiti i NOE, ma sono state fatte veramente tantissime udienze, alla fine il Pubblico Ministero, nella sua requisitoria, discute e scopriamo che il problema è l'anidride carbonica. Nel febbraio del 2021 scopriamo che noi abbiamo discusso e ragionato per dieci, dodici, quindici udienze, con testimoni e consulenti, perché poi il problema che ci pone e vi pone il Pubblico Ministero rispetto alle torce dell'acciaieria è l'anidride carbonica. L'anidride carbonica, chiunque vada su internet vede che non è un inquinante, non può essere definito neanche un inquinante, lo stesso Pubblico Ministero dice che gli effetti dell'anidride carbonica sono l'effetto serra. Allora, fra 50 anni o 100 anni, quando i nostri nipoti, se io li avrò e faranno gli Avvocati

e voi li avrete e faranno i Giudici, quando si farà il processo a Washington sul buco nell'ozono per l'effetto serra, forse si occuperanno delle torce di Taranto con riferimento all'effetto serra.

È il nostro processo? È il nostro processo? Abbiamo parlato per quindici o venti udienze di questioni che non riguardano il nostro processo. Allora, a questo punto, siccome a noi bastava parlarne per cinque minuti, voi vi ricorderete che ne abbiamo parlato con l'Ingegnere Fruttuoso, perché poi alla fine quando si guardano i numeri le cose si scoprono e poi il Pubblico Ministero in requisitoria deve parlare dell'effetto serra e dell'anidride carbonica, noi abbiamo portato il certificato di caratterizzazione degli effluenti delle torce dell'acciaieria, quello che è stato richiesto con il Riesame dell'AIA, perché a questo punto è stata fatta una tale battaglia sul problema delle torce, che si è detto: "Caratterizziamo gli effluenti". Hanno caratterizzato gli effluenti e questo è il documento che vi ha mostrato l'Ingegnere Fruttuoso nel corso del suo esame, gli effluenti sono stati caratterizzati e tutti, tutti, tutti gli elementi ricercati, acido solforico, ammoniaca, acido cloridrico, non ve li elenco, naftalene, IPA, catrame, bitex, tutti i componenti che sono stati ricercati e che si era chiesto di ricercare, erano tutti sotto la soglia di rilevabilità, non c'è niente. Quando l'Ingegnere Fruttuoso vi diceva: "Il gas di acciaieria è un gas pulito e gli effluenti delle torce non contengono niente", diceva esattamente le cose come stanno, perché poi quando le cose si misurano, ma non avrebbe dovuto misurarle la Difesa, avrebbe dovuto misurarle l'Accusa, prima di fare quindici udienze facendo credere che c'era il problema delle torce. Perché, se fossero state misurate dall'Accusa prima, non avremmo nemmeno fatto le quindici udienze. Questo per quanto riguarda le torce.

Anche qui abbiamo il cosiddetto controfattuale, abbiamo un controfattuale semplicissimo, che ci spiega che non ce ne dovevamo occupare.

Si è parlato del GRF, abbiamo fatto dieci, quindici udienze sul GRF, le paiole, non paiole, come si scaricano, le scaricavano bene e le scaricavano male. Intanto abbiamo capito, ci sono anche gli accertamenti del NOE, ricorderete anche la testimonianza del Maggiore Candido, quando è andato il Maggiore Candido le scaricavano bene e non c'era nessun problema, quindi era un tema di gestione, non era un tema strutturale. Se si seguivano le regole, i fenomeni non si generavano; se non si seguivano le regole, i fenomeni si generavano. Questo da un punto di vista più generale, ma da un punto di vista ambientale avete un numero? Quando andate in Camera di Consiglio vi dovete chiedere: quel determinato fatto che effetto può avere rispetto alla fattispecie tipica di cui vi dovete occupare, per cui vi hanno chiesto di applicare delle pene epocali. Avete un numero che vi dica che in quella fase, in quel processo, in quel momento quanto era

l'emissione e soprattutto quali erano i contenuti di quella emissione? Non sapete niente, niente! Non è stato fatto nessun accertamento, perché dopo il sopralluogo dei NOE non è stato nominato un consulente che, approfondendo la questione, faceva delle misurazioni e vi dava un elemento per sapere cosa c'era in quel vapore, quanto ce n'era e, soprattutto, dove andava? Perché questo è il tema. Non sapete né quanto ce n'era, né cos'era e né dove andava, perché lo stabilimento è grande due volte la città di Taranto, il GRF è in mezzo allo stabilimento, dove andava? Andava fuori, stava dentro? Lo sapete? Dovete fare la sentenza voi, eh! Dovete fare la sentenza, come fate a farla, che non sapete niente!

Andiamo a vedere, siamo stati dei giorni a discutere dell'ispezione dell'Ispettore Severini, del febbraio del 2010 in agglomerato. Polveri, non polveri, mucchietti, non mucchietti, cumuli, non cumuli, dove erano i cumuli, noi siamo dovuti andare a fare il video per farvi vedere che i cumuli stavano sottoterra, che non potevano andare da nessuna parte, sembrava che fosse la situazione più clamorosa del mondo. Bene, qui invece una misura l'hanno fatta, adesso ve la faccio vedere. Anzi, ne hanno fatte due che vi faccio vedere. La prima che vi faccio vedere, perché – come ricorderete – su questo tema delle polveri trovate in terra, sui pavimenti, o sottoterra dell'agglomerato, ci sono stati alcuni accertamenti, uno è stato fatto anche dal NOE, ricorderete forse molto bene il controesame dell'Avvocato Vozza al militare del NOE, che ha fatto emergere che a parte verificare questo mucchietto di polvere di meno di un metro cubo su un piazzale, evidentemente stavano facendo le pulizie, l'avevano lasciato lì, è stato fotografato prima che fosse rimosso, questa è la grande situazione del disastro ambientale, ma dal controesame dell'Avvocato Vozza è risultato che nessuno ha avuto cura di capire nemmeno di che cosa si trattava. Perché è stato chiesto: “Ma avete fatto un campionamento, vi siete interessati di capire quale fosse la consistenza dal punto di vista chimico, la caratterizzazione di questi materiali?”. E la risposta del militare è abbastanza scadente come risposta, è stata: “Beh, per me erano tutte polveri”. Quindi non lo sapremo mai come erano caratterizzate quelle polveri e, soprattutto, non lo saprete voi.

L'unica caratterizzazione di questa tipologia di materiale che è stata fatta, è stata fatta proprio a seguito di quella ispezione dell'Ispettore Severini e di altri fatta nel febbraio del 2010, è stata fatta all'interno della consulenza nell'ambito del quale quell'attività era svolta e adesso vi faccio vedere i risultati, perché la Corte d'Assise di Taranto che deve comminare, a cui sono stati chiesti decine di anni di carcere, deve anche vedere le carte con cui si deve confrontare. La sto proiettando in questo momento sul video, voi ce l'avete ovviamente nel fascicolo del dibattimento, basta andare a prendere la consulenza

che sta nel fascicolo del dibattimento, la consulenza Liberti, sono state fatte le analisi delle polveri, queste che vi sto mostrando sono quelle relative – Presidente – al PCB. Cioè, se andate a vedere qual era – eventualmente, se c'era – la concentrazione di PCB in quelle polveri. Vedete questa linea tratteggiata in alto? Questa linea tratteggiata in alto, che adesso vi segno con il puntatore, che sta a 60.000, diciamo a 60, questi sono i quattro campioni, quello più alto sta a quindici, quello più basso sta a uno e la riga tratteggiata sapete che cosa indica? Indica le concentrazioni soglia di contaminazione per i siti ad uso verde pubblico. Cioè, se questo fosse un giardinetto, se i campioni li avessero presi in un giardino pubblico, noi avremmo quattro campioni di un giardino pubblico che stanno sotto le soglie, sotto le CSC per il verde pubblico, nella misura che voi vedete in questa immagine, con un rapporto da 15 a 60 o da 2 a 60. Cioè, saremmo molto tranquilli, direi, con il nostro PCB nel nostro giardino pubblico, giusto? Siamo nell'Ilva, siamo anzi nemmeno nel terreno dell'Ilva, sono le polveri, cioè non il terreno dell'Ilva, le polveri che sono state campionate nel febbraio del 2010 dall'Ispettore Severini. È chiara questa cosa? Sono direttamente le polveri, non è un top soil, sono le polveri queste qui, quelle di cui abbiamo discusso per anni. Questo è il rapporto, perché alla fine nel processo sono queste le cose che contano, sono queste distanze.

Sempre con riferimento alle polveri, siccome un interesse di questo processo non sono le sostanze, ma è anche per esempio il PM10, fortunatamente hanno fatto anche la granulometria – se Dio vuole - di queste polveri, visto che non è stata fatta per nient'altro, facciamola almeno per queste. Per queste polveri è stata fatta la granulometria, adesso vediamo quali sono i risultati, questi li trovati nei documenti prodotti dal Pubblico Ministero, faldone 4, cartella 20.1 e 20.2. Vi ricordate, quelli che il Pubblico Ministero nella sua requisitoria indica a elenco 4, cartella 20.1 e 20.2? Ecco, è elenco 4, 20.1 e 20.2. Allora, sono state fatte le analisi non solo chimiche di queste polveri, ma anche quelle che si chiamano - quello scritto qua - analisi granulometriche. Lo vedete qui, le analisi granulometriche. I campioni sono 7, perché questi riguardano anche le polveri che sono state prelevate dai big bags, perché alcune polveri sono state prelevate che stavano sul terreno e alcune polveri erano già insacconate e se noi guardiamo i risultati abbiamo una sorpresa, perché immagino che la Corte d'Assise – magari – per anni sia rimasta convinta che tutta la polvere che sta nell'Ilva possa trasformarsi in PM10, perché quando si parla di PM10, bisogna poi sapere che cos'è il PM10. PM10 vuol dire micron, un micron è un millesimo di un millimetro, quindi sono PM10. Solo quello che sta sotto i 10 micron è PM10, quello che sta sopra i 10 micron non è PM10 e c'è una bella differenza. Allora vediamo questo che sembrava la pietra dello scandolo, queste polveri, abbiamo visto che il PCB stava cinque, sei, dieci volte,

quindici volte le CSC dei giardinetti pubblici, dal punto di vista del PM10, invece, andiamo a guardare, eccolo qua, questo è il campione 1, superiore a 2 millimetri è il 33% del campione, fra 2 millimetri e 75 micron, quindi ben sopra ovviamente dei 10 micron, il 48%, se facciamo la somma siamo all'80% del campione, sta decine di volte sopra il PM10, è una polvere grossolana, la frazione da 75 micron a 10 micron è il resto e la frazione del PM10 è zero, zero, zero.

Andiamo a vedere gli altri campioni e la situazione non cambia di molto, perché vediamo che in uno addirittura abbiamo il 70% da 2 millimetri a 75 micron, il 30% in quello dopo e il PM è zero; quella dopo, andiamo a vedere e il PM10 è zero; andiamo a vedere quello dopo, il PM10 è zero; andiamo a vedere quello dopo e il PM10 è zero. Quindi, su sette campioni sono tutti zero, tranne uno che ci rende contenti, perché c'è sempre l'eccezione, ve lo faccio vedere dove il PM10, cioè sotto i 10 micron, ve lo faccio vedere, è l'1%, tutto il resto, il 99% è sopra i 10 micron. Quindi non c'è il PM10. Quando abbiamo discusso delle cosiddette perdite dall'impianto, dell'agglomerato, investimenti, non investimenti, bisognava mettere più cappe, meno cappe, ci possono essere delle implementazioni, ci stanno lavorando anche in questi anni, tutto bellissimo, però nel momento in cui si fa un processo per disastro ambientale bisogna sapere anche di che cosa si parla e bisogna avere dei numeri, questi sono i numeri. Allora, vogliamo andare a vedere lo slopping? Andiamo a vedere lo slopping, così poi finiamo su questo punto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, aveva detto...

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, ho finito. Però, Presidente, siamo al cuore del problema.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, però lei l'aveva detto l'altra volta, aveva detto che nell'arco di meno di un'ora.

AVVOCATO S. LOJACONO – Fra dieci minuti finisco, fra dieci minuti finisco.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO S. LOJACONO - Non credo che l'Avvocato Caiazza abbia problemi ad aspettare dieci minuti. Vi parlo dello slopping cinque minuti, sempre se vi interessa ovviamente?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ci interessa, è lei che ieri sera ci ha detto che è la coda della sua discussione. A noi interessa, abbiamo seguito tutti con molta attenzione.

AVVOCATO S. LOJACONO – Infatti è la coda, infatti è la coda, le assicuro che sarà la coda, ma sono le cose più importanti però.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, può proseguire.

AVVOCATO S. LOJACONO – Adesso parliamo dello slopping, perché anche sullo slopping sono state diverse considerazioni. Prima domanda, avete una misura? Quando andate in Camera di Consiglio l'unica cosa che sapete è il contenuto, il contenuto è abbastanza

rassicurante da un certo punto di vista, perché voi sapete che il contenuto sono gli ossidi di ferro, sono ossidi di ferro, non sono delle sostanze diverse, è un minerale. C'è un tema con l'avvelenamento? Ovviamente non c'è un tema con l'avvelenamento. C'è un tema con il disastro? Quando andate in Camera di Consiglio che ragionamento dovete fare? Dovete dire: "Ma quanto PM10 c'è lì?". Lo sapete? Sapete quanto PM10 c'è lì? Sapete se c'è del PM10 nello slopping, quanto è uscito dallo stabilimento? A seconda di un determinato evento, a parte sapere se c'è stato o non c'è stato l'evento, sapete se quel determinato evento ha generato una emissione che ha superato il perimetro dello stabilimento? Lo potete scrivere nella sentenza? Quando dovete motivare la sentenza, lo potete scrivere? Qualcuno vi ha dato un numero? Il Pubblico Ministero, che dice che c'erano centinaia di episodi di slopping, non ha avuto la curiosità di mandare un consulente? Visto che ce n'erano centinaia, c'erano tutti i giorni, bastava mandare – che poi non è vero – qualcuno a misurare. È stato fatto questo accertamento? Non interessava? Interessava! Avete il dato, non avete il dato. Ci sono due dati nel processo e vi chiedo un po' di pazienza per prendere nota di questi dati.

Nell'elenco 5 del Pubblico Ministero, alla cartella 53/54, ci sono due accertamenti dell'ARPA, sono gli unici due accertamenti che riguardano questa situazione, che ci danno qualche elemento, vi danno qualche elemento sugli aspetti di cui vi sto parlando e, cioè, sugli effetti possibili di questi fenomeni sull'ambiente.

Bene, andiamo a vedere il primo. Il primo, che è quello della cartella 33, è un accertamento del 6 giugno del 2013, riguarda un episodio che sarebbe avvenuto in data 27 maggio del 2013 e alla pagina 2, che voi andrete sicuramente a leggere, non lo può vedere nello schermo perché non ho avuto il tempo di proiettarlo, ma glielo leggo: "Dopo aver fatto le verifiche del caso, l'ARPA conclude che nel momento in cui si affermasse che il 27 maggio del 2013 vi era effettivamente stata questa uscita di fumi di colore rosso dall'edificio industriale dello stabilimento Ilva, in data 27 maggio non si sono registrati nell'area di Taranto superamenti dei limiti di qualità dell'aria per gli inquinanti normati". L'ARPA fa il suo mestiere, cerca – se è possibile – di mettere in correlazione un fatto con un dato di natura ambientale e, quindi, i limiti di qualità dell'area normati e dice che non c'è stato nessun superamento. Questa è la prova che in quel caso gli effetti non c'erano.

Poi c'è stato il secondo. Poi non c'è altro, non c'è nient'altro non processo, non pensate che vi sia altro rispetto allo slopping. C'è un accertamento molto più approfondito, che è stato fatto nell'agosto del 2013, in periodo successivo rispetto a quello del nostro processo, ma ovviamente importante per la mia argomentazione, il 7 giugno del 2013 l'ARPA scrive al Ministero, all'ISPRA, al garante dell'AIA, perché sono tutti accertamenti fatti

anche in quegli ambiti, c'era stato un episodio che era stato definito "l'episodio della scia rossa nel cielo di Taranto", segnalato da diverse persone il 21 maggio del 2013 ed era stato richiesto all'ARPA di fare una relazione rispetto a questo episodio, che è stato pacificamente qualificato come fenomeno di slopping, quei cosiddetti slopping massicci di cui ci ha parlato il NOE e altri testimoni in questo processo. Bene, voi andrete a leggervelo, l'ARPA ha fatto un approfondito accertamento, calcolando altezza della colonna relativa a quel fenomeno di slopping, velocità e direzione del vento, pressione che in quel giorno c'era nell'area interessata e tutti i calcoli che voi vedrete fatti in questa relazione e, sostanzialmente, la cosa che ci interessa di più è la conclusione, dice che l'evento non è associato a superamenti dei limiti previsti dalla normativa per il particolato o per altri inquinanti. Perché spiega che, in considerazione di una serie di fattori, vi è la prova che queste emissioni non hanno attinto le zone circostanti lo stabilimento e, in particolare, il quartiere Tamburi.

Allora, io vi domando: ma doveva essere così il processo, con numeri e misure, o doveva essere com'è stato senza numeri e misure? Perché poi quando i numeri e misure ci sono, vediamo che la situazione è un po' diversa.

Ora passiamo velocemente e concluderò sulla questione investimenti, che poi è stato l'oggetto della mia, purtroppo, forse troppo lunga discussione, ma francamente mi pare di non essermi – spero - mai ripetuto quantomeno, però il mio tema era quello e la conclusione che volevo trarre in questo momento è la seguente. Voi ricorderete quella parte della requisitoria del Pubblico Ministero, in cui alla fine della disamina della relazione dell'Ingegnere Fruttuoso il Pubblico Ministero da un certo punto di vista tirava le somme, nel vero senso della parola, perché parlava di numeri, tirava le somme e dice: "Mah, rispetto all'investimento complessivo di cui vi ha parlato l'Ingegnere Fruttuoso, bisogna fare tutta una serie di sottrazioni". Vi ricordate il conto che vi ha fatto il Pubblico Ministero? Il Pubblico Ministero vi ha detto: "Bisogna togliere 121 milioni della laminazione". Noi vi abbiamo dimostrato che i 121 milioni della laminazione non bisogna toglierli affatto perché non erano considerati nella relazione dell'Ingegnere Fruttuoso, quindi non c'è proprio niente da togliere. "Bisogna togliere 113 milioni della Batteria 12", vi abbiamo detto e credo vi abbiamo dimostrato che nel momento in cui uno stabilimento è autorizzato ad andare con dieci batterie e sceglie di costruire la Batteria 12 con le migliori tecnologie possibili, batteria che ancora funziona a Taranto, invece di rimettere in marcia le batterie che erano spente, come potevano essere la Batteria 1 e la Batteria 2, è chiaro che è una scelta profondamente ambientale, perché tu vai a costruire una batteria nuova con le migliori tecnologie, invece di riavviare le batterie più vecchie che, però bisogna considerare, erano assolutamente autorizzate a

essere riavviate. Quindi tu hai dovuto fare una scelta, hai fatto la scelta per il meglio, quindi non c'è niente da togliere. Poi ha detto che bisognava togliere 22 milioni per le cappe dell'acciaieria, che secondo lui ottimizzavano solo il recupero del calore. Vi abbiamo dimostrato che non c'è niente da togliere, perché quello che ha tolto qualcosa è il Pubblico Ministero, perché aveva semplicemente tolto dal titolo del capitolo di questo investimento la parola "aspirazione", lasciando soltanto la parola relativa al recupero dell'energia. È chiaro che se togli la parola aspirazione, togli anche l'investimento, ma l'investimento bisogna lasciarlo. Secondo il Pubblico Ministero bisognava togliere i 204 milioni del rifacimento del refrattario, ha sostenuto che 204 milioni di sostituzione dei refrattari non era un investimento ambientale. Andate a vedere il Riesame dell'AIA, l'unica cosa che prevede - che abbiamo spiegato ieri, vi ho spiegato ieri in che senso - è il rifacimento del refrattario. Sono impazziti all'AIA riesaminata del 2012? L'AIA si occupa di questioni ambientali. L'unica cosa che dice di fare è rifare il refrattario, invece noi dobbiamo togliere 204 milioni di rifacimenti di refrattari o di attrezzature accessorie a questa fase del processo. No, i 204 milioni si devono lasciare. Dice che bisogna togliere gli 8 milioni e 600 mila euro per la granulazione della loppa dell'AFO 4 che non sono stati spesi dall'Ilva? Vi abbiamo dimostrato che si sbaglia il Pubblico Ministero, perché non aveva visto le fatture e gli ordini che riguardano la spesa di questi 8 milioni. Dice che bisognava togliere i 7 milioni per la depolverazione dell'acciaieria, vi abbiamo dimostrato che c'erano. Vi ha detto che bisognava togliere i 25 milioni per le bivalenti, vi abbiamo dimostrato che senza le bivalenti non si possono creare i fumi della forma e nella consistenza che è previsto dalle MTD. Vi ricordate la foto? Le bivalenti sono fotografate addirittura nelle MTD del D.M. 2005. Dice e qui è veramente clamoroso, così su questo termine questa parte della discussione, che alla fine bisognerebbe togliere 13 milioni dei cassoni scarrabili. Lo dice nella requisitoria. Dice in requisitoria, alla Corte d'Assise di Taranto, che sarebbero stati inseriti 13 milioni di investimento, affermando che bisogna eliminarli perché servivano per comprare un camion, un cassone scarrabile.

Perché concludo con il cassone scarrabile? Perché questo mi consente di riallacciarmi a quello che dicevo ieri, quello che caratterizza questo processo, o una parte, una certa parte di questo processo, è una sorta di rifiuto di vedere le cose con un occhio sereno. Se un Magistrato giunge a dire che bisogna togliere dagli investimenti 13 milioni, perché sarebbero stati spesi per il cassone scarrabile, allora è chiaro che c'è un problema – io credo – di serenità nella valutazione delle cose. Questo ha caratterizzato tanti aspetti di questo processo.

Quindi alla fine cosa rimane? Rimane che sono stati fatti gli investimenti che sono stati fatti, poi fattura più o fattura meno, ordine più o ordine meno, quadrerà la lira all'euro, non lo so, speriamo di sì. Però il tema è questo: gli investimenti sono stati fatti, nessuno lo può negare e non lo possono sicuramente negare l'allegato 1 sui bilanci dell'Ingegnere Valenzano e l'appendice A dell'Ingegnere Valenzano che abbiamo commentato nei giorni scorsi, perché sono completamente sbagliati. L'allegato 1 è sbagliato al 100%, l'appendice A all'80/90%. Quindi, alla fine quello che rimane cosa sono? Gli investimenti. Quell'ostacolo di cui parlavo all'inizio della mia discussione, contro il quale la tesi del Pubblico Ministero si schianta completamente, perché c'è un Pubblico Ministero che per sostenere il dolo in questo processo ha dovuto dire che non si è fatto niente. Ve lo dovette ricordare bene, la tesi e l'antitesi. La tesi è: non è stato realizzato niente; l'antitesi: sono stati fatti gli investimenti. Si poteva fare qualcosa di meglio, si poteva fare in un qualche momento un po' prima? È possibile, ma sono stati fatti e la tesi del Pubblico Ministero non regge in nessun modo.

Allora adesso veniamo, così chiudiamo, su Montgomery Watson, perché Montgomery Watson è stato usato dal Pubblico Ministero in diverse parti della sua requisitoria, ogni volta che parlava di un'area diceva: "Montgomery Watson alla fine del 1995 aveva rilevato determinate cose". Anche qui il problema è: Montgomery Watson non dovrebbe essere solo citata o raccontata, ma Montgomery Watson andrebbe letta, è questo il tema. Perché se Montgomery Watson, invece di essere sventolata nelle requisitorie, venisse letta e venisse letta soprattutto insieme ad un altro documento fondamentale di questo processo, che è l'atto di intesa che è stato stipulato tra l'Ilva e la Regione Puglia nel giugno del 1997, se noi mettiamo insieme questi due atti, noi ci rendiamo conto che questi due documenti dimostrano esattamente il contrario, ben lungi dal dimostrare che le tesi del Pubblico Ministero dimostrano esattamente il contrario della tesi del Pubblico Ministero, la tesi per cui non si sarebbe fatto niente.

Prima considerazione che dobbiamo fare è una considerazione di carattere logico, prima di entrare nel merito e vi assicuro che sarà brevissimo, anche se molto importante. La prima considerazione è di carattere logico: vi sembra logico, in base al fenotipo di imputato che vi ha raccontato il Pubblico Ministero e cioè una sorta di soggetto che in modo seriale decide di commettere dei reati ambientali, perché questo è quello per cui il Pubblico Ministero - il soggetto - per cui vi chiede la condanna. Vi chiede la condanna e che razza di condanna, perché saremmo di fronte a un soggetto di questo tipo, che imperterrito per 15 anni ha conservato il dolo intenzionale di fare un disastro ambientale. Questo è il tema, questo è il fenotipo. Dal punto di vista criminologico, se volessimo discutere di criminologia, è questo il criminale che descrive il Pubblico

Ministero. Ora, rispetto a questa descrizione, vi sembra normale che questo soggetto la prima cosa che fa, nel momento in cui acquista lo stabilimento siderurgico di Taranto, incarica una società internazionale di consulenza per farsi dire quali sono, dal punto di vista ambientale, le questioni di cui ci si debba occupare prioritariamente? Vi sembra che dal punto di vista logico, dal punto di vista logico questa cosa abbia un senso? Magari potrebbe avere un senso nel momento in cui questa cosa fosse stata fatta di nascosto, Presidente. Perché uno può immaginare: mi faccio dire di nascosto che problemi ci sono. Se fosse stata fatta di nascosto, nel 2020 non avremmo in mano questa consulenza di Montgomery Watson, è bastata andare a cercarla al Pubblico Ministero, era lì, l'ha presa, l'ha acquisita e abbiamo questa consulenza nel processo. Quindi è stato fatto alla luce del sole. Se leggete la relazione di Montgomery Watson, si dice che Montgomery Watson, per fare la sua consulenza, oltre a visitare lo stabilimento, ha parlato con le persone e si è riferita ai dipendenti dell'Ilva che potevano dare delle informazioni a riguardo. Niente di clandestino, nessuna ombra, nessuna ombra. Quindi, la consulenza è una consulenza fatta alla luce del sole, che è totalmente distonico con il racconto del Pubblico Ministero.

Se poi noi andiamo a vedere nel merito la consulenza Montgomery Watson, iniziamo ad andare a vedere qual è il costo, o meglio il fabbisogno finanziario che Montgomery Watson, a pagina 2 della sua relazione, indica da impiegare in direzione della compatibilità ambientale, del raggiungimento della compatibilità ambientale dello stabilimento in alcune sue aree? Il fabbisogno sono 291 miliardi. Perché si ragionava all'epoca in miliardi, quindi siamo all'intorno dei 140/150 milioni di euro. Questo è il tema.

Ora voi capite che questo smentisce già semplicemente per il numero il secondo assunto del Pubblico Ministero e, cioè, che questo stabilimento fosse quello che lui definiva - in modo un po' semplicistico - un colabrodo. Perché voi capite che 150 milioni di euro, con i numeri che abbiamo sentito nel corso di questo processo, considerando la consistenza dello stabilimento di cui stiamo parlando, 150 milioni di euro non sono il segno che stiamo parlando di un colabrodo, sono il segno di quello che vi avevo anticipato, di uno stabilimento che in alcune aree e rispetto ad alcuni impianti di alcune aree e alcune fasi di processo aveva dei problemi che dovevano essere risolti. Questa è la disamina di una situazione fatta con un occhio sereno. Se invece si vuole fare parlando di colabrodi, senza dare un numero, senza dare una misura e senza dare un riferimento, si può fare come ha fatto il Pubblico Ministero e sono i 291 miliardi. Se però andiamo a leggercela ancora meglio e non ci fermiamo a pagina 2, cioè i 291 miliardi, noi vediamo che Montgomery Watson contiene 8 tabelle in cui vengono descritti gli interventi che vengono suggeriti. Peccato che quattro di queste otto tabelle

non riguardino assolutamente il tema delle emissioni, perché le prime due tabelle, la A e la B riguardano i rifiuti, mentre la G e la H riguardano i problemi del rumore, quindi di otto tabelle soltanto quattro riguardano le faccende di cui ci occupiamo in questo processo e, in particolare, la C, la D, la E e la F e sono quattro su otto. All'interno delle quattro tabelle che riguardano le emissioni, voi avrete sicuramente già visto che vengono prese in considerazione problematiche non solo dello stabilimento di Taranto, ma di tutti gli stabilimenti dell'Ilva e quindi anche di Genova, eccetera, eccetera. Quindi, da queste quattro tabelle, bisogna togliere tutti gli interventi – ovviamente – che sono previsti per stabilimenti diversi da quelli di Taranto. Quando poi andiamo sugli interventi stabiliti per lo stabilimento di Taranto, bisogna fare ancora delle sottrazioni e non sono sottrazioni da poco, perché avrete notato che alcuni degli interventi, due in particolare e uno anche molto importante, riguardava l'AGL 1, l'Agglomerato 1, mentre voi sapete benissimo che nella gestione privata l'Agglomerato 1 non è stato esercito, probabilmente anche proprio in ragione del fatto che si era visto che dal punto di vista tecnico–tecnologico era una parte dell'impianto che non era il caso, non era opportuno continuare ad esercire. Quindi, da quei famosi 291 miliardi iniziali, bisogna togliere anche la parte di fabbisogno previsto per una parte di impianto, l'AGL 1 che non è stato esercito, quindi non può entrare nel nostro bilancino che stiamo facendo in questo momento.

Se voi fate questa operazione, faccio io per voi, poi voi ovviamente la controllerete, come dovrete controllare tutto, si passa dai 291 miliardi di fabbisogno generale a poco più di 200 miliardi, 210 miliardi, una cosa suppergiù così, quindi siamo a poco più di 100 milioni di euro. Quindi, capiamo che dal punto di vista del colabrodo le cose si riducono ancora di più con riferimento al tema emissioni dello stabilimento di Taranto, che è quello che interessa il nostro processo.

Poi bisogna anche capire – e qui entra in gioco quello che dicevo prima – che chi riceve questa consulenza la deve poi tradurre in comportamenti. Se non è il criminale che ha in testa il Pubblico Ministero, mi faccio fare una consulenza e poi trasformo in comportamenti – se li condivido – quelli che sono i consigli che mi vengono dati dal mio consulente. È esattamente quello che è stato fatto. Se l'agente fosse stato quello che dice il Pubblico Ministero, avrebbe ricevuto la consulenza di Montgomery Watson e avrebbe detto: “Grazie, arrivederci, tenete i vostri 100 milioni che vi ho dato per farmi la consulenza, amici come prima”, metteva nel cassetto la consulenza di Montgomery Watson e tirava dritto, come dice il Pubblico Ministero, disinteressandosi completamente dell'ambiente e pensando agli investimenti produttivi. Invece questo criminale, diciamo, questo fenotipo che ha in testa il Pubblico Ministero ha fatto un'altra cosa, ha fatto un accordo,

ha preso da Montgomery Watson una serie di indicazioni che voi trovate in Montgomery Watson e le ha trasferite pari pari in un atto di intesa con la Regione Puglia.

Ha preso Montgomery Watson e l'ha trasportato in un atto di intesa con la Regione Puglia, perché abbiamo visto che in questa vicenda le attività sono state fatte quasi tutte o la maggior parte, sicuramente quelle più importanti, in una sorta di accordo, poi anche soggetto a verifiche da parte della Regione Puglia e si fa l'atto di intesa del giugno del 1997. Si comincia già prima a fare delle cose, perché voi trovate degli investimenti che stanno anche prima di questo atto di intesa, quindi si era già cominciato a fare dopo la consulenza di Montgomery Watson, ma quello che poi ci aiuta è quello che poi noi troviamo nell'atto di intesa, di quello che viene da Montgomery Watson. Che cosa troviamo nell'atto di intesa? Nell'atto di intesa noi troviamo che si decide di prendere da Montgomery Watson proprio le parti che hanno un una maggior significatività dal punto di vista dell'ambiente, perché voi troverete che alcune parti di Montgomery Watson non si trasferiscono nell'atto di intesa, ma sono le parti meno importanti. Facciamo l'esempio uno per tutti, dicevano già che si poteva fare qualcosa sulla granulazione della loppa. Voi non trovate la granulazione della loppa nell'atto di intesa, ma noi abbiamo spiegato che la granulazione della loppa era un problema odorigeno. È chiaro che davanti alla necessità di risolvere i problemi ambientali, si è data una priorità a problemi ambientali di altro tipo, non i problemi di molestia olfattiva e si è andati a scegliere, invece, quelli veramente importanti. E quali si sono scelti? La desolfurazione del gas di cokeria, la installazione dei filtri MEEP e i lavori che erano stati indicati per quanto riguarda la cokeria. Sono queste le tre cose, quindi ci si è concentrati sulle due aree che si è ritenuto fossero le due aree che prevedevano una priorità, l'agglomerato e la cokeria. Nel momento in cui voi trovate nell'atto di intesa i tre allegati che sicuramente già conoscete, trovate un allegato 1 che riguarda la desolfurazione del gas di cokeria, trovate l'allegato sui MEEP e trovate l'allegato sulla cokeria. Quindi desolfurazione, MEEP e cokeria. Se voi andate a vedere – per una vostra, ovviamente, esigenza credo – quello sulla cokeria, voi trovate una sostanziale coincidenza tra quello che era stato indicato da Montgomery Watson e quello che è stato messo nell'atto di intesa del 1997. Ma lo trovate veramente identico, anche nell'indicazione delle singole parti degli impianti, quando dicono “i cappellotti a tenuta idraulica su determinate batterie”, voi trovate la coincidenza; quando trovate le porte elastiche sulle Batterie 7/10 lo trovate in Montgomery Watson e lo trovate nell'atto di intesa; quando trovate i pulisci telai sulle macchine operatrici delle 3/6 trovate esattamente una coincidenza Ilva raccoglie i suggerimenti e li trasferisce nell'atto di intesa; quando poi voi andate a

vedere gli investimenti fatti dal 1997 al dicembre del 1999, voi trovate che questo atto di intesa è stato integralmente adempiuto. È stato integralmente adempiuto. Ma non perché lo dice l'Avvocato Lojacono, perché lo dice l'Ingegnere Fruttuoso, voglio anche dire neanche perché lo dicono gli ordini e le fatture, perché potrei anche dirlo, potrei dire: "Gli ordini e le fatture dicono che questo atto di intesa da 200 miliardi, o più, è stato adempiuto". Mi potrei accontentare? No. Perché, in realtà, c'è di più, non ci sono solo gli ordini e le fatture, c'è il PMP di Taranto, perché voi avete in atti i verbali, allora non era l'ARPA che verificava l'adempimento degli atti di intesa, ma era il PMP e voi avete quattro verbali del PMP in atti, il verbale del 25 maggio del 1998, il verbale su un'altra area del 25 maggio del 1998, il verbale del 2 giugno del 1998, il verbale del 22 luglio del 1999 e per l'altra area un altro verbale del 22 luglio del 1999, in cui il PMP progressivamente svolge la sua attività di verifica del corretto adempimento dell'atto di intesa del giugno del 1997 e verifica che tutto quello che era previsto in quell'atto di intesa è stato realizzato. Poi negli atti, siccome l'atto di intesa prevedeva dei rapporti trimestrali che Ilva avrebbe dovuto fare sull'adempimento di questo atto di intesa, trovate il decimo – Presidente – rapporto trimestrale in cui si dà conto alla Regione, alla Provincia, al Comune e al PMP che è stato realizzato completamente. Quindi, il tema è che voi avete non la prova, ma l'evidenza delle evidenze che in quei primi anni quell'atto di intesa è stato completamente adempiuto. Questo è esattamente il contrario di quello che dice il Pubblico Ministero. La stessa cosa poi è avvenuta per la fase successiva di cui abbiamo parlato finora.

Ora, Presidente, detto questo, io finisco velocissimamente con quattro testimonianze, che vi leggo, perché dopo avervi riempiti per sei giorni, sette giorni, forse questo è il settimo della mia discussione, mi rendo conto che vi siete anche stufati di vedermi, ma questi ultimi cinque minuti vi chiedo solo un attimo di attenzione. È umano, è umano Presidente. A questo punto...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, Avvocato, comunque non è così.

AVVOCATO S. LOJACONO – No, sto scherzando.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - L'abbiamo seguita con attenzione e lei lo sa benissimo.

AVVOCATO S. LOJACONO – Lo so, adesso vi siete stufati. No, no.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però lei stesso ci aveva detto che era in dirittura d'arrivo.

AVVOCATO S. LOJACONO – Presidente, stemperiamo la tensione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, concluda.

AVVOCATO S. LOJACONO – Presidente, dopo tutto quello che ho detto in queste cinque, sei, non mi ricordo neanche più quante sono udienze, vi un po' sommerso – me ne rendo conto – di numeri, dati, ma avevo manifestato fin dall'inizio qual era la mia scelta, la

mia scelta era di non fare una discussione che fosse una discussione di parole, perché spesso si accusano gli Avvocati di utilizzare troppe parole, o chi vuole male agli Avvocati dice che giocano con le parole, io ho cercato di giocare pochissimo con le parole e forse anche per questo vi ho annoiato un po' di più, ho fatto sei udienze in cui ho fatto parlare i documenti, ve li ho fatti vedere, quindi non erano le mie parole, erano le carte che dicevano quello che io volevo dire, per quello è durata anche un po' di più la mia discussione.

Credo che, arrivati alla fine di questa discussione, le parole siano rimaste nel campo dell'avversario, perché è chiaro che quando la tesi dell'avversario è "non è stato realizzato niente", queste sono parole. Quando invece l'antitesi è "sono state fatte una serie di cose" e queste cose sono dimostrate dai documenti, allora nel mio campo ci sono le prove, nel campo dell'avversario ci sono le parole. Questo è un tema fondamentale.

Il secondo tema fondamentale è che per la parte di cui mi sono occupato io, nel campo dell'avversario non ho visto un numero, non ho visto una misura, non ho visto un accertamento. I pochi accertamenti che ho visto smentiscono quello che dice il mio avversario, da questo punto di vista e a fronte di questo io mi sono fatto molte domande, perché mi sono veramente chiesto com'è possibile che ancora oggi, dopo un processo così lungo, dove sono state fatte vedere così tante prove di quello che si è fatto, ancora ci siamo trovati davanti un Pubblico Ministero che nel febbraio del 2021, per argomentare le sue tesi, ha dovuto utilizzare l'argomento del cassone scarrabile da 13 milioni di euro, piuttosto che un'ora di requisitoria sull'allegato 1 dell'Ingegnere Valenzano, sui bilanci, dicendo che non era stato fatto nessuno di quei 100 e più interventi, smentiva gli investimenti dimostrati dai documenti. Cioè, nel febbraio del 2021 il Pubblico Ministero, per sostenere la sua tesi, ha dovuto dire che il lavoro della Valenzano sui bilanci smentiva quindici anni di investimenti, poneva nel nulla quindici anni di investimenti, centinaia di persone che hanno lavorato per realizzarli, cantieri aperti nel siderurgico di Taranto. Una distanza tra la realtà banale anche, non complessa, una distanza tra la realtà e il racconto che io non mi sono alla fine spiegato. Io sono come calato, sapete che io non sono di qua, vengo da un'altra parte, ma sono qua da cinque anni e non ho ancora capito esattamente in base a quale meccanismo mentale esatto, definibile, qualificabile vi sia in questo in processo ancora qualcuno che nega le evidenze. Una cosa che in nessun altro processo io ho mai visto. Cioè, non ho mai visto che alla fine di un processo si negassero le evidenze. Io però, non è richiesta a me la risposta, perché chiaramente io non devo dare la risposta del perché questo accada, ma non può sicuramente accadere a voi, a voi non può accadere. Io non posso credere che

voi farete la sentenza seguendo, partecipando a questo tipo di approccio quello che vi è stato proposto, perché non è accettabile, non è accettabile sotto nessun punto di vista, tantomeno nella decisione di un Giudice, che poi deve dimostrare le sue decisioni con la motivazione che poi deve sostenere una decisione che porta a delle conseguenze drammatiche. A conseguenze drammatiche. Quindi io non l'ho ancora capito, forse non lo capirò mai, forse non lo capirò mai.

Ma finisco con quattro o cinque testimonianze che sono veramente semplici, dopo aver parlato sei giorni di MTD, BREF, riesami, ingegneri, professori, la tesi del P.M. “non è stato fatto niente”. Vi ricordate l'inizio della requisitoria? “Sono arrivate delle persone da Milano, nel 1995, hanno comprato il siderurgico di Taranto, si sono totalmente disinteressati dell'ambiente e hanno pensato soltanto a produrre e in quindici anni non hanno realizzato niente”. Questa è la tesi. Vi abbiamo dimostrato esattamente il contrario, non ci siamo riusciti? Non credo, io penso che ci siamo riusciti.

Vogliamo vedere che cosa dicono quattro, cinque, avrei potuto prenderne quindici, non vi annoio, ne ho prese cinque o sei, vogliamo sentire le persone che lavoravano lì che cosa hanno visto, visto che noi non c'eravamo, né io e né il Dottor Buccoliero, che cosa hanno vissuto loro che lavoravano lì e che immagino nel 2019 non avevano nessuna ragione per dire qualcosa di diverso dal vero? Vediamo che cosa dicono.

Cominciamo con Di Tursi, brevissimo. Di Tursi, a pagina 91 e seguenti del verbale del 10 febbraio 2020. Gli viene chiesto, perché il tema è questo: essendo stato dipendente dell'Ilva nella gestione pubblica, se aveva notato qualche differenza. E lui che cosa risponde? Lui dice: “Già dal primo atto di intesa si è capito che c'era la volontà di introdurre nuove tecnologie, di intervenire in maniera significativa, più di quanto non avesse fatto la precedente gestione”. È semplice, è banale, è la vita reale, non sono i racconti di oggi fatti per ragioni che sconosco e non comprendo. È una persona che lavorava lì. Prima c'era un certo atteggiamento, poi – magari - non sempre, magari nell'ultima fase particolarmente, ce l'hanno spiegato, c'erano problemi di risorse, c'erano una serie di problematiche che impedivano di essere... Ma la verità è che questa è la persona che lavorava lì e si occupava di ambiente, perché Di Tursi è la persona che si occupa delle emissioni, è quello che si occupa di quello di cui ci occupiamo noi, quello di cui vi dovete occupare voi. Lui percepisce, anzi vede e poi testimonia che appena viene acquistato lo stabilimento si cambia il passo e non si cambia in male, si cambia in bene, si fa l'atto di intesa e l'atto di intesa poi si adempie con 200 miliardi. Anzi, se vi fate i conti, vedete che dal 1997 al 1999 per le emissioni ne sono stati investiti 300 di miliardi, quindi ne sono stati investiti 100 miliardi in più di quelli che

prevedeva Montgomery Watson. E noi siamo, i nostri assistiti sono i criminali. Il consulente dice: “Investi 200 miliardi” ed io ne investo 300 di miliardi!

Poi sentiamo Troiano. Sentiamo Troiano che, a pagina 5 del verbale del 22 marzo del 2019, dice che lui ha vissuto gli anni della gestione pubblica: “In cui l’impianto di cui ero responsabile era completamente dimenticato, abbandonato, perché non era produttivo, perché era solo legato alle problematiche ecologiche”. Quindi, l’impianto che si occupa di problematiche ecologiche, nella gestione precedente, secondo questo signore, che non credo... io non lo conosco, ma non credo sia venuto a dire il falso: “L’impianto era dimenticato nella gestione precedente”. A questo punto dice: “Quando la gestione è diventata privata - pagina 6 - le condizioni ambientali e di sicurezza degli impianti sono migliorate, perché se una macchina funziona bene, tutto ciò che è collegato funzionerà bene. Questa è la prima impressione che io ho avuto da subito”. Da subito, vuol dire che immediatamente questo signore, che non era l’ultimo degli arrivati, perché era il responsabile dell’area desolforazione del gas di cokeria, percepisce nel momento in cui viene acquistato lo stabilimento. Non ha pensato: “Ho davanti dei criminali che vogliono fare i soldi, ha pensato questo.

Romaniello, all’udienza del 30 ottobre del 2019, pagina 66: “Lei ha vissuto sia l’esercizio della proprietà in acciaieria pubblica che in quella privata, ha notato delle differenze, con riferimento alla manutenzione degli impianti e... nella gestione?”. Risposta: “Con il privato sono cambiati un sacco di impianti (due punti ha scritto lo stenotipista): ammodernamento”. E questo cos’è? Come si sposa con la tesi del Pubblico Ministero? Siccome poi Romaniello è persona concreta, come tante di quelle che hanno parlato qua, non è un chiacchierone, ma parla delle cose, dice: “Vi spiego anche cosa voleva dire, cioè in che cosa si sostanzia per esempio questo atteggiamento nuovo”. Con riferimento allo slopping, tema non secondario, anche per il Pubblico Ministero, in realtà secondario per il processo, perché non ha niente a che fare con il disastro, ma con riferimento allo slopping Romaniello cosa dice? Questo è interessantissimo, dice: “Per ridurre il fenomeno dello slopping - con riferimento all’attività dei convertitori - noi con la gestione privata abbiamo ridotto il peso del bagno della colata, quindi il bagno d’acciaio. Riducendo il peso del bagno si è dato più volume utile e quindi meno probabilità di slopping”. E dice che da quando è stata presa questa decisione ed è stata presa in un’epoca risalente, si perdevano 20 tonnellate a colata. Cioè, la decisione è stata quella di perdere la produzione per cercare... Non riuscendoci magari, perché poi uno può cercare di fare le cose, ma non ci riesce perfettamente, ma l’intenzione - visto che chi verrà dopo di me in modo sicuramente molto preciso e molto esauriente vi parlerà del dolo intenzionale - è esattamente il contrario di quello che ha in testa il

Pubblico Ministero, l'intenzione è: perdo la produzione per cercare di limitare un problema ambientale. Romaniello.

Baltazzi, all'udienza del 25 novembre del 2019. Non è gente al libro paga degli imputati, nel 2019 Baltazzi non credo che sappia neanche dove stanno di casa gli imputati. Baltazzi, siamo a pagina 35: "Con l'arrivo della gestione privata l'attenzione è cambiata per tutto quello che riguarda gli impianti ecologici. Il diktat nuovo era: "Non si può esercitare un impianto se le depolverazioni non sono in marcia". Il diktat.

Schiavone, udienza del 6 maggio 2019. Schiavone è interessante perché il Pubblico Ministero – e sono veramente alle battute finali, un minuto – ha parlato del libro dei sogni. Vi ricordate la requisitoria in cui secondo lui i nostri investimenti sono il libro dei sogni? Lo dice il Pubblico Ministero, dice: "I vostri investimenti sono il libro dei sogni". Vi ho dimostrato in sei udienze che non è così, vediamo dov'è il libro dei sogni, sta nella testimonianza di Schiavone, ma non riguarda noi Pubblico Ministero, riguarda la gestione precedente. Perché Schiavone, all'udienza del 6 maggio del 2019, a pagina esattamente 62, parla proprio di un libro dei sogni, ma il libro dei sogni lo scrivevano prima del 1995, non dopo il 1995. Perché Schiavone dice: "Ha potuto rilevare – gli viene chiesto – delle differenze nella gestione tra il periodo antecedente la gestione privata e quello successivo?". E lui risponde: "Dal 1995 in poi molto più di qualcosa ho notato di differenza". "E che cosa ha notato?". Ci racconta come funzionavano gli investimenti e le manutenzioni nella gestione precedente, ci dice che veniva fatto un budget in base alle indicazioni che venivano dal basso, dalle aree, poi questo budget veniva portato in alto, tornava sfalciato questo budget e nonostante tornasse sfalciato, quando poi bisognava eseguire quello che prevedeva il budget, non si eseguiva neanche quello sfalciato. E proprio per questa ragione, alla quart'ultima riga dice che loro il budget pubblico lo chiamavano "il libro dei sogni" ed era un libro dei sogni che anno dopo anno – dice – diventava più grosso il libro, perché non facendo gli interventi del budget dell'anno precedente, nel budget dell'anno successivo il libro diventava un pochino più pesante.

Chiudo con Gratti, così ho finito la mia discussione. Con Gratti, a pagina 77 e seguenti, del 29 ottobre del 2019, dice e questo riguarda la cokeria, quindi credo che interessi, dice che anche dopo aver comprato le macchine, quelle che conoscete benissimo, la loro intenzione era quella sempre di migliorarle, di studiarle e lavorare per migliorarle nelle loro prestazioni ambientali e dice che dalla gestione pubblica alla gestione privata i cambiamenti sono stati assoluti. Gli viene chiesto se ci sono stati dei cambiamenti con il passaggio dall'Italsider alla gestione privata e lui ha detto: "Che c'è stato un totale cambiamento radicale in meglio, quando eravamo Italsider si facevano i piani

economici annuali (Che sono quelli di cui parlava schiavone, i famosi budget). Sistematically questi numeri rimanevano sulla carta”. Allora, se c’è lo stabilimento di carta, lo stabilimento della gestione privata secondo il Pubblico Ministero, nessuno ha parlato dei testimoni dello stabilimento di carta. C’è un testimone che ha parlato di uno stabilimento di carta con riferimento alla gestione privata? E no, quello che parla dello stabilimento di carta, perché rimaneva sulla carta il budget, riguarda la gestione precedente. “Sistematically rimanevano sulla carta, non c’erano le risorse per realizzarli. Con l’avvento del privato questo è radicalmente cambiato, quando avevi bisogno di qualcosa la chiedevi e puntualmente te la davano. Ho cambiato completamente il mio modo di lavorare con l’era privata, sia come risorse umane, sia come risorse tecniche e attrezzature, disponibilità e tutto il resto (attenzione alle ultime tre righe). Tutto quello che sono riuscito a dare all’azienda, per quelle che erano le mie conoscenze tecniche, sono riuscito a farlo con il privato, perché mi ha messo in condizioni di poterlo fare. Questo è il discorso”. Punto. Questo è Gratti, che non è l’apologia del privato verso il pubblico, perché non c’entra niente, non è questo il tema, non è privato verso il pubblico, perché non c’entra niente, non è questo il tema, non è privato e pubblico, poteva esserci anche un privato prima, non cambia niente, non è una questione ideologica, è una questione di fatto. Perché queste sei persone hanno detto quello che io vi ho appena letto e avrei potuto prenderne altre? E soprattutto perché nessuno ha detto il contrario? In questo processo perché non c’è nessuno che ha detto il contrario, cioè che dal 1995 si è smesso di fare gli investimenti sugli investimenti ambientali? Non ce n’è uno che ha detto il contrario!

Allora, io credo che voi dobbiamo andare in Camera di Consiglio assolutamente serene, serene e sereni, perché c’è anche un Giudice non donna. Dovete andare sereni in Camera di Consiglio perché, come vi ho detto nel corso di questa discussione, voi siete gli unici che sanno le cose come stanno, non c’è nessuno fuori di qui che lo sa, nessuno ha letto queste sei testimonianze, nessuno che scrive sui giornali o che fa gli sceneggiati, non c’è nessuno che lo sa, nessuno ha visto quello che vi ho fatto vedere stamattina sullo schermo. Andate in Camera di Consiglio sereni, perché quello che ha raccontato il Pubblico Ministero, per come l’ha raccontato, non è successo. Quella persona, quella gente tipo di cui ha parlato il Pubblico Ministero, quei quindici anni di intenzione di disastro non c’è, è un racconto. Ci sono le prove che dimostrano il contrario e voi le avete.

Concludo chiaramente con la formula per i miei assistiti, che sono Ceriani e Rebaioli, non ho parlato di loro, di loro hanno parlato l’Avvocato Melucci e l’Avvocato Convertino, hanno parlato talmente bene, credo in modo talmente convincente, che io non ho

veramente bisogno di aggiungere niente per loro, senonché mi sembra abbastanza evidente che si sia capito che per gestire situazioni così complesse, con le problematiche che ci sono, forse qualche consulente in giro per lo stabilimento è il caso di metterlo, come vi hanno spiegato molti testimoni che anche in altre realtà industriali questo è un fatto assolutamente normale. Ceriani è un grande metallurgista, se volevamo l'acciaio buono, ci voleva Ceriani. Rebaioli, se vogliamo qualcuno che controlli che si facciano le cose per bene con riferimento al funzionamento dei nastri, forse è meglio mandarcelo. È una cosa fatta per il male? Non credo.

Assolveteli perché il fatto non sussiste, perché non hanno commesso il fatto, perché il fatto non costituisce il reato, assolveteli con la formula che volete, ma il Pubblico Ministero vi ha chiesto 20 anni di carcere per queste persone, 20 anni di carcere. Dovrebbe stare dentro una cella 20 anni, perché non è stato fatto niente in 15 anni, secondo il Pubblico Ministero. Non lo so, voi avete tutti gli elementi per pensarla diversamente, io sono molto sereno, molto fiducioso. Vi ringrazio.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, la ringraziamo Avvocato Lojacono. Allora, diamo la parola all'Avvocato Caiazza. Vuole cinque minuti?

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Possiamo un attimo liberare?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, facciamo cinque minuti.

***Il processo viene sospeso alle ore 11:57 e riprende alle ore 12:10.***

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, accomodatevi. Diamo la parola all'Avvocato Caiazza. Prego, Avvocato.

### **DISCUSSIONE DELLA DIFESA, AVVOCATO G.D. CAIAZZA**

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Grazie, signora Presidente, signora Giudice a Latere, signore Giudici Popolari e signor Giudice Popolare.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ce l'abbiamo, abbiamo un rappresentante.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Il signore maschile coincide con il plurale del femminile, quindi. Signori Magistrati dell'Ufficio della Procura della Repubblica di Taranto, le conclusioni che l'Ufficio di Procura ha formulato a carico del mio assistito, signor Girolamo Archinà, affidano a questa Corte una richiesta, ho riflettuto molto sull'aggettivazione da dare a questa richiesta, direi infine una richiesta inesequibile o, se vogliamo essere più precisi tecnicamente, una richiesta inesigibile. Inesigibile per la

distanza impressionante tra la forza e l'articolazione delle argomentazioni accusatorie e la inusitata drammaticità della richiesta di pena. Non so se i Giudici Popolari sono tutti informati del fatto che nel nostro sistema, fuori dalla ipotesi della pena eterna, diciamo così, a vita, siamo prossimi al massimo della pena irrogabile per qualunque tipo di reato si possa commettere, non si possono irrogare più di 30 anni di reclusione a nessun imputato, per nessun fatto che non sia punito con l'ergastolo. Una richiesta inesigibile per la distanza incolmabile delle argomentazioni accusatorie rispetto alla prova del fatto che si è costituito sotto i vostri occhi, per il rifiuto ostinato della evidenza della prova, dei fatti e non di rado delle regole del buon senso, che mai devono abbandonare il Giudice e tutti noi nella valutazione e nella lettura dei comportamenti umani.

Ho il privilegio di discutere - pressoché - a conclusione di questo straordinario percorso difensivo, questo mi consente, pur essendo gravato dalla Difesa della posizione più grave, insieme a quella del Dottor Riva, per tutti i reati che sapete essere contestati al mio assistito, questo mi consente, mi ha consentito di immaginare un'arringa difensiva che possa dare per scontate moltissime delle cose che sono state dette con tanta bravura e profusione di tanti impegni di informazione rispetto alla Corte e di ricostruzione della prova dibattimentale.

Il fatto è che questa richiesta della Pubblica Accusa sconta l'originario suo limite, del quale è rimasto prigioniero. L'iperbole accusatoria che l'ufficio di Procura ha ritenuto di dover formulare rispetto ai fatti, che sono poi stati oggetto della vostra e della nostra attenzione e del nostro impegno, la contestazione di un disastro ambientale rispetto ad un fenomeno peculiare. Perché i processi di disastro ambientale nel nostro paese hanno fatto parlare tanto, ma non sono molti, i processi di disastro ambientale si contano sulle dita di una mano, questo è di gran lunga il più importante, è quello a cui è stata dedicata - io credo - la istruttoria dibattimentale più completa e di questo dobbiamo dare atto a questa Corte. Abbiamo avuto momenti anche di tensione, di scontro, che sono nella dinamica di questi processi così drammatici, qualche volta ci saremo fatti un po' trascinare, diciamo così, qualche volta siamo stati richiamati dalla Corte forse ingiustamente, penso ai richiami su un preteso abuso del diritto di Difesa. Io penso che le discussioni che sono state fatte fino a ora vi fanno comprendere quanto non sia stato perso un minuto in termini di utilità nella ricostruzione di questo processo, ma dobbiamo dare atto a questa Corte di aver consentito e governato la formazione di una prova dibattimentale formidabile, che pone ora a voi Giudici il compito non facile, il compito non è mai facile del Giudice, ma il compito di dover prendere atto del risultato di questa prova non sarà facile per voi. Perché - dicevo - la Procura è rimasta prigioniera di quella iperbole accusatoria, il disastro. Pochi processi che abbiamo avuto

in Italia, sappiamo che l'ipotesi di disastro, per di più come contestato qui, cioè in forma dolosa, ma in generale, hanno sempre fatto riferimento a fenomeni puntuali. L'interramento di una apertura di una discarica abusiva e l'interramento di materiale contaminante, pensiamo al processo Montedison di Bussi, pensiamo a Tamoil. L'evento eccezionale, Petrolchimico di Marghera, lì è disastro interno, tuttavia, ma accade un fatto, una esplosione, la nuvola di Porto Marghera. Eternit è un'altra storia, il tema dell'amianto ha una sua peculiarità, peraltro il processo è finito per tutt'altre ragioni, come sapete tema di prescrizione, eccetera. Quindi, rispetto a un fatto puntuale, o alcuni fatti puntuali, qui la Procura si è... Posso dirlo senza mancare di riguardo, con grande azzardo spinta ad ipotizzare e a sostenere una condotta di disastro che sarebbe ininterrottamente posta in essere nell'ordinario esercizio di una impresa industriale gigantesca, quale quello che era la più grande acciaieria d'Europa. Quindi, la pretesa di ricondurre a disastro non un fatto specifico, un evento, questo o quello, ma la attività per diciassette anni dell'impianto di Taranto.

Una tesi gravosissima da sostenere, anche per una banale osservazione, qualunque impianto che produca dell'acciaio impatta sull'ambiente. Non è che noi qui abbiamo un impianto che, diversamente dagli altri impianti produce, emissioni che impattano con l'ambiente interno e circostante. È la regola della produzione dell'acciaio in particolare, vale per altre – naturalmente – produzioni. Cioè, la società umana prende atto che alcune produzioni indispensabili hanno un costo ambientale. Spiace per le comunità che vivono intorno a questi assetti industriali, ma è un dato di fatto che non è di per sé un dato qualificabile come illecito, altrimenti non sarebbe possibile la produzione. La legge interviene a normare questi fenomeni industriali impattanti dicendo: "Puoi impattare fino a questo punto. Puoi inquinare entro questi limiti. Puoi farlo a queste condizioni".

Quindi, tornando all'azzardo accusatorio, non solo non stai facendo riferimento a nessun fatto puntuale, episodico, ma stai osservando l'attività del siderurgico di Taranto - chissà perché diremo qualcosa su di questo solo dal momento dell'acquisto del privato – non solo questo, ma devi costruire questa ardita tesi individuando le violazioni di quei limiti, a partire dalle violazioni di quei limiti. Quindi, devi immaginare che chi si è reso responsabile di questo e di questi reati abbia agito sistematicamente, intenzionalmente – ci torniamo – per 17 anni fuori dai limiti di legge. Che è quello che abbiamo sentito argomentare nella requisitoria e che ha accompagnato la Procura in tutti questi anni.

Ora, la Procura in questo compito difficile si è ingabbiato nella contestazione del 434, che è un reato - so bene che ne hanno già parlato poi con il pregio anche accademico, che è sempre naturalmente un aiuto in più, quindi mi limiterò proprio davvero a qualche considerazione generale, che mi consente di introdurre con chiarezza il senso poi

dell'argomentazione difensiva verso il mio assistito – un dolo intenzionale, così come ribadito in modo univoco e senza possibilità di alternative giurisprudenziali. Voi siete padrone, la Corte può formulare una interpretazione diversa, noi sappiamo che il dolo è per univoca giurisprudenza della Suprema Corte... il disastro innominato è un reato a dolo intenzionale. Che cosa ci hanno fatto capire? Lo dico con parole semplici e mi scuseranno la Presidente e la Giudice a Latere, ma che cosa ci dice questa giurisprudenza della Corte dicendo che il dolo è intenzionale? Ci dice che la produzione del disastro è l'obiettivo dell'agente. È chiaro? Non è una conseguenza dell'agire dell'agente, una conseguenza alla quale egli è indifferente perché persegue altri obiettivi, che nella narrazione del Pubblico Ministero è l'obiettivo del profitto. Abbiamo sentito parlare del profitto come se fosse lo sterco del diavolo, è il motore della vita democratica di qualunque paese, si costruisce una impresa perché si persegue il profitto, non per fare beneficenza e tuttavia il paradosso è che le requisitorie dei pubblici Ministri hanno rappresentato sistematicamente, in modo enfatico, retorico il perseguimento del profitto da parte dei Riva e indifferenti all'ambiente, perché si voleva guadagnare, che è esattamente la negazione del dolo intenzionale, è precisamente la negazione del dolo intenzionale.

Quando nel processo Tamoil, cito la più recente sentenza Cassazione, 2018, dove si sono fatti dei buchi – dico buchi per capirci – per buttarci dentro del materiale inquinante e richiuderlo, si è esclusa l'intenzionalità del dolo, perché si è detto che non era ovviamente l'intenzione dei gestori di Tamoil quella di avvelenare le falde acquifere. Altro era l'obiettivo che aveva come conseguenza e, quindi, la bellissima sentenza Tamoil, che ci spiega che cos'è il dolo intenzionale, ci fa capire. Ma quella che fa capire più di tutti - e lo dico a voi Giudici Popolari - è la sentenza che è all'origine di questo percorso sul dolo intenzionale, che viene giustificato perché il Giudice di legittimità rispetta il testo della norma. Purtroppo non accade spesso, ma per questo è accaduto in modo sistematico, perché dice, se la norma dice: "Chiunque fuori dai casi preveduti negli articoli commette un fatto diretto a cagionare - diretto a cagionare - il crollo di una costruzione o parte di essa, ovvero altro disastro – ecco perché si chiama disastro innominato – se si parla di condotta diretta, non è una conseguenza oggettiva della condotta, ma è una direzione del comportamento e della condotta". Tanto è vero – perché la Cassazione dice – il dolo di disastro è talmente diretto che esonda dal solo ambito dell'elemento soggettivo e diventa connotazione della condotta materiale del reato di disastro, della condotta oggettiva. Se non c'è uno che vuole avvelenare Taranto, stiamo parlando di altre cose, non stiamo dicendo che è una buona cosa, non è il disastro intenzionale. Non so se è chiaro.

L'esempio più semplice è quello che è all'origine di questa importantissima riflessione della Suprema Corte. Sentenza Scola del 2008, o 2009 forse. Qual è il caso? Perché non parla del disastro ambientale, in quel caso la norma è la stessa e così la comprendiamo bene proprio tutti, è il disastro della costruzione, quello della norma, anzi è la prima ipotesi della norma, commette un fatto diretto a cagionare il crollo. C'è un signore, questo signor Scola, che decide di suicidarsi, poveraccio, si chiude nel suo appartamento di un condominio, sigilla accuratamente tutte le possibili uscite di aria e di ossigeno, apre la manovella della bombola a gas, ci mette sopra il panno bagnato, non ho capito per quale meccanismo chimico accelera, non lo so, per suicidarsi. Esplode, crolla tutto il palazzo, feriti e morti, lui sopravvive, pensate un po'. Quindi lo processano e gli dicono: "Non hai commesso il reato di disastro, perché la tua intenzione era di suicidarti, non volevi distruggere il palazzo. Sei stato un pazzo criminale, perché non hai capito che in questo modo avresti potuto e hai determinato, ne risponderai ad altro titolo, ne risponderai a titolo colposo, ma giammai intenzionale".

Ora voi vi direte: "Ma perché la Procura si è – se posso permettermi di dire – impiccata a questa ipotesi del dolo intenzionale?". Questo dovrete chiederlo ovviamente all'ufficio di Procura. Accade spesso che nelle valutazioni delle qualificazioni giuridiche dei fatti intervengano valutazioni di tipo diverso da quello tecnico, non dovrebbe accadere, ma accade frequentemente. Si dice, ci possono essere problemi di prescrizione con la condotta colposa, perlomeno per una parte, per un periodo ma, soprattutto, se io parto con l'ipotesi colposa, tutto il quadro dell'analisi e del ragionamento si muta, perché noi dobbiamo discutere di una negligenza, può essere una negligenza grave nella gestione dell'impianto, allora poi devi dire questa negligenza in quale momento si è manifestata, in che modo esattamente e diventa più complicato.

Sta di fatto che la Procura, rimasta prigioniera di questa iperbole accusatoria, per sostenerla ha dovuto sostenere le cose che così bene sono state evidenziate dai tanti che mi hanno preceduto e da ultimo un lavoro veramente straordinario dell'Avvocato Lojacono, devi dire, devi dirlo, perché ti serve, sennò come lo costruisci il dolo intenzionale. Devi dire che dal primo momento, dal momento in cui hai acquistato questo bene e ininterrottamente hai evitato di fare qualunque tipo di intervento ambientale, perché questo è, hai evitato di farlo, ti sei dato questo programma criminale. Il disastro intenzionale è una condotta ad intensità criminale altissima, è la condotta di un devastatore il reato che viene contestato a noi. Poi parleremo di Girolamo Archinà, naturalmente, per capire come si arrivi al suo concorso in tutto ciò. Quindi, devi dire che mai in un momento, devi dire che i limiti di legge sono stati senza eccezione violati,

sull'emissione del benzoapirene, su qualunque, senza eccezione, perché tu dovevi perseguire l'obiettivo di avvelenare la città di Taranto.

Dicevo che la stessa discussione del Pubblico Ministero descrive una condotta, dal punto di vista soggettivo con questa storia del profitto, che non è neanche dolo eventuale. Perché il dolo eventuale ha subito l'evoluzione che voi conoscete in giurisprudenza, non è più accettazione del rischio, richiede l'adesione all'evento, che è una cosa che si avvicina molto – diciamo così – alla condotta che stiamo descrivendo, è una sentenza relativamente recente delle Sezioni Unite che ha voluto porre fine all'abuso e che ha fatto danni incalcolabili della figura del dolo eventuale. Quindi non è nemmeno questo, è una condotta colposa nella stessa descrizione della Procura, semmai aggravata dalla previsione. Si chiama colpa con previsione. “Io voglio fare un sacco di soldi, chiudo gli occhi su questo e su quello, ma che dovrei fare adesso, dovrei mettere il depolveratore che - infatti - dice la Valenzano che non c'è? Eccetera. Più tardi si vedrà”. Condotta colposa, negligenza o semmai colpa aggravata dalla previsione.

Terza iperbole, ci viene contestata nella forma aggravata, abbiamo causato malattie e morte. Ora, mentre il primo comma descrive una fattispecie a consumazione anticipata, è un reato cosiddetto di pericolo, lo Stato prevede la condanna nella fattispecie perché vuole colpire, quindi prevenire la condotta anche prima che abbia prodotto gli eventi che può produrre. Se poi c'è una forma aggravata, c'è che ho causato lesioni e morte, occorre provare la lesione e la morte. Non è che io dico: “Avete causato lesioni e morti”. Io ho sentito ripetutamente evocare in questo processo le vicende dolorosissime che hanno colpito tante famiglie tarantine e che meritano solo il nostro rispetto e la nostra compassione, però devo pur prendere atto, di fronte a un ufficio di Procura che ha ripetutamente richiamato le culle vuote di Taranto, che in questo processo a noi non è mai stata contestata nemmeno una culla vuota. È singolare che l'ufficio di Procura, che ha la titolarità della contestazione e dell'esercizio dell'azione penale, ci contesti l'aggravante dell'evento di malattia e morte e non un solo reato di lesione o di omicidio colposo. E quando abbiamo posto il problema nella costituzione delle Parti Civili, che producevano documentazione sanitaria, le cartelle cliniche: “Mi è successo questo, quello, il tumore alla tiroide dipende da voi, vi addebito la morte di mio padre”. E noi abbiamo chiesto alla Corte: “Beh, allora, se è così, dobbiamo controdedurre, ci dovete consentire, vediamo queste cartelle cliniche, vediamo se era un fumatore, se non era un fumatore, ci dobbiamo difendere”. Si è detto: “No, perché qui noi dobbiamo non fare dei processi... non ci sono contestazioni di omicidio colposo e di lesioni colpose, quindi intenderemo la prova”, io così ho letto il senso della di più di un'ordinanza di questa Corte, come elemento di prova generica sulla messa in pericolo o sulla concreta poi

lesione dei beni di cui all'aggravante. Ma qui c'è un particolare, ribadendo, ritornando al tema dell'iperbole, che si è ritenuto e si ritiene di poter fare, di poter chiedere a voi, di ritenere la esistenza di questa aggravante, senza le contestazioni di omicidi colposi e lesioni colpose sulla base di una causalità epidemiologica e non di una causalità penale. So che se n'è parlato tanto e bene da colleghi veramente valorosi, anche se giovanissimi, beati loro e quindi non ritorno. Mi fa piacere ricordare, se avrò tempo lo dirò, che addirittura nel suo interrogatorio Assennato, nel suo esame dibattimentale ha detto: "Certo, la causalità epidemiologica è una cosa e quella penale è un'altra", hai detto un prospero, come si dice. Un bel problemino pure questo, perché che ne facciamo di questa prova. Quindi iperbole su iperbole.

Si è dovuto dire, come bene è stato ricordato, che la condotta è iniziata subito all'acquisto, avrebbe dovuto il gruppo Riva acquistare l'impianto siderurgico di Taranto e chiuderlo per adeguarlo, questa è la tesi che abbiamo sentito, nonostante avesse acquistato dalla mano pubblica. Non solo vi è un contratto che onerava l'acquirente di dover mantenere i livelli di produzione, cioè è una condizione del contratto, ci viene... Ecco, dicevo, proprio l'indifferenza ai fatti del ragionamento della Procura, proprio la distanza siderale, alla Procura non interessa quello che è accaduto, perché se io compro dallo Stato e lo Stato mi onera di mantenere i livelli produttivi ed occupazionali, come si può chiedere a me conto di non aver adempiuto all'onere contrattuale! Ma aggiungo di più. Se io acquisto da mano pubblica, dobbiamo immaginare - non è l'acquisto da un privato - che se nessuno, dico nessuno, cioè le autorità istituzionali pubbliche, preposte al controllo della salute pubblica mi dice mezza parola sul fatto che quell'impianto sia impattante, io devo presumere che stia acquistando, perché acquisto dallo Stato.

Per me rimarrà un mistero comprendere come mai in questa storia del disastro tarantino tutta la gestione pubblica precedente non ha costituito oggetto di analisi e di attenzione della Procura. Cioè, come si possa razionalmente sostenere che una condotta di disastro inizia nel momento in cui il privato acquista. Io non lo so! Non lo so, non l'ho capito, è un mio limite.

Cioè, la mano pubblica, che ha la responsabilità della costruzione, del concepimento, della allocazione dell'impianto dentro la città, con una città che è ricostruita attorno e che è stato gestito come è stato gestito, se i numeri delle emissioni con l'avvento dei privati crollano verticalmente, come sia potuto rimanere fuori.

Mi sono ricordato di un fatto che mi ha raccontato il Presidente Florido, che è qui e lo può confermare, lui era sindacalista dei metalmeccanici negli anni '80 all'Ilva, per capire la cultura dell'ambiente che c'era allora, lo sappiamo tutti. Dice che a volte avvenivano perfino delle risse tra operai perché si contendevano i bidoni dell'apirolio. L'olio tossico

dei trasformatori, che si mette nei trasformatori, che erano belli spessi, se li contendevano, perché poi ci davano una sciacquata con il detersivo e ci mettevano l'olio di oliva per le loro famiglie. Anni '80, eh! Però, noi stiamo parlando di questo, di questo stiamo parlando e il senso che si metta tutto in conto al privato che acquista dà un senso di ingiustizia, ma lasciamo perdere l'ingiustizia, è la debolezza intrinseca del ragionamento accusatorio, proprio genetica, originaria, è un ragionamento sbagliato signori Magistrati del Pubblico Ministero. Lo dico con rispetto, lo dico perché in questi anni ci siamo conosciuti, veramente ho apprezzato e ammirato l'impegno, la passione, in particolare del Dottor Buccoliero, che è un Magistrato appassionato, sinceramente appassionato per i temi dei quali si occupa e lo ha fatto con grande impegno, ma è così.

Ecco, allora, che l'Accusa si costringe a negare la prova, Avvocato Lojacono, non mi ripeto, è tutta carta, neanche un investimento, la prova dibattimentale vi ha detto 1.200 milioni, si dice che è carta. Si pretenderebbe che voi scriveste questo. Cioè, voi, alla fine di 270, dovrete scrivere questo, in una sentenza che sarà letta non poco, analizzata, commentata, dovrete dire questa assurdità, assurdità, perché non c'è altra qualificazione, questo non è un argomento e dovrete oltretutto rispondere alla domanda: ma perché il Pubblico Ministero non ha mandato un giorno... Come si chiama quell'Ispettore della Guardia di Finanza che ha fatto?

INTERVENTO FUORI MICROFONO – Mariani.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Mariani. Perché non ha mandato Mariani a vedere se era carta?

Cioè, se viene l'Ingegnere Valenzano e dice: "L'impianto di depolverazione non risulta eseguito", questo mi pare che è il termine. Arriva Lojacono e prima di Lojacono l'Ingegnere Fruttuoso che dice: "No, no, ecco qua". Il Pubblico Ministero dice che è tutta carta. Ma perché non ha mandato Mariani a vedere un attimo? Apprendiamo che è un palazzo di otto piani il depolveratore, o c'è o non c'è. Perché non ha chiesto alla Corte di farlo? Alla Corte era nei suoi poteri, fare una ispezione giudiziale, andavamo tutti all'Ilva a vedere se erano di carta. Dovreste spiegare perché non l'avete fatto, se doveste accogliere la tesi del Pubblico Ministero dovrete spiegare. È talmente evidente che è roba di carta, che non siamo... "Né il Pubblico Ministero ce l'ha chiesto, né abbiamo sentito noi il dovere, perché è pacifico, è tutta carta, sono 1.200, tutte chiacchiere di Fruttuoso". Complicato.

Ecco che l'Accusa si trincerava dietro un altro incredibile argomento, che essendo la prova scientifica e testimoniale dell'Accusa una prova fondata su parole di Pubblici Ufficiali, mentre la controprova difensiva è fondata sulla conoscenza di consulenti tecnici privati, per di più pagati - si lascia intendere profumatamente - da imputati che se lo possono consentire, non vorrete mettere in discussione le parole della Valenzano che è un

pubblico ufficiale. Questa storia del pubblico ufficiale è fantastica, se ce lo dicevate prima, risparmiavamo 200 udienze su 270 e la Corte non ci ammetteva la prova contraria, perché non so che pubblici ufficiali possiamo portare noi.

Forse si orecchia una certa giurisprudenza che dice: “Beh, la prova pubblica...”. A parte il fatto che in giurisprudenza, in Cassazione si trova la qualunque, questa sentenza c’è, ne prendiamo atto, si dice: “Quando il Giudice deve fare una valutazione comparativa...”. A parte che sappiamo che se ha i suoi periti, aderisce, se non intende aderire, ha un obbligo di motivazione sulla non adesione affievolito, nel senso che deve semmai spiegare perché si discosta, ma non è che da questo noi traiamo la conclusione che la prova peritale o la prova del pubblico ufficiale, il verbo e la prova controversa della consulenza privata è carta o è inquinata dall’interesse, come è stato poi ricordato bene. Parliamo, abbiamo portato - perché abbiamo potuto farlo - una serie di professionisti e di scienziati di fama anche mondiale, che secondo voi vengono qui a farsi poi dopo sbeffeggiare per aver detto cose senza capo né coda?

Ricordo l’esempio, per chiudere su questo discorso del pubblico ufficiale, ma guardate che sono i caposaldi dell’argomentazione accusatoria, eh! Questi sono i passaggi cruciali, poi dopo sono i dettagli. È rimasto esemplare, lo ricorderete, la vicenda dell’intercettazione telefonica Perli. “Abbiamo inquinato gli atti”, dice Perli a Riva in quella conversazione, secondo la Polizia Giudiziaria e poi secondo il perito Caforio, nominato. La Difesa, con il proprio consulente privato, è pagato, sicuramente, questo dice: “No”. Abbiamo impugnato gli atti. Io vi invito ad andare a rileggere quel verbale, 16 gennaio 2019, pagine da 31 a 45, la resistenza – poi il Dottor Buccoliero è un Magistrato bravissimo, di straordinaria efficacia, è proprio un Magistrato da Corte d’Assise, veramente – fisica all’idea che la Corte manifestava di dover necessariamente, a cui doveva necessariamente accedere, cioè di richiamare Caforio. E troverete lì le argomentazioni. No, ma per dire la convinzione veramente sincera. Si dice: “Scusate, la Polizia Giudiziaria ha detto che c’è scritto inquinare. Avete nominato il perito? Il perito è pubblico ufficiale, ha confermato inquinare. Ma abbiate pazienza, ma perché lo dobbiamo chiamare un’altra volta?”. Questo è, perché ce lo dice un consulente di parte prezzolato. L’avete chiamato, Caforio è venuto, ha detto: “Sì, effettivamente non è inquinare, ma impugnare”. Scusate l’esempio. Ecco perché dicevo il buon senso, sul tema consulenza privata o consulenza pubblica, penso che sia tombale un esempio del genere, per capire che cosa significa, entro che termini si deve muovere il Giudice, in che modo il peso specifico dell’incarico pubblico, soprattutto nella prova scientifica, ma non dovremmo fare più niente, non dovremmo fare più nulla, nulla nei processi penali.

Ed ecco allora che il Pubblico Ministero – e concludo su questa parte generale – deve esternare in parole che io trovo conclusive su questo punto, tutta la resa – diciamo così – alla insostenibilità della tesi accusatoria. Lo leggete nella requisitoria del Dottor Buccoliero, del 3 febbraio del 2021, a pagine 81 e 82 della trascrizione. Dice il Dottor Buccoliero: “Quindi è chiaro che nessun intervento di miglioramento ambientale di rilievo hanno effettuato i Riva, solo quando hanno capito – 2008/2009/2010 - che vi era una indagine importante sui loro impianti, hanno messo in moto una serie di ordini, che ovviamente poi non ha trovato granché di realizzazione”. E noi, basta guardare le date degli ordini, il 90% partono dal 2008 al 2009. “Ma come ho detto in apertura...”. Quindi questa affermazione, ribadisce quella fatta in apertura, quindi è l’imprinting del ragionamento accusatorio. “Ma, come ho detto in apertura, dobbiamo anche superare questo aspetto, Presidente”, dice il Dottor Buccoliero. Il vero punto cardine di questo processo non è se l’Ilva ha fatto o meno determinati interventi, se ha rispettato le MTD, se ha rispettato le BAT, se ha rispettato gli atti di intesa che gli poteva pure rispettare, ma dal punto di vista ambientale non avrebbero ovviamente... Non è questo il punto, il vero punto è – e questa è la risposta che deve dare la Corte d’Assise – in questi anni della gestione, Riva ha inquinato o non ha inquinato? Questo è il vero processo. Eccolo qua. Ha inquinato l’area determinato il pericolo della salute dei cittadini di Taranto? Questo è il punto una domanda, non se abbiamo un impianto adeguato alle BAT o non adeguato alle BAT, quello è assolutamente secondario. Che ci importa a noi se hanno rispettato la legge? Che ci importa! Ha messo in pericolo la salute dei lavoratori, ha messo in pericolo la salute degli abitanti, i quartieri vicino al siderurgico? Se la risposta è positiva, tutto quello che la Difesa dice che Ilva ha fatto sugli impianti non ha nessun rilievo. Non si può dire: ma io ho rispettato la legge. Non si può dire. Quale legge! Eccetera.

Qui poi c’è di nuovo il passaggio ennesimo sullo dolo: “Sanno che occorre intervenire per ambientalizzare l’impianto, ma non lo fanno, non lo fanno perché non gli interessa, a loro interessa soltanto la produzione”. Non è dolo intenzionale, nella stessa descrizione del Pubblico Ministero, colpa cosciente è questa.

Bene, di questa costruzione iperbolica, veniamo al mio assistito, il signor Girolamo Archinà è l’esempio più eclatante. Io, sin dall’arresto a novembre 2012, mi sono interrogato di cosa potesse aver determinato questa incomprensibile assurdità e, cioè, che questo signore, un signore per bene, umile, ragionevole, leale, potesse diventare, essere diventato, come è diventato l’emblema, il simbolo, il volto di questa inchiesta e del disastro ambientale.

Io voglio ricordare che quando inizia la condotta di dolo intenzionale, quindi di disastro ambientale, il signor Girolamo Archinà è ancora alle dipendenze – credo fosse

responsabile del gruppo Vigili del Fuoco, è possibile? Nel 1996, lei ha cessato come responsabile, era un dipendente dell'Ilva, dopodiché se ne va in pensione e inizia la sua collaborazione, è un rapporto di collaborazione esterna, per le relazioni istituzionali nel 2004, quindi parliamo di una attività di responsabile delle relazioni industriali dal 2004 al 2010, giusto? Sei anni. Diventa l'uomo simbolo del disastro ambientale che avete sentito raccontare e contro raccontare in questo processo per 270 udienze e talmente ne è convinta la Procura, che subiamo la richiesta più alta di pena insieme al proprietario dirigente dello stabilimento.

Come può contestarsi, poi vediamo la fondatezza, ma come si possono contestare i reati gravissimi che sono contestati e per cui si chiede la condanna di disastro e di avvelenamento, interno ed esterno, ad una persona legata alla società da questo breve contratto di collaborazione, pacificamente estraneo ad ogni responsabilità di tipo gestionale e strategico dell'impianto? Non c'è, non ha mai svolto, non aveva i poteri per poterlo... Cioè, non aveva nessun potere decisionale. Non è che dice: mettiamolo o non mettiamolo questo filtro, facciamolo o non facciamolo. Cioè, non è. Quindi, come potrebbe avere concorso alla mancata ambientalizzazione degli impianti o alla omissione – come viene contestata ampiamente – degli interventi strutturali, a tutela e garanzia della sicurezza dei lavoratori all'interno dell'impianto. Un signore che non ha nulla a che fare con queste...

Voglio dire ai Giudici Popolari, che in particolare le condotte omissive e noi qui abbiamo una condotta complessivamente connotabile, condotta omissiva per poter dire a qualcuno e imputarlo penalmente: “Tu non hai fatto questa cosa”, occorre che lui abbia il potere di farla. È chiaro? Non è che chiunque non ha fatto una cosa, risponde di non averla fatta. Sei responsabile penalmente se sei titolare di una posizione di garanzia o se sei titolare di un potere che ti si contesta non avere esercitato. Io vi sarei grato se questo principio lo teneste ben chiaro per la posizione di Girolamo Archinà.

Quindi, in una contestazione di disastro, che è tutta una contestazione di condotta omissiva, come è stato ben detto per stratificazione successiva nei 17 anni, “non ha fatto questo, non hai fatto quello, non hai fatto quell'altro”, voi mi dovete dire quali sarebbero i poteri che il signor Archinà non ha attivato, concorrendo per la sua parte a non ambientalizzare gli impianti. Come si può contestare e chiedere la condanna a conclusione di questo processo? Al signor Archinà la condotta di “rimozione e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, per avere collocato - condotta commissiva - o comunque omesso di gestire in maniera adeguata – omissiva – impianti ed apparecchiature idonee ad impedire lo sversamento di una quantità imponente”. Archinà, responsabile delle relazioni esterne. Non parliamo di tutti i capi I),

di tutti i fatti al cui al capo l), fatti strettamente connessi alla responsabilità di gestione tecnica e amministrativa dell'impianto, che non ha mai avuto, eccetera.

Bene, la spiegazione, l'intenzione, l'idea che l'Accusa ha del ruolo di Archinà, la spiegazione che si pretenderebbe di dare alla sua attività di concorso, la leggete nella contestazione dell'associazione per delinquere, dove egli è partecipe, non costituire. Si dice, credo che questo immagini, non credo che questo immagini, questo ci ha detto l'Accusa: "Forniva il suo fondamentale apporto nella realizzazione dei reati scopo del sodalizio – che sono l'avvelenamento, l'abbiamo detto, il disastro – operando (dice il capo di imputazione) per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie all'esercizio delle attività produttive al di fuori dei limiti di legge". Benissimo, quindi noi qui innanzitutto dovremmo aver provato in questo processo che Ilva abbia ottenuto delle autorizzazioni necessarie all'esercizio delle attività produttive al di fuori dei limiti di legge, questa è la prima condizione indispensabile; la seconda, che lui abbia concorso, il signor Archinà, ad ottenerle.

Io mi domando: a che cosa fa riferimento il capo di imputazione per associazione per delinquere?

Perché, dico: non può essere la vicenda AIA. Non può essere la vicenda AIA per una ragione molto semplice, perché a nessuno dei coimputati, cioè dei soggetti che sono accusati di avere – adesso diciamo così – illecitamente concesso l'AIA a Ilva, nessuno di costoro, Pelaggi, Ticali, Perli, concorrono nel disastro dell'avvelenamento. Io non entro ancora nel merito, io concorro nel reato descritto dell'AIA, il mio contributo è perlomeno pari, ma di gran lunga inferiore, anzi vi anticipo, non abbiamo capito quale sarebbe il contributo di Archinà nella vicenda AIA, avete descritto ingiustamente e si è difeso in modo eccezionale con Raffele Della Valle l'Avvocato Perli, è un Avvocato di qualità straordinaria, che è stato maciullato in questa vicenda, tuttavia Perli che sarebbe – secondo l'Accusa – il protagonista dell'AIA, però con quella condotta non concorre nel disastro, nell'avvelenamento e Archinà sì?

I Giudici Popolari devono sapere che i capi di imputazione rilevano per quello che dicono e anche per quello che non dicono. Non è che uno dice: "Va be', si saranno distratti". Se non hanno contestato a Perli, a Ticali, a Pelaggi, attraverso quella condotta illecita, autorizzazione necessaria un esercizio, non la possono contestare neanche ad Archinà. È una contraddizione irresolubile. Quindi non può essere l'AIA e che cosa sarà?

Lo stesso discorso vale per le strabilianti concussioni. Devo dire, qualche processo di concussione l'ho fatto, io delle concussioni concepite come quelle a Romandini, Morrone e Assennato non le avevo mai viste, ma vale lo stesso. Vale lo stesso. Cioè, che cosa si vorrebbe dire? Che con la vicenda Romandini, dove non si è ottenuta nessuna autorizzazione, quindi non c'è neanche la conseguenza, ma dico per dire, con

quella condotta, dato che lui si impegna – vedremo in che cosa – sulla discarica Mater Gratiae, lui dà il suo contributo in quel modo concorrente ai reati gravi di cui deve rispondere e Florido e Conserva no. Non è possibile, non si può. Quindi di che starà parlando, di Assennato, della concussione Assennato?

Ma il Presidente Vendola, mi spiace doverlo nominare, persona di cui ho una grande ammirazione per la sua storia politica direi, condivisibile o meno, ma adamantina, che si trova catturato in questa fiera delle assurdità, ma allora innanzitutto Vendola dovrebbe concorrere, è il Presidente della Regione.

Quindi, già nella descrizione dei capi di imputazione, attraverso la spiegazione che ci vogliono dare, attraverso l'associazione per delinquere, siamo di fronte al collasso logico del ragionamento fondativo della contestazione nei confronti di Archinà.

Liberti, che naturalmente è il fatto più grave che ci viene contestato di quelli, si dice: “Tu hai corrotto per ottenere una consulenza tecnica del Pubblico Ministero che proteggesse gli interessi di Ilva in danno dell'ambiente”, su questa condotta, che sarebbe l'unica che avrebbe una parvenza, ma solo una parvenza di argomentazione logica, sappiamo esservi una assoluzione passata in giudicato, la sentenza Primerano, che ha condannato Primerano per il falso in perizia, per il falso ideologico, ma ha escluso sin dalla sentenza di Primo Grado, confermata in Appello e definitiva in Cassazione, ha escluso che in base a principi notori e pacifici di persone in concorso al reato, che potesse essere questo il percorso per ritenere rilevante penalmente un contributo, in quel caso di Primerano, vale naturalmente per Archinà, per i reati più gravi.

L'Accusa nei confronti di Archinà è interamente costruita, Signora Presidente e signori Giudici, interamente costruita sul materiale intercettativo. Ora, questo sarebbe già un bel problema, perché si dà al materiale intercettativo in questa indagine, ma è una tentazione diffusa, un valore che il materiale intercettativo non ha e non può avere. Cioè, l'idea che quello che si dice in una conversazione telefonica equivale a una specie di verbale davanti al notaio. Qui dici: “Ma hai detto questo, non hai detto questo. Come mai hai detto questo?”. La conversazione telefonica è una conversazione dove esprimiamo la nostra totale libertà morale, ci esprimiamo come vogliamo, diciamo quello che vogliamo, sacramentiamo i santi, minacciamo di morte qualcuno, gli vorrei fare questo e gli vorrei fare quello, usiamo espressioni colorite. Il problema in un processo penale è se quelle dichiarazioni e quelle conversazioni trovano riscontro in una condotta materiale che rientri nella fattispecie. Ci avete fatto una testa così sul maestro dell'insabbiamento, fra l'altro fraintesa in quella conversazione, perché ha il senso un po' quasi di un rimprovero. Comunque, io non ho capito con che – anche il Dottore Epifani – passione lo chiamavano maestro dell'insabbiamento. Quindi, quale fatto

penale facciamo derivare dall'essere stato qualificato da un terzo, dice: "Ma lei, che è il maestro degli insabbiamenti". Cioè, a che cosa fate riferimento, a quale insabbiamento? Il reato di insabbiamento non c'è. Anche se ci fosse, uno dice: "Sei il maestro degli insabbiamenti". Non è che se qualcuno dice "sei il maestro degli omicidi, tu hai commesso degli omicidi. Si andrà a vedere che cosa hai fatto. Quindi, la valorizzazione delle parole come se fossero dei punti di arrivo e non dei punti di partenza di un ragionamento, è la caratteristica. D'altro canto... No, la seconda caratteristica che vedremo molto bene è che il materiale intercettativo, se lo vogliamo usare, lo dobbiamo usare tutto. Eh, questo è il problema! Se ci mettiamo a fare la selezione delle telefonate, il cherry picking ci ha insegnato il Professor... Il cherry picking, se io dico: "Mi prendo questa, questa e questa", siamo tutti rovinati, siamo intercettati. Perché se si decontestualizzano e se tu mi valorizzi quella, addirittura un'espressione all'interno, ma non parli del prima, del durante e del dopo, tu hai manipolato il materiale telefonico. Chiaro?

Vorrei – e concludo su questo – fare due citazioni storiche, che significheranno qualcosa, la storia ci insegna sempre tutto, più o meno. Il Cardinale Richelieu, nel 1600, Primo Ministero nominato da re Luigi XIII, dice: "Datemi sei righe scritte – allora non c'erano le intercettazioni – del più onesto degli uomini e vi troverò una qualche cosa sufficiente a farlo impiccare". Richelieu nel 1600. Fouché, personaggio non da poco, giacobino della prima ora, poi processa Robespierre, poi va in esilio, poi diventa Ministro di Polizia, da Ministro di Polizia, da tecnico della materia, dice più o meno la stessa cosa. Ma la voglio citare, la dice quasi due secoli e mezzo dopo: "Datemi lo scritto di chiunque e vi assicuro che isolando una frase dal contesto, sarò in grado di inviarlo sul patibolo". Che è esattamente quello che si è inteso fare, come dimostreremo, con Girolamo Archinà.

Da ultimo, ho trovato straordinariamente grave che nella argomentazione delle requisitorie dei pubblici Ministri siano stati, salvo errore, ma ho chiesto se potesse essere stato un mio errore, non ho letto una parte delle trascrizioni, la Pubblica Accusa non si è misurata nemmeno per un momento con le pronunce del Giudice Amministrativo sui fatti decisivi di questo processo. Basterebbe il tema benzoapirene. Cioè, noi abbiamo un sistema istituzionale che è concepito non certo modo. La legittimità degli atti amministrativi la giudica innanzitutto il Giudice Amministrativo, TAR e Consiglio di Stato, che si sono pronunciati in modo decisivo, clamoroso su queste vicende. Non è che io ho sentito il Pubblico Ministero che dice, non condivido e disapplico, chiedo che si disapplichi la decisione per questa ragione, quest'altra, quest'altra, semplicemente non c'è, sono state obliterate. Parlo in particolare della sentenza relativa alla Mater

Gratiae e quella clamorosa sull'ordinanza sindacale del 7 giugno. Quindi, i documenti presupposti e, cioè, documento ARPA del 4, poi quello successivo del 21, la lettera del 21, eccetera.

Benissimo, andiamo al primo capo di imputazione, vicenda Romandini. So che è stata ricostruita fino allo sfinimento in tutti i suoi passaggi, io la ripercorro, non vi fate impressionare dal numero delle pagine qui che sono tutte citazioni che io devo fare. Dunque, noi rispondiamo di aver tentato di conculcare, nientedimeno, il Dottor Romandini, per che cosa? Perché non è facilissimo, c'è una doppia imputazione, perché si dice, siamo al capo u), con il concorso Girolamo Archinà... Perché questi sono reati dei pubblici ufficiali, la concussione la commette il pubblico ufficiale, è l'estorsione del pubblico ufficiale, quindi una estorsione qualificata. Girolamo Archinà avrebbe concorso. Vedrete che un mistero, un mistero della fede questo qui di capire in che modo Girolamo Archinà avrebbe concorso a questa presunta tentata concussione, ma lo vedremo a breve, per atti idonei diretti in modo non equivoco a fare assumere un atteggiamento di favore. Io dicevo, io non ricordo altre concussioni concepite in questo modo, per la genericità delle affermazioni: "...idonei a costringere il dirigente ad assumere atteggiamenti di generale favore nei confronti di Ilva, in riferimento a richieste da queste presentate per autorizzazioni in materia ambientale, attraverso pressioni reiterate, minacce di licenziamento, affinché adottasse a vista provvedimenti favorevoli a detta azienda, anche in assenza delle condizioni di legge". E poi si dice: "...comunque senza alcun esame approfondito delle pratiche, in particolare la determina Mater Gratiae". Allora, che cosa devo intendere io, che dobbiamo rispondere anche di altre concussioni? Ma noi alla fine, neanche Romandini ci ha saputo dire: "Ma quali sarebbero queste altre pratiche dell'Ilva sulle quali sarebbe stata effettuata questa pressione da parte di Florido, Conserva, con Archinà che spinge? Perché se non sappiamo neanche di quali sono, io non so di che cosa devo parlare", quindi devo immaginare che si è ridotta l'imputazione alla sola seconda parte e quindi alla discarica Mater Gratiae.

Bene, io vi dico subito il risultato della – spero breve - analisi di questa imputazione. Se c'è una condotta non mi permetto di dire concussiva, ma di quelle condotte della Pubblica Amministrazione dove allinea l'istigazione alla concussione è del Dottor Romandini nei confronti di Ilva e non viceversa. Qui se c'è una condotta adottata in spregio, in spregio della legalità e con un esercizio tracotante, arrogante, inconcepibile di un amministratore nei confronti di una importante azienda, questo è il caso. E non lo dico come valutazione mia, ma per i fatti che descrivono la vicenda. Cominciamo con il dire che si tratta di una richiesta, come è stato chiarito, di ambientalizzazione. Ilva chiede di

poter fare una discarica interna, a proprie spese. Viene autorizzata. Dato che siamo nel paese che siamo... Perché io trovo incredibile che in questo processo, personaggi come il Dottor Romandini diventano gli eroi contro i quali viene commesso il crimine e il sintomo del crimine. È incredibile! Noi conosciamo come funziona la Pubblica Amministrazione nel nostro paese. Il 4 aprile 1998 viene chiesta, delibera della giunta novembre 1998, si comincia a costruire questa cosa. Che cosa mi interessa sottolineare? Che negli anni si opera con gli stati di avanzamento. Cioè, si fa, si costruisce e a mano a mano gli stati di avanzamento, che sono ampiamente documentati nei documenti che sono stati prodotti dalle Difese, quindi per fortuna do per letto, quindi gli stati di avanzamento, cioè l'impresa, il privato, voi dovete mettervi... Perché in questo percorso, che faccio a fianco di Girolamo Archinà, io vorrei vedere fatti di cui già si è parlato, però guardatela dall'ottica e quando sarà il momento dall'ottica del responsabile delle relazioni istituzionali. Io sono un'impresa, chiedo di fare una discarica interna, vengo autorizzato nel 1998, comincio a lavorare, ci metto i denari, ti faccio controllare sei stati di avanzamento, non uno, sei. Cioè: "Abbiamo fatto la guaina, eccetera, venite a vedere". Va il tecnico, guarda la guaina. "Tutto a posto, possiamo andare avanti?". "Sì". Questo significa - va bene? - lo stato di avanzamento. Benissimo. In tutti i controlli effettuati sugli stati di avanzamento non viene fatta dalla Provincia una sola obiezione, di nessun genere. "Perfetto, il lavoro è perfetto", va avanti.

Lo riconosce anche Romandini, 24 aprile 2018, il suo esame, pagine 81 e 82, al mio controesame deve riconoscere, hai un dato documentale, comunque lo riconosce, nessuna obiezione è stata sollevata dalla Provincia nei sei stati di avanzamento. Va be', non perdiamo tempo.

Il 31 luglio 2007 è completata la discarica e un'azienda immagina che se io ti ho fatto vedere - mi viene in mente una barzelletta, ma è troppo salace - tutti i santi passaggi di questo mondo, adesso tu me la autorizzi questa benedetta, perché ci ho messo un sacco di soldi, te l'ho chiesto dieci anni fa, sei venuto lì, adesso me l'autorizzi. Chiede l'autorizzazione, istanza per l'autorizzazione all'esercizio. Attenzione, all'istanza viene allegata anche una documentazione tecnica ulteriore, perché? Perché intanto è intervenuto un certo decreto. Per dire, ma proprio il rigore e il rispetto delle procedure amministrative che c'è da parte dell'azienda. Decreto legislativo 36/2003, aveva modificato dei criteri, quindi dice: "Guarda, io ti do...". Quindi è entrata in vigore nelle more della realizzazione, ma 2003. Cioè, quando entra... Perché Romandini lo richiamerà. Ma intanto nel 2003, ma la Provincia aveva fatto o tre o quattro ulteriori controlli di stato di avanzamento, ti aspetti che l'ente di dice: "Guarda, aspetta un attimo, fermo lì", perché nel 2003 è intervenuta una... modificati i criteri, vediamo un attimo se sono adeguati. Non è che tu mi fai andare, mi dici che va tutto bene, vado

avanti fino al 2007, poi si sveglia una mattina un funzionario e dice: “Ma il 2003?”. Là, per di più, l'azienda li ha documentati, cioè presenta sei faldoni che documentano la conformità della discarica anche ai requisiti prescritti dal Decreto Legislativo del 2003 che, nel frattempo, è entrato in vigore. Va bene?

Siamo al 31 luglio 2007, quando risponde per la prima volta il Dottor Romandini? Tre mesi dopo, tanto per cominciare. Dice: “No, guardate, non siamo competenti – lo sapete, di questo se n'è parlato – di ritenere che essendo così, così e colà - non voglio entrare nel merito – l'istanza deve costituire integrazione del procedimento in corso nel rilascio AIA”. Questa è la tesi, tre mesi dopo dice: “Aspetta, non sono più competente io, perché c'è l'AIA, se ne deve occupare l'AIA”. Viene fatta una obiezione di tipo ambientale qua? Cioè, il Romandini dice: “Scusate, avete fatto una porcheria che rischiate di avvelenare Taranto, fermi tutti”. Perché questa è la narrazione grottesca che è stata fatta in questa vicenda. Si dichiara incompetente, dice: “Non sono io”. Ilva risponde: “Nossignore, sei competente tu, sei competente tu, leggi le cose, studiatele, sei un funzionario, o ci fai, o ci sei, in base all'Articolo 17 del Decreto Legislativo 59 del 2005”. Ilva risponde con una nota del 23 novembre del 2007, dice: “Leggi l'articolo”. Che dice questo articolo? Me lo sono andato a guardare, anche se io non ho la pazienza dell'Avvocato Lojacono, che non so come diavolo abbia potuto fare il lavoro strepitoso che ha fatto. Articolo 17: “Ove l'autorità competente non provveda a concludere il procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione integrale ambientale entro i termini previsti dal comma 12, si applica il potere sostitutivo di cui all'Articolo 5, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, cioè se l'AIA non si è conclusa rimane la competenza dell'ente Provincia”, in questo caso. Chiaro? Ilva glielo scrive, dice: “Guarda, stai sbagliando”.

Bene, non basta, anche il Ministero dell'Ambiente formalizzava la propria posizione, nota 15 novembre 2007, in riscontro alla lettera della Provincia. Perché la Provincia dice: “Senti, noi ci siamo dichiarati incompetenti, che cosa ne pensi?”. Il Ministero: “In base all'Articolo 17 – cioè, quello che vi ho letto e che era scritto dai criminali dell'Ilva – fino all'attuazione delle disposizioni – scrive, sto leggendo testualmente la risposta del Ministero – contenute nell'AIA, le preesistenti autorizzazioni, nonché le attività relative, non sono sostituite, le competenze”. Poi dice una cosa in più: “Ai sensi dell'Articolo 4 – bim, bum, bam, che non vi sto a dire, anzi, ve lo dico, perché rimane la trascrizione - comma 4, del Decreto Legislativo 59 del 2005, i contenuti tecnici del Decreto Legislativo numero 2003, numero 36, sono per legge sufficienti ad assicurare l'esercizio dell'impianto conforme alla normativa AIA”. Una Pubblica Amministrazione - mi faccia dire solo questo, Presidente – che non ha retropensieri,

diciamo così, si spiccia ad autorizzare quella...? Chiaro? Se parliamo in modo serio e tra persone per bene.

Nel frattempo sono trascorsi sei mesi dalla comunicazione del 24 ottobre 2007, ma il Dottor Romandini continua a non rilasciare l'autorizzazione. Che fa Ilva? Invia alla Provincia una nota, dice: "Volete cortesemente sbrigare...". Ha risposto il Ministero: "Tra l'altro – dice in questa nota, nota 38 della Direzione Ilva, del 23 aprile 2008 – oltre quanto già stabilito dal già citato Articolo 17, è intervenuta un'altra norma di legge che ci dà ragione e che sarebbe il 32 bis, Articolo 32 bis, della Legge 31 del 2008, che ha ulteriormente confermato che nelle more dell'AIA da parte dell'autorità competente, le autorità preposte al rilascio dell'autorizzazione di settore devono provvedere alle medesime autorizzazioni". Quindi interviene un terzo supporto normativo. Niente da fare.

Ma noi non abbiamo ancora sentito un'obiezione di tipo ambientale, non c'è. Qui si combatte sulla competenza finora. Romandini finalmente si pronuncia e siamo a maggio 2008. Cioè, qua ogni volta passano – non so - tre mesi, quattro mesi, chiaro? E fa una nota in cui fa due obiezioni ad Ilva. Primo: che il Comitato Tecnico Provinciale ha stabilito che la ditta deve presentare adeguamento - attenzione, non specifica quale adeguamento, deve presentare adeguamento, sarà una delle censure più trancianti del Tribunale Amministrativo, perché dirà: "Scusa, ma tu che diavolo di amministrazione sei?". Tu scrivi e dopo tutto questo dici: "Ti devi adeguare" e non mi dici a che cosa mi devo adeguare? – sempre al Decreto Legislativo 2003, cioè al progetto ex Decreto Legislativo 36/2003". 2003, non l'hanno chiesto durante le fasi di avanzamento, me lo tirano fuori ora, dopo aver tirato fuori la storia della competenza e avere avuto le risposte che hanno avuto, me lo tira fuori nel 2003.

Passano altri quattro mesi e il Ministero... Ah, aggiunge un'altra cosa, perché è così, perché vi dicevo comportamenti che pongono le condizioni di eventuali comportamenti concussivi o, comunque, che sono frutto di una cultura della burocrazia e dell'amministrazione, da me devi passare, decido io quando, come e quando mi pare. Questo è.

Aveva aggiunto, già che c'era il Dottor Romandini, per non farci mancare niente, una nuova obiezione, oltre a questa nella nota ad Ilva. Dice: "Guarda che ho chiesto al Ministero dell'Ambiente se intanto il limite temporale previsto per la realizzazione della discarica, cinque anni, di cui all'autorizzazione, nuovo limite introdotto da una legge Articolo 26, comma 6, Decreto Legislativo 152 del 2006", guardate cosa è andato a cercare, che ha fissato un termine che se in cinque anni non realizzi dall'autorizzazione, va tutto a monte, ho chiesto se sia da estendere anche alla discarica in questione. Cioè, se questa

norma sia retroattiva. Dobbiamo vedere, perché dovesse essere retroattiva, sono passati cinque anni. Ma non c'è ancora nessuna questione ambientale, sono le cose su cui ha costruito la sua candidatura a sindaco dicendo: "Io ho fatto la lotta all'Ilva". Tutte chiacchiere, non c'è niente di ambientale qui, non c'è nulla, non dice: "Sta infiltrando, infiltra, è pericolosa", niente!

La storia della guaina di cui parla viene dopo Romandini. Romandini se ne va e nessuno ancora ha parlato del problema della guaina. Quindi, io sto parlando della concussione Romandini. Finiamo questa. Dice: "Quindi, non è che tante volte è retroattiva?". Il Ministero gli dice, gli risponde: "Ma niente affatto". Mi interessa richiamare la pretestuosità di questa richiesta, perché basta leggere la norma di cui lui chiedeva la interpretazione. Vedete cosa dice il comma 6: "I progetti sottoposti alla fase di evoluzione devono essere realizzati entro cinque anni". È la nuova norma. Poi conclude così: "I termini di cui al presente comma si applicano anche ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 16 gennaio 2008". Cioè, è una norma che esplicita la irretroattività, lui chiede un parere. "E se invece fosse retroattiva", dice? Gli punge vaghezza che nonostante la testualità, potrebbe essere... "Fammi chiedere, va". Passano altri quattro mesi e il Ministero gli risponde, mi limito a dire solo, nota del 22 settembre 2008: "Nossignore, leggi la legge, non ha carattere retroattivo".

Siamo a settembre 2008, nessuna obiezione di tipo ambientale è stata sollevata, finalmente si decide il Romandini a scrivere, con nota del 24 aprile 2008, che è in corso l'iter amministrativo propedeutico al rilascio dell'autorizzazione. È in corso. Guardate l'arroganza, la tracotanza, il disprezzo per il privato che entra in contatto con la Pubblica Amministrazione. Cioè, dopo tutto questo ti dice: "Stiamo lavorando, stiamo lavorando per voi".

Sono passati tredici mesi dalla presentazione dell'istanza, questa è la famosa dichiarazione che fa inferocire l'Avvocato della Provincia, perché dice: "Tu, in questo modo, dopo aver fatto tutto quel casino – chiedo scusa per l'espressione – sulla competenza, hai riconosciuto la competenza". Il TAR dice infatti: "Hai riconosciuto la competenza". Questi sono i fatti, eh!

Allora, guardate Romandini come spaccia la storia che vi ho raccontato ora, documenti alla mano. Sono al verbale del suo esame, foglio 22 e seguenti, udienza del 24 aprile 2018: "Ebbi modo di dire al Presidente che dare l'autorizzazione a una discarica è come dare la patente di guida ad una persona. Dissi che una persona o qualunque uomo che vuole guidare, deve prendere la patente e per fare questo deve superare i test. Per cui, se una persona ha una vista imperfetta, ha la prescrizione degli occhiali, ma se una persona non

vede, è cieca, questa è il termine, non può guidare l'auto. Dare l'autorizzazione a questa discarica vuol dire dare la patente a un cieco, perché manca – guardate la millanteria – il presupposto giuridico dell'autorizzazione e, quindi, avere per esempio – fatto nuovo, di cui non avete sentito parlare fino ad ora – tutti i pareri o i requisiti geologici”. Ne avete sentito parlare voi nel carteggio? “Sarebbe stato dare una patente a un cieco. Mancava la base, era cieca, non poteva guidare, non potevo lasciare assolutamente... Sarebbe stato un atto illegittimo. Quindi loro mi inducevano a fare il contrario, con minacce, ritorsioni, tentativi di aprirmi procedimenti disciplinari”. Io il tentato procedimento disciplinare non l'avevo ancora sentito, pensavo ci fosse un procedimento disciplinare infondato, ma il tentato procedimento disciplinare. “Una serie di vessazioni che posso descrivere e che posso documentare”, ma di cui non sappiamo nulla. La patente al cieco. Bene, andiamo avanti.

Presidente, taglio, si ricorre al TAR, si impugna il silenzio, il TAR prende le decisioni che prende e voi del TAR, signori Magistrati del Pubblico Ministero, voi con il TAR vi dovete confrontare. Perché se noi parliamo di operare nella legalità o fuori dalla legalità, come facciamo a disinteressarci di quello che dice il Giudice della legalità amministrativa.

In breve, il TAR ordina, da un termine gli dice: “Basta, finiscila con tutte queste chiacchiere, entro dicembre se devi fare degli ultimi accertamenti falli, perché tu ti devi muovere”. Romandini riapre il procedimento amministrativo, convoca una conferenza dei servizi, Ilva lo diffida, gli dice: “La conferenza dei servizi c'è già stata”. Niente, convoca la... C'è già stata nella fase precedente. Sono passati diciotto mesi e alla fine Romandini, 31 luglio 2007, nega l'autorizzazione. Perché dice che la documentazione tecnica non è adeguata al Decreto Legislativo 2003, Determina 206 del 15 dicembre del 2008, nega l'autorizzazione per due ragioni: “Non è adeguata alle disposizioni del suo famoso Decreto Legislativo del 2003, sul quale il Ministero aveva detto e ribadito” e poi perché, un fatto nuovo che irrompe in questo momento: “Manca agli atti del Settore Ecologia di questa Provincia l'assenso espresso degli enti addetti di controllo, cioè ARPA Puglia e A.S.L. SISP”, questo compare per la prima volta nel provvedimento negatorio.

Attenzione, è importantissimo. Anticipo, perché sennò andiamo troppo per le lunghe, il TAR dirà: “Guarda che i due pareri dell'ARPA li devi chiedere tu, non li deve chiedere l'Ilva”. Questo dice la sentenza del TAR. Cioè, la sentenza del TAR dice: “Ma basterebbe questo per descrivere la gravità inaudita del comportamento di Romandini”. Cioè, dice: “Ma come, tu rigetti, tu ti ostini a non dare, perché dici che non c'è il parere che devi chiedere tu. E sei tu che devi chiederlo, ammesso che debba essere chiesto”.

Motivi aggiunti, la Provincia si costituisce, dopo i motivi aggiunti, butta dentro a questo punto un documento tecnico, in cui per la prima volta fa un'elencazione di questioni tecniche di cui non ha parlato nessuno fino a questo momento. "Copertura finale della discarica, differente modalità di ancoraggio dei teli in HDPE, mancata realizzazione dell'impianto biogas, verifica del rischio di esondazione calcolata sulla base delle piogge". Cosa di cui non ha parlato nessuno, che non sono state contestate a Ilva in nessuna forma, in nessun modo. Nessun cenno, neanche qui al tema della impermeabilizzazione, che ha costituito, nelle scarse devo dire, perché capisco, anche il Dottore Epifani si rende conto, argomentazioni su questa concussione, che il tema della impermeabilizzazione nemmeno in questo documento tecnico al TAR viene nominata, non c'è ancora l'impermeabilizzazione. Diranno i testi che sorge con Morrone e non con Romandini, quindi il tema della impermeabilizzazione non riguarda Romandini.

Devo correre, devo correre, perché sennò non ci muoviamo più. Citavo testualmente il Dottore Epifani, ma non c'è bisogno. Comunque, requisitoria del Dottor Epifani, pagina 15/16, che attribuisce il tema della impermeabilizzazione a giustificazione della condotta di Romandini, vi ho dimostrato che fino a quando Romandini rimane in carica e cioè siamo, quando va via adesso ho perso il filo... A settembre 2009, la questione dell'impermeabilizzazione, non ne ha mai parlato nessuno, quindi se ne fa vanto il Romandini senza nessuna ragione.

Che la questione della impermeabilizzazione nasca dopo Romandini, quindi con Morrone, lo conferma Morrone nel suo esame, 9 maggio 2018, pagina 97, a domanda esplicita dell'Avvocato Luca Perrone; lo dice il teste Di Michele e non leggo Presidente, perché sennò veramente andiamo lunghi, verbale dell'8 maggio 2018, pagina 148; lo ribadisce il successivo, perché l'esame dura il giorno successivo, 9 maggio, pagina 9. Questo lo voglio leggere, Di Michele: "Non mi sembra che fino al 2010 siano emersi elementi tecnici di criticità, l'elemento tecnico di criticità, che era questo problema sulla permeabilità, esce fuori nell'esame che avviene in quel periodo. Prima non c'era, non era emerso".

Quindi, Romandini è fuori dal tema della permeabilità, Romandini ha disseminato di pretesti l'intenzione di non dare questa autorizzazione perché forse, semplicemente, convinto che dovesse essere dentro l'AIA, non ha accettato che la sua idea di incompetenza non fosse stata accettata e ha immaginato ogni tipo di pretesto, ma nessun tema di tipo ambientale. Anche il 9 maggio, a domande dell'Avvocato Rossetti, ribadisce il teste, soprattutto lo attesta la relazione tecnica del Comitato Istruttore della Provincia dei primi mesi del 2010, che ha prodotto l'Avvocato Annichiarico, in sede di controesame Morrone, rimando senza citare per brevità alle pagine 98 e 99 del verbale dell'udienza

dell'8 maggio 2018. Le parole scritte dalla sentenza del TAR sono di una durezza che io non so come sia possibile che un'ipotesi accusatoria non si misuri con questo. Il TAR emette sentenza il 18 giugno 2009 e dice che la determina dirigenziale è caratterizzata da un evidente difetto di motivazione, che la Provincia non poteva trincerarsi – sono parole testuali del TAR – dietro un generico giudizio di inadeguatezza. Quando ha detto: “Vi dovete adeguare”. Adeguare a che? Delle stesse disposizioni tecnico-normative del Decreto Legislativo 36/003, ma doveva evidenziare in quali punti la realizzazione della discarica non potesse essere considerata in linea. Anche i rilievi formulati dalla Provincia, qua che siete venuti, dice il TAR, con il documento tecnico, la copertura, il telone, eccetera, qua me le venite a fare, dice il TAR? Le avreste dovute contestare all'azienda e dare la possibilità o di rispondere, o di adeguarsi, non che me li date qui adesso dicendo: “Guardate, il telone non si può mettere”. Dice: “Avrebbero dovuto essere vagliati nel procedimento amministrativo e costituire oggetto, se non risolti di idonea e analitica motivazione, in modo da permettere una concreta possibilità di rimuovere eventualmente i punti problematici – e vedete qui cosa dice il TAR - così salvando un'attività realizzativa che appare del tutto irrazionale porre nel nulla per ragioni esclusivamente formali”.

Ma che cosa deve dire di più il TAR, ma che cosa c'entra la tematica ambientale qua, ma che cos'è questo eroismo di questo signore? Ma lo possiamo indicare ad esempio da parte di Magistrati della Repubblica, in un'aula di un Tribunale della Repubblica, di una Corte d'Assise un personaggio del genere? Ma può diventare un eroe della lotta ambientale contro i criminali dell'Ilva? Ma sono cose da non credere ai propri occhi, leggendo le cose! Romandini va via giustamente il 30 settembre, ve l'avranno spiegato naturalmente i difensori, il minimo che possa fare un Presidente di una Provincia e un Assessore, di cacciarlo fuori. Avrebbero dovuto farlo molto prima! Ma, soprattutto, perché vengono diffidati da Ilva. Ilva perde la pazienza e dice: “Adesso vi facciamo una causa per danni che vi caviamo la pelle” e gli notifica, perché dice: “Adesso basta, c'è pure il TAR, adesso basta. I danni. Florido e Conserva vanno da Romandini dopo aver ricevuto la diffida, lo dice addirittura la Presidente. Nel verbale, a un certo momento del controesame su questo punto, è la stessa Presidente che dirà: “Beh, insomma, si è capito che c'era stata la diffida”. Cioè, il Presidente della Provincia riceve una diffida, subirà dei danni perché questo si comporta in questo modo, è ovvio che va a sollecitare e gli dice: “Ti vuoi muovere, sì o no?”. Diventa una minaccia che ha conseguenze sulla ricaduta della tutela ambientale. È la distanza siderale dalla realtà del ragionamento e del racconto della Procura, rispetto alla verità dei fatti. Le pressioni nascono dopo la diffida e sarà significativo – e concludo con questo sulla vicenda Romandini – che

questo signore è stato già valutato sia dalla Procura della Repubblica di Taranto, che dall'ufficio G.I.P., quando denunciò analoghi comportamenti asseritamente concussivi nei suoi confronti, ancora una volta, da parte di Florido, Conserva e Specchia, credo che ne abbiate già ampiamente detto e anche letto forse, quindi è inutile che mi ripeto, nel quale però solo una cosa voglio leggere, anche perché – devo dirlo – la G.I.P. è la Dottoressa Todisco, quindi mi fa piacere leggere questa sua valutazione: “Ebbene, l'intensa attività... “. Quindi, questa era la denuncia fatta da Romandini contro Florido per altre vicende simili, dice: “Mi perseguita, mi vogliono costringere, io voglio fare”. “Va rilevato che emerge l'insussistenza di una finalità illecita in capo agli indagati, evidenziandosi in diverse occasioni la convinzione dei medesimi di delineare iter corretti in ordine alla vicenda della CTC S.p.A., anche avendo riguardo alla pendenza del ricorso al TAR e alle possibili pesanti conseguenze risarcitorie – guardi, è proprio una situazione identica – che potevano derivarne ed anzi, più volte, nelle conversazioni intercettate gli indagati, indignati del comportamento del dirigente Romandini, spesso non in linea con quanto da loro espresso nelle riunioni, sottolineano come il loro interessamento per la vicenda non debba essere travisato, non avendo interessi propri, ma essenzialmente...”, eccetera. Ma volevo leggere la parte che mi interessava. Ecco qua: “La questione oggetto del presente procedimento sembra poter essere ricondotta nell'alveo – ci serve anche per Assennato – del sempre complesso rapporto tra dirigenti ed amministratori, che pur avendo subito un notevole ridimensionamento a seguito del passaggio da un modello di gerarchia ad uno di direzione – ed è un'osservazione acuta – non è comunque improntato alla reciproca impermeabilità, ma va inevitabilmente calato in un processo circolare di formazione delle decisioni, in cui l'attività di indirizzo politico può, a seconda dei casi, assumere forme e toni diversi”. La Dottoressa Todisco parla di una legittima attività di indirizzo e controllo politico attraverso condotte idonee a determinare uno stato, eccetera, eccetera.

Politico, quindi si riconosce quello che tutti sappiamo. Il Presidente della Provincia e l'Assessore hanno un indirizzo politico, questa idea della intangibilità dell'organo tecnico, ne parleremo per ARPA, per cui se si interviene non sul merito delle cose che vengono valutate dall'organo tecnico, ma dall'indirizzo, dalle metodiche di diffusione delle notizie, dalle metodiche di comportamento dell'organo tecnico, siamo nella normale interlocuzione, non possiamo dare una rappresentazione concussiva di qualunque intervento del politico sul tecnico, perché è una cosa fuori dalla realtà, fuori dal mondo.

Bene, ricostruita così la cosa, voi mi volete dire Archinà che c'entra in tutto questo? Cioè, Girolamo Archinà in questa vicenda, per gentilezza, che cosa avrebbe fatto? Perché io

non ho ancora capito cosa abbiano fatto Florido, Conserva e Specchia, ma a tutto concedere, Archinà dov'è?

Ecco cosa dice il Dottore Epifani, quali sono gli argomenti del Dottore Epifani a carico di Archinà: “Archinà era frequentemente in amministrazione, lo conferma il teste Di Sarlo, che ne ricorda la complessione fisica e quindi gli era ben noto”. Pagina 30 della requisitoria. “Con Conserva – dice il Dottore Epifani - Archinà si dava del tu, tipico segno della confidenzialità del rapporto”. Va bene, d'altronde è un capo di imputazione che contesta come condotta sintomatica dell'illeceità nel capo di imputazione, che si usano i cellulari e dice: “Li chiamava sui cellulari”, dà la dimensione veramente dello stranimento – non so come posso dire – dalla realtà di queste imputazioni, di queste contestazioni. Si può mettere non capo di imputazione come fatto sintomatico di una condotta illecita, nel rapporto di condotte o di atteggiamenti illeciti, nei rapporti tra il responsabile delle relazioni istituzionali della più importante impresa della città e gli amministratori che si diano del tu e che li chiama sul cellulare? E che gli deve mandare, un piccione viaggiatore per parlare! Non lo so. Nel capo di imputazione.

Il terzo elemento, che sarebbe decisivo nella prova, è che Archinà, verosimilmente irritato per rii tardi di Romandini – e vorrei ben vedere - parlando con Veste, la famosa intercettazione con Veste, leggete pagina 13 della requisitoria del Pubblico Ministero, dice, dopo che Romandini è andato via ed è arrivato Morrone, direbbe la famosa frase: “Ci siamo liberati di una peste e ora abbiamo tre pesti”. Non sappiamo da dove l'Accusa derivi che la peste di cui stiamo parlando sia Romandini. Non sappiamo come faccia l'Accusa a sostenere che parlando di tre pesti, stia parlando di Morrone. Perché la cosa deve avere una logica, dice che è andato via, avrebbe dovuto dire un'altra peste. Quindi, la notizia è che Archinà sta parlando di tutt'altro e non sta parlando di Romandini e di Morrone. Ma non importa, io non voglio neanche giustificare questo. Perfino se fosse... Dopo la storia che vi ho raccontato, il responsabile delle relazioni istituzionali dice: “Ci siamo liberati di Romandini, speriamo che ne troviamo uno”. E beh, che cosa c'entra questo con la concussione, scusate! E in che modo questo sarebbe una prova del concorso istigativo di Archinà? Non c'è altro, guardatelo lì, non c'è nient'altro sul concorso di Archinà nella concussione Romandini, sulla quale poi... Va be', tanto la richiesta sarà finale, ma la richiesta è insussistenza del fatto o comunque non averla commessa.

Se lei ritiene Morrone lo faccio rapidamente, preferisce interrompere?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, se per lei va bene, sennò facciamo una pausa. Come preferisce lei.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Guardi, io ho un attimo proprio.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, allora andiamo avanti.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Perché per Morrone non è una tentata concussione, ma è una induzione indebita, perché qui non ci sarebbe la minaccia, ma sarebbe stato indotto. La verità è che questa imputazione nasce dalla famosa intercettazione nella quale la Polizia Giudiziaria attribuisce del tutto – non voglio dire falsamente – contro la realtà la frase: “Mi costringete a firmare”. Se non ci fosse stato questo – vogliamo dire – incidente, non poteva neanche sorgere concettualmente. Perché, che cosa gli hanno fatto a questo cristiano di Morrone, Florido, Specchia? Non si capisce. Non lo considerano molto, sì. Dalle interlocuzioni dicono: “Era un pupazzo...”, eccetera, eccetera. Benissimo, hanno un atteggiamento spiacevole nei suoi confronti, sperano che possa essere meno... Ma arrivo a dirvi, va bene, meno ostinato nei comportamenti che vi ho appena descritto, che non mi paiono virtuosi, ma tutto quello che volete, ma noi stiamo parlando di reati qua, non stiamo parlando di giudizi sulle persone o di valutazioni politiche tra il Presidente della Provincia e il suo Assessore dicendo: “Come facciamo a camminare la baracca qui?”. Ma io dico, ma cosa sono queste concussioni, signora Presidente e signori Giudici, in cui i concussi non si sono accorti di essere concussi. Sono tutte così Queste concussioni che avete contestato, signori della Procura! Quando il Professor Assennato, un personaggio di quel caratterino, viene qua e dice, viene prima da voi, lo imputate di favoreggiamento, perché dice di non essersi accorto della... Va be', ne parleremo.

Lo stesso vale per Morrone. Morrone, non lo so perché non l'avete imputato per favoreggiamento però, ma si fa sempre in tempo. Morrone cade dalle nuvole, poveraccio. Cioè, dice: “Sì, mi hanno messo là, che io non ero...”. Ma dice per caso che qualcuno... Dice il contrario, dice che l'hanno messo lì sperando che potessero fare quello che volevano. Questo dire Morrone, se vogliamo parlare con il buon senso, perché dice questo. Dice: “Perché lo consideravano, io non avevo esperienza su questo...”, eccetera, eccetera. Ma non lamenta nessuna forma di minaccia o di attività induttiva di nessun genere! Il problema è che quando Morrone entra al posto di Romandini, prosegue a fare richieste, mette su il gruppo istruttore, questa volta il gruppo istruttore evidenzia il tema dell'impermeabilizzazione. Stiamo attenti però, prima però voglio ricordare l'unico affacciarsi del signor Girolamo Archinà in questa vicenda, un affacciarsi di tipo istituzionale, proprio delle sue competenze, perché dopo tutto questo che era successo il TAR, la diffida, eccetera, eccetera, si decide di aprire un tavolo, i famosi tavoli, ogni volta si apre un tavolo, il tavolo tecnico. Vediamo che cosa possiamo fare per risolvere questo problema della Mater Gratiae, in esecuzione dell'ordinanza TAR Puglia... eccetera, eccetera. Si costituisce tra la Provincia di Taranto ARPA, Ilva, e DAP di Taranto - Che cos'è? Ah, il dipartimento di Taranto dell'ARPA, sì – un incontro che avviene l'11 dicembre del 2009. Si tiene presso gli uffici del Nono

Settore dell'Ecologia e in rappresentanza di Ilva c'è Archinà. C'è una verbalizzazione di questo incontro, non è che non c'è una verbalizzazione, non è che sono andati lì con la lupara a minacciare Morrone, hanno fatto un tavolo tecnico. Si acquisisce la piena disponibilità della società Ilva ad un termine ulteriore di 90 giorni per definire tutto quello che c'è da definire. Quindi c'è un tentativo di soluzione.

Morrone, il 19 gennaio 2010, dice: "Ho bisogno di documenti integrativi". Chiedo scusa, Ilva risponde ad una richiesta di Morrone, 19 gennaio 2010, è una nota Ilva del 19 gennaio 2010: "Invia i documenti integrativi che mi hai richiesto. Mi hai richiesto altri documenti". "Te li ho mandati. Eccoli qua". Ribadendo la conformità della discarica, i criteri, eccetera, eccetera. Trascorrono tre mesi e accade che Morrone chiede, con una nota del 4 marzo 2010, che la società trasmetta quella documentazione integrativa, non più la sola integrativa, mi dovete rimandare tutta la documentazione dall'inizio. Verificatelo, nota 4 marzo 2010, di Morrone, protocollo 0013101. Cioè, uno si vede arrivare, dopo che ti ho mandato la documentazione integrativa, tu mi chiedi: "Non va bene, me la devi mandare tutta completa, quella che mi avevi già mandato, me la devi rimandare". Cioè, si vuole arrivare all'AIA, è evidentissimo l'orientamento della Provincia in questo senso. Questo è tutto quello... Ma che c'entra Archinà?

Morrone, quando gli viene chiesto dal Pubblico Ministero Dottore Epifani: "Con Ilva lui con chi aveva a che fare?". Lui dice: "C'è stato l'Avvocato Perli che si rapportava con noi". Siamo a pagina 48, dell'esame del 9 maggio 2018. "Non ricordo altri, sinceramente". Cioè, Morrone manco l'ha visto Archinà. Sapete qual è il massimo della minaccia che avrebbe ricevuto Morrone? Che Conserva gli riferisce - pagina 52 - il risentimento di Florido. Cioè, ma noi possiamo fare dei processi per concussione? Cioè, gli ha detto: "Guarda che Florido è molto risentito, perché tu ancora...". Quindi Morrone si sarà terrorizzato, direte voi. Sennonché: "Diciamo che successivamente, in particolare, come ho detto prima, con i colloqui con l'Assessore Conserva, mi ha rappresentato un po' il risentimento del Presidente Florido nei miei confronti, perché non stavamo portando la pratica - secondo lui - nel senso in cui...", eccetera, eccetera. Benissimo e poi dice la cosa che sotterra qualunque possibilità astratta di immaginare una induzione indebita, cioè che cosa dice a pagina 59 dello stesso verbale? Dice: "Sì, sì, ci inducevano a dare, ma tanto come ufficio avevamo già raggiunto il convincimento negativo". Cioè, loro ci dicevano: "Florido era risentito, ma noi avevamo raggiunto il convincimento negativo". E così è stato, perché non è stata data l'autorizzazione all'esercizio.

Ma di che cosa stiamo parlando, di che cosa, quale condotta materiale? Non solo dei pubblici ufficiali, ma di Archinà. Ma cosa volete da Archinà? Ma che cosa ha fatto Archinà? Perché si dà del tu con Conserva, quindi per una sorta di contaminazione. Se Conserva

fa una concussione, che può essere gradita ad Ilva, devo presumere per conseguenza che è stato Archinà che l'ha sollecitato. Questo volete scrivere nella vostra sentenza? Io penso di no.

Quindi, come avevo promesso, chiudo, perché per l'insussistenza anche della induzione indebita e ricordando ai Giudici e tutti voi, Giudici Popolari, che non è stata concessa. Quindi la ricaduta sul piano ambientale di tutto questo quale sarebbe? Zero, naturalmente, meno che zero, o forse sì, perché hanno continuato a dover scaricare con i camion invece che dentro, quindi con inquinamento dell'aria, ma non punto per colpa né di Ilva e né tantomeno di Archinà.

Qui ci possiamo forse fermare.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, facciamo una mezz'ora di pausa.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Grazie, Presidente.

***Il processo viene sospeso alle ore 14:08 e riprende alle ore 15:02.***

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Avvocato.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Con il consenso, vorrei proseguire seduto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, Avvocato, non ci sono assolutamente problemi. Prego, può proseguire.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Grazie. Passiamo alla vicenda Assennato, alla concussione Assennato che, in quanto tale, potremmo agevolmente liquidare in poche battute, perché è parimenti incomprensibile rispetto alle altre, visto che si prospetta - come è noto - una minaccia implicita, che farebbe riferimento alla prospettiva di non confermare nell'incarico, alla scadenza, il Direttore Assennato. Basterà ricordare che la scadenza di Assennato, quindi che i fatti considerati concussivi sono del luglio del 2010, Assennato scadrà a febbraio del 2011, verrà pienamente riconfermato, non c'è una sola traccia del fatto che qualcuno abbia in qualsivoglia modo, con Assennato, o a persone che avrebbero potuto riferirlo ad Assennato, lumeggiare la prospettiva di una mancata riconferma, vedremo poi in relazione a quali comportamenti e a quali fatti, sicché l'impressione è che la Procura confonda la minaccia implicita con la minaccia immaginaria. Non è che una minaccia è implicita se di essa non vi è traccia. Sappiamo quali sono i principi che regolano la minaccia implicita, la minaccia implicita deve essere percepibile e ricostruibile. Cioè, la minaccia implicita non è stata esplicitata, si dice “non ti ho detto che non ti confermerò, ma attraverso questi precisi comportamenti tu hai ben capito che io non ti confermerò”. Beh, mentre qui noi ci fermiamo di fronte alla constatazione che a febbraio sarà in scadenza e l'unica conversazione in cui si fa un

accenno e che Perli chiede ad Archinà: “Ma quando scade Assennato?”. Addirittura ricevendo da Archinà una risposta – che, come adesso vedremo, nella realtà - ha un rapporto di grande stima, di reciproca considerazione con il Professore Assennato, Archinà dice: “Sì, ma stiamo attenti, accompagniamola questa cosa, attenzione a non dare a questa aspettativa un peso, un’importanza, anzi poi possono venire persone peggiori di Assennato”. Questa è la conversazione, mi interessa richiamare l’attenzione della Corte sul fatto che non è una conversazione che non arriverà mai ad Assennato. Cioè, perfino se nella conversazione si fosse detto: “Ah, qui adesso bisognerà fare di tutto per cacciare via Assennato a febbraio”, quello che conta ai fini della configurazione della concussione è che di questo Assennato possa avere avuto in qualche modo una percezione. È una conversazione telefonica tra due persone che non riguarda Assennato, nessun altro mai accennerà ad Assennato alcunché in ordine alla scadenza. Va be', ma questo è. Perché dobbiamo soffermarci un po' di più su questa vicenda? Ecco, questa è la vicenda nella quale assistiamo a quel fenomeno di cherry picking nelle intercettazioni di manipolazione - io dico manipolazione come risultato obiettivo, ovviamente - del materiale intercettativo, che stravolge il senso di un rapporto di una serie di altre conversazioni e che invece noi dobbiamo ricostruire, perché è materiale probatorio a vostra disposizione, che non a caso è stato obliterato nella ricostruzione accusatoria e che io intendo richiamare alla vostra attenzione anche perché ci consentirà qui di far capire proprio il modo di operare di Girolamo Archinà, quello vero, reale, cioè il modo di gestire i rapporti istituzionali, la correttezza assoluta e la costante attenzione alla soluzione possibilmente non contenziosa delle problematiche che si pongono tra la società e le istituzioni amministrative locali.

E per dare solo un’idea, che voi adesso avete in testa quello che vi è stato raccontato, ma è vero che qui avete ascoltato le Difese – naturalmente - di Vendola, è ovvio, di Assennato naturalmente, però io sono convinto che anche solo citando in successione - poi al momento opportuno le approfondiremo meglio - queste quattro conversazioni, cinque forse, che ora vi leggo, di cui vi leggo brevissimamente, capite già che la storia è diversa e non solo la storia del rapporto istituzionale Archinà, ma la storia di un punto cruciale, che è quello costitutivo - starei per dire - di questa inchiesta, cioè il tema del benzoapirene e della pretesa violazione dei limiti di legge da parte di Ilva, su cui è costruita gran parte della ricostruzione, dell’argomentazione sul disastro. Ilva non avrebbe rispettato i limiti di legge e, naturalmente, anche l’interlocuzione con ARPA, con la Regione, eccetera, sarebbe stata tutta finalizzata a legittimare questa consapevole violazione di legge.

Guardate in successione poche parole per ciascuna di queste, sono tutte del RIT 90/10, ovviamente Archinà. Intanto la progressiva 1849, del 7 aprile 2010, questa non è stata richiesta dalla Procura, non ne ha parlato né D'arco e né nessuno, la trascrizione è disposta dalle Difese, in questo caso Difesa Riva, ore 11:04, Archinà viene chiamato dal Professore Assennato: “Girolamo, buongiorno, Giorgio Assennato, l’ho chiamata perché sono allarmato dai risultati del PM10 di Tamburi – stiamo al 7 aprile 2010 – che immagino legati alla raffineria”. Cioè, Assennato sta parlando di ENI, vedremo poi quando l’approfondiamo meglio, c’è stato un incidente presso la raffineria e Assennato dà per pacifico che l’impennata improvvisa di questi valori: “Che immagino legati alla raffineria, al macello che stanno combinando. I rilievi di ieri li tratteniamo, li analizziamo, perché oggettivamente PM10 così alto, PM2.5 altissimo, sono valori altissimi, quindi dobbiamo intervenire”. Insomma, ci entreremo ovviamente nel dettaglio.

RIT 9010, progressivo 2376, del 16 aprile, Assennato dice a Archinà, ore 18:06: “Mi ha telefonato il Corriere del Giorno, c’è un attacco violento contro l’Ilva. Ho già detto che per quanto riguarda la data – qui voi capirete che parla della data di entrata in vigore del valore vincolante di un nanogrammo dei limiti del benzoapirene – noi abbiamo fatto un quesito al Ministero, che non ci ha risposto, ma la nostra convinzione è che si tratti di un valore obiettivo – penso sarete stati già trattenuti a lungo, immagino, lo sarete ancora sulla differenza di un valore vincolante normativamente, lo devi rispettare subito e un valore obiettivo, cioè un valore che deve essere rispettato entro una certa data, quindi tu devi organizzare la tua ambientalizzazione in modo che entro la data raggiungi l’obiettivo – che deve essere definito e la data è fine 2012”. Questo è il Direttore dell’ARPA, Giorgio Assennato, il 16 aprile 2010. Il quesito inviato al Ministero, era stato inviato dall’ARPA al Ministero, ma il Ministero non ha mai risposto, il 25 marzo 2010.

Sentite quest’altra, RIT 9010, progressivo 2441, stiamo 3 giorni dopo, al 19 aprile, ancora una volta, come quelle precedenti, non evidenziata né dalla Polizia Giudiziaria e né dall’ufficio di Procura, l’ha richiesto ancora una volta la Difesa, Assennato: “Ho fatto una dichiarazione a Telerama in cui spiego che cos’è un valore obiettivo, ma l’ho spiegato anche a Marescotti, che il fatto che sia in vigore ora non cambia niente, capisco pure che vogliono tirare acqua al proprio mulino – sta riferendosi agli ambientalisti e a Marescotti – però gli ho spiegato che - concretamente - entri in vigore nel dicembre del 2012 o che sia già in vigore, praticamente, non fa nessuna differenza”. Spiegheremo poi perché, ma è chiarissimo il discorso, si dice: in ogni caso, perfino se fosse vincolante subito il valore, la legge prevede che tutto quello che si può fare è chiedere all’impresa

di adeguarsi altre BAT e Ilva è già adeguata alle BAT, quindi anche se non dovesse passare l'idea che è un valore obiettivo, di cui il Direttore di ARPA è dichiaratamente convinto, ho cercato di far capire a Marescotti che non cambia nulla, perché poiché hanno già rispettato le BAT, non c'è altro da chiedere a Ilva. “Non fa nessuna differenza – va avanti, racconta sempre di questa interventista – ho anche detto nell'intervista a Telerama che Padova, che pure non ha industrie – poi dopo vediamo, dice - ha valori superiori di benzoapirene”. E dice, conclude: “Comunque sia, io ho detto che non è vero affatto che le cokerie di Ilva sono obsolete, ho detto che sono gli impianti in cui Ilva ha investito di più, nettamente di più rispetto a tutti gli altri impianti e, quindi, queste cose sono la verità”. Giorgio Assennato, 19 aprile 2010, a Girolamo Archinà.

Progressivo 35/10, siamo al 5 maggio e ci stiamo avvicinando... Dunque, dice: “Abbiamo fatto questa nota al Sindaco in cui ci siamo impegnati a dare, entro il 31 maggio, un riferimento quantitativo approssimativo dell'attribuzione alle cokerie del benzoapirene. Io per la verità non riesco a capire cosa agiti questi ambientalisti tarantini”. Attenzione, anche questa si è ben guardata – figuriamoci - sia la Polizia Giudiziaria che la Procura. “Io per la verità non riesco a capire cosa agiti questi ambientalisti tarantini, d'altra parte – ripeto – sono convinto che il contesto...”, eccetera, eccetera. “L'unica cosa su cui si può ragionare...”. E vi prego di fare attenzione su questo punto, perché tutto il senso della interlocuzione e del lavoro che cerca di fare bene, male, questo non lo dobbiamo, Girolamo Archinà è in queste parole. “L'unica cosa su cui si può ragionare – dice sempre Assennato, eh! - è un ragionamento su basi volontarie, anche perché – e qua lo spiega ancora meglio quello che dicevo prima – il comma 4, dell'Articolo 3, del 152, dice espressamente che se si supera il valore obiettivo, alle aziende non si può andare oltre le BAT. Allora, sostanzialmente, la mia proposta – dice Assennato ad Archinà – è quella che ci incontriamo e definiamo in maniera volontaria una qualche cosa, in modo tale da raccogliere qualche misura utile, tenendo presente che dal mio punto di vista il mio obiettivo – attenzione signori Giudici, ma io non so se non basteremo già solo queste telefonate di una persona totalmente insospettabile, ci avete costruito le indagini sulla nota del 4 di giugno, che poi rappresenterà e vedremo e capiamo perché una inspiegabile modificazione di atteggiamento da parte di ARPA – è quello di mantenere una situazione di quel tipo. Cioè, se io riuscissi a garantire – dice Assennato – 1.33 di benzoapirene per la città di Taranto e per il quartiere Tamburi, sarei relativamente tranquillo”. Come si fa un processo del genere, tutto costruito sulle intercettazioni, obliterando queste conversazioni!

L'ultima... No, va be', queste attengono ai rapporti di reciproca cordialità. Tanto ci ritorniamo dopo.

Allora, perché è straordinariamente significativo quello che noi abbiamo detto? Perché tutta la vicenda benzoapirene la conoscete bene. Quindi, quei valori che Assennato comunica allarmato a Girolamo Archinà determineranno l'innalzamento della media del valore di benzoapirene nei primi sei mesi - mi pare - o cinque, cinque mesi. Perché, tra le singolarità, poi è che l'inferno - diciamo così - si scatena sul valore medio calcolato su cinque mesi, i primi cinque mesi, quando la legge prevede che i valori... Lo dirà anche Assennato, lo ripete in molte intercettazioni, va fatta sull'anno la media, Quindi, quello che fa scatenare tutto, l'1.3, l'ordinanza del Sindaco, eccetera, eccetera, questo 1.3, non un 2.5, un 1.3, che abbiamo sentito dire Assennato: "Magari potessi mantenere 1.3 su Taranto, viene calcolato sui primi cinque mesi, quindi mantenendo quell'impennata micidiale dell'incidente della raffineria ENI, che ovviamente determina quasi da sola il superamento del limite di 1. Ora, dico, questa storia com'è che scompare? Che scompare? Lo vediamo.

Ebbene, quindi si comprenda che la Regione Puglia, anche in forza dell'atto di intesa del 23 ottobre 2006, il tavolo di monitoraggio discusso il 9 ottobre 2007, si assume la responsabilità in quell'atto di intesa di aprire e gestire una interlocuzione con le aziende, quindi con Ilva naturalmente anche, sul tema - tra gli altri - delle emissioni diffuse dalle cokerie, quindi l'interlocuzione con la Regione è una interlocuzione istituzionale, fissata in un atto di intesa. Cioè, nella narrativa accusatoria le interlocuzioni del responsabile delle relazioni istituzionali di Ilva viene rappresentata come quella di chi scavalcando ARPA si rivolge alla Regione, a Vendola, eccetera, per fermare, per deviare, per condizionare gli orientamenti di ARPA, ma non è così! L'interlocuzione è naturalmente una interlocuzione con la Regione, definita nell'atto di intesa del 23 ottobre 2006, anzi la Regione avrà qualcosa da farsi perdonare visto che dopo quell'atto di intesa - in realtà - ha gravissimamente ritardato le attività di monitoraggio. Quindi, è il soggetto politico-istituzionale con cui Ilva doveva interloquire. Sono attività aggiuntive all'atto di intesa del 23 ottobre 2006.

Per altro verso - signora Presidente - ARPA Puglia, in risposta ad una specifica richiesta del Sindaco di Taranto, licenzia, redige - diciamo - a firma del Professore Assennato la relazione sui dati ambientali dell'aria di Taranto del settembre 2009. In quella relazione, a proposito del valore ancora una volta pari a 1.3 nanogrammi per metro cubo di benzoapirene in aria ambiente di via Machiavelli, rilevato nel 2008, affermava a pagina 6 di questa relazione, a sua firma: "La normativa italiana ed europea fissa il valore obiettivo di un nanogrammo per metro cubo per la sua concentrazione rilevata nel PM10 da raggiungere entro il 2012".

Perché sto insistendo molto su questo? Perché noi abbiamo una azienda che opera, l'Accusa dice nella consapevolezza di violare i limiti di legge, ma che - invece - in questa interlocuzione con l'autorità tecnica più autorevole trova esplicita e ripetuta conferma in atti formali, nelle conversazioni tra Assennato ed Archinà e nelle circostanze che vi ho ora così rapidamente ma inequivocabilmente richiamato, conferma della interpretazione che essa dà. Cioè, il management di questa società agisce nella certezza o nella convinzione così autorevolmente confermata in queste interlocuzioni, che un valore di 1.3, tra l'altro per il 2010 indebitamente attribuito in conto Ilva per quell'episodio che vedremo meglio di ENI, ma questo valore di 1.3 non pone la società fuori dalla legalità. Questo è il punto! E queste interlocuzioni... Ma questo vale per le convinzioni della società, vale – se mi permettete – per Girolamo Archinà. Cioè, è una convinzione legittimata, non è una convinzione imposta in modo criminale, o che si vuole imporre contro ogni evidenza. Viene confermata - ma poi vedremo - in modo solenne dal TAR.

Bene, sentiamola questa telefonata, adesso speriamo, che io sono una tragedia qua. Allora, mi deve riconoscere, mi riconosce. È il progressivo 1849, io desidero che voi lo sentiate. È la telefonata del 7 aprile, in cui dice: “Sono preoccupato” Assennato.

*(La suddetta intercettazione viene ascoltata da tutte le parti in Aula di Udienza)*

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Benissimo. Quindi è accaduta una cosa grave, i valori sono altissimi, vengono specificati, sono pacificamente riferiti. Addirittura, quando c'è quell'equivoco, all'inizio dice: “Ma come, non è che dipende dalla raffineria?”. Dice: “No, no, dipende dalla raffineria, l'incidente è avvenuto lì dicono, si è sentito lo scoppio”. Noi abbiamo fornito anche documentazione di stampa su questo. Gazzetta del Mezzogiorno: “L'esplosione all'ENI ha colpito la salute?. Dopo l'incidente l'ENI apre le porte alla città”. La Repubblica: “Boato e fiamme alla Raffineria ENI”. Questa vicenda scomparirà, scomparirà, nel calcolo dell'1.3 che scatena l'inferno, noi di questa vicenda ENI non sentiremo più traccia, né per affermarla, per escluderla, finito, non c'è più. Viene messo tutto in conto Ilva.

Ora, io questo vorrei che voi lo comprendeste, perché è una società, ma mi interessa parlare del responsabile delle relazioni istituzionali, che ha effettuato questi colloqui, che ha sentito quello che gli è stato detto, non è che è una presunzione sua e improvvisamente vede che si sta per scatenare quello che si scatenerà con un'ordinanza sindacale, seguente alla nota del 4 dell'ARPA, che non farà cenno all'ENI e fa un sol conto per quanto riguarda... È perfettamente ovvio che si adoperi in tutte le forme possibili, che sono legittime in una interlocuzione istituzionale, in una attività lobbistica, che è quello che

deve fare il responsabile delle azioni istituzionali per vedere affermata quella che lui è convinto che è una verità e lo ha appreso dal suo interlocutore ARPA e che improvvisamente vede negata. Che cosa ci sarebbe di criminale nell'intenzione di intervenire su una dinamica di un rapporto del genere? Ora, vediamo di capire perché questo cambio di atteggiamento e abbiamo ancora intercettazioni che ci aiutano e ancora una volta non sono intercettazioni della Procura. Cioè, non sono ancora intercettazioni di cui la Procura abbia richiesto la trascrizione, ne abbiamo sentito parlare nell'esame della Polizia Giudiziaria.

Questa è la 2376, sempre RIT 90/10, del 16 aprile 2010. Anche questa, è quella che citavo prima, però volevo leggere: “Mi ha telefonato il corriere, c'è un attacco violento contro l'Ilva, io ho già detto per quanto riguarda la data...”. Sì, questa qui è fine 2012 e più avanti... Va bene questa qui – chiedo scusa - l'avevo già letta.

Qui abbiamo detto delle cokerie, ho già detto, la 2441, qui l'avevo letta per estratti, credo che sia importante leggerla meglio. “Ho spiegato anche a Marescotti se è in vigore ora, se non è in vigore, è la stessa cosa, gli ho spiegato che concretamente non è la stessa cosa”. “Eh, lo so - dice Archinà - ma loro vogliono colpire Ilva”, loro ambientalisti, Marescotti. “Però questo non gli interessa niente”. Assennato: “Allora, siccome ho detto nell'intervista a Telerama che bisogna approfondire, ho detto anche che Padova ha livelli più alti di benzoapirene, eppure non c'è l'industria”. “Eh, appunto”, dice Girolamo. Eccetera, eccetera. Si va avanti, dice Assennato: “Avevo detto che questa è occasione per fare una riflessione sulle varie sorgenti presenti nella città di Taranto”. Cioè, qui siamo al 19 aprile e Assennato in questo ragionamento dice: “Quindi, io ho detto che dobbiamo approfondire le varie sorgenti del benzoapirene”. Quindi noi abbiamo un interlocutore istituzionale, che continua ad avere conferma della fondatezza del proprio punto di vista, perfino se non fosse fondato il proprio punto di vista sarebbe legittimo sostenerlo. Cioè, che cosa trovate di illecito nel fatto che una società dica: “Scusate, ma state mettendo in conto... Tutto il benzoapirene di Taranto lo mettete in conto a noi?”. Ma è ovvio, soprattutto dopo questi fatti che accadono, ma in assoluto! Così come dire: “Va be', 1.3 ci sta da chiarire. Perché, 1.3, il valore lo dobbiamo rispettare entro il 2012”. Sono interlocuzioni legittime e quindi difese di un punto di vista, ma non di un punto di vista criminale, di un punto di vista talmente legittimo che finora, nelle interlocuzioni con il direttore dell'ARPA, sono condivise.

Dall'ARPA vi è una costante fuga di notizie, costante, questo è un tema anche di molte conversazioni, ve ne cito una, del 13 luglio, sempre tra Assennato ed Archinà. Qui siamo al 13 luglio 2010, vado un attimo avanti solo per dirvi, qui è accaduto qualcosa in ARPA e che forse qualcuno ha scavalcato o ha voluto forzare il punto di vista del

Direttore Generale di ARPA, il quale si lamenta della fuga di notizia. Dice: “Qui non possiamo raccogliere un dato che esce fuori”. E dice, in questa 13 luglio 2010, 6664, questa è richiesta dalla Procura, Assennato dice ad Archinà: “Siccome abbiamo fatto le analisi del benzoapirene fino a maggio, siccome evidentemente ci sono infiltrazioni – sta parlando di dentro l’ARPA - o comunque comunicazioni, qua, va be’, le cose non si riescono a tenere, allora ho mandato i dati che vedono nei primi cinque mesi, c’è un valore, quasi il doppio, però sono i dati da gennaio a maggio, io li ho mandati alla Regione, non li ho dati a nessun altro, perché noi diamo soltanto i valori, le medie annuali”. Cioè, lui qui sta dicendo, in questa intercettazione, che la diffusione di quei valori che scateneranno l’inferno non è avvenuta istituzionalmente da parte di ARPA, ma è una fuga di notizie, perché dice: “Noi i dati siamo tenuti a darli su media annua, non sui cinque mesi. Perché noi gli diamo soltanto i valori, le medie annuali, quindi nessuno, noi non li abbiamo, quindi se qualcuno...”. Archinà dice: “No, no, capisco il senso”. E lui: “È un gran casino, gran casino”. “Va be’, ci tenevo a dirlo”. Questo, solo per dare un’idea che le cose sono sempre più complesse di come le si vogliono...

Torniamo un attimo nell’ordine cronologico, il 5 maggio, è molto interessante questa intercettazione che, ovviamente, la Procura non aveva valorizzato, né la Polizia Giudiziaria, faccio riferimento al RIT 90/10, progressivo 3510, Archinà/Assennato, ci stiamo avvicinando, era quella degli ambientalisti tarantini, ma ve l’ho letta quasi tutta prima, quindi non perdo tempo: “Non so cosa li animi, se fosse l’1.33, me lo terrei tanto volentieri”. Va bene? Rileggo: “Anche perché il comma 4, Articolo 3, del 152 dice espressamente che se si supera il valore obiettivo alle aziende, non si può andare oltre le BAT”.

Il 5 maggio, è una telefonata di Archinà con il Capo di Gabinetto del Presidente della Regione, quindi io vi sto rappresentando passo passo come si muove un responsabile delle relazioni istituzionali, con quale legittimità e con quale correttezza nei comportamenti. Questa è richiesta dalla Procura, 5 maggio, la 3532. Eccola qua. Archinà chiama Manna e gli dice: “La questione sta degenerando, viene alimentata – in termini ovviamente polemici contro Ilva – venerdì hanno fatto una conferenza stampa Sindaco e Assennato”. Cioè, Archinà dice: “Che cosa sta succedendo? Perché io ho questa interlocuzione, si riconosce questo. Adesso, improvvisamente, Sindaco e Assennato hanno fatto una conferenza stampa per presentare su pressione di queste associazioni le iniziative che intendono assumere”. Manna dice: “Sì, allora?”. “Qual è la criticità?”, dice Archinà. <<La criticità è che mi ha chiamato il Sindaco stamattina – siamo al 5 maggio – facendomi delle domande assolutamente stravolgenti. Per esempio in una mi ha detto: “Ma cosa significherebbe ordinare all’Ilva la chiusura delle batterie?”. Gli ho

detto: “Vedi, significa automaticamente chiudere lo stabilimento, è come se vai a dire a una persona: puoi stare 40 giorni senza l’acqua? Ho l’impressione – dice Archinà – se mi posso permettere...>>. Vedete anche la qualità della sua interlocuzione, intuisce che o sta accadendo qualche cosa, che si sta muovendo qualcosa improvvisamente di diverso rispetto a quello che era pacificamente convenuto con il più autorevole controllore dell’ambiente, dell’impatto ambientale, delle industrie sull’impatto ambientale tarantino. “Ho l’impressione che a questo punto converrebbe – sempre usando il condizionale, lui ha un modo - più che tranquillizzare questi, che non si tranquillizzano – cioè i movimenti ambientalisti, vedete la richiesta criminale che fa Archinà – fare quel tavolo tecnico che tu volevi fare, che Manna voleva fare”. “Sì, sì, sì, mo’ do subito indicazioni ad Antonello, non ti preoccupare”. “Perché soprattutto, peraltro, noi non sappiamo niente di questa iniziativa”, dice Manna. Cioè, io che Assennato e il Sindaco abbiano fatto questa conferenza stampa lo apprendo da te, io non ne sapevo nulla, non ne sapevamo nulla. Vedete che questo è un punto di enorme importanza perché vedremo che lo stesso Assennato, con grande onestà intellettuale, nel suo esame qui davanti a voi ha rivendicato la non ortodossia della sua interpretazione della gestione ARPA, cioè di non essere solo un organismo tecnico, ma di essere un organismo anche di iniziativa politica. Vedrete che questo è il punto - definiamolo - di attrito tra la Regione e Assennato, è il punto sul quale reagirà nei modi assolutamente propri della interlocuzione politica Vendola negli eventi che ben conoscete successivi. “Quindi, fare qual tavolo tecnico, noi non sappiamo niente di questa iniziativa”, dice Manna. “Non sappiamo niente di questa iniziativa”.

Quindi Archinà ritorna e badate qui di nuovo Archinà: “Ma sono matti (dice Archinà), oltretutto parliamo di 1,3, eh! Cioè, nel senso cose da pazzi, giuridicamente non c’è, non ha né capo e né coda, soltanto che alimentare ulteriormente queste persone ho l’impressione che vanno dalla parte opposta di quelli che sono gli indirizzi politici che tu mi avevi suggerito per il momento, no”. Cioè, dice: “Mettiamoci attorno a un tavolo, la soluzione ragionata, la soluzione volontaria”, come la chiamava Assennato. “Eh, lo so, io avevo detto di stare calmi e di fare un tavolo – dice Manna - tecnico per capire effettivamente di cosa parlavamo”. Intercettazione - a mio modo di intendere la vicenda - di grande importanza.

Vi dicevo che Assennato ha rivendicato questa... Chiedo scusa, ho saltato - non so perché - la parte finale di questa conversazione, che ci fa capire anche il senso del coinvolgimento di Vendola. Alla fine di questa conversazione dice Manna: “Va be', va be', mi chiamo un attimo pure Nichi, mi pare proprio che debba intervenire su questa storia temo proprio che debba intervenire su questa storia”. Cioè, che cos’è, qui è un ragionamento

che nasce da un confronto politico, tra i responsabili delle relazioni istituzionali. Che cosa c'è? Come si fa a ricondurre questo in una dimensione illecita, penalmente illecita? Com'è possibile distorcere fino a questo punto il senso delle cose, il senso delle cose. Dicevo, la rivendicazione da parte del Professore Assennato di questa sua... Lo diciamo dopo, sennò perdo l'ordine.

Il 6 maggio 2010, quindi il giorno dopo, Assennato chiama Archinà. “Dunque, Girolamo, domani pomeriggio viene anche Antonicelli in Ilva con me”. Questa è una telefonata che credo conosciate. “Va bene? Ci facciamo una chiacchierata, un po' di ricognizione della situazione, va bene?”. “Naturalmente, naturalmente”, risponde Archinà. Naturalmente informale, perché ricorderete che si è fatta su questa cosa dell'informale, tutte insinuazioni, sempre le cose segrete, illecite. Nel senso, il Professore Assennato dice: “Informalissima, informalissima”. C'è stata la telefonata di Archinà con Manna, evidentemente Manna ha parlato con Assennato, dice: “Guarda, qui la situazione, ma insomma, che sta succedendo?”. Lui dice: “Veniamo io e Antonicelli a fare una chiacchierata”.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La progressiva, Avvocato, di questa del 6 maggio, questa conversazione?

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Il progressivo è il 3581, ore 14:29. Ed ecco che improvvisamente, ma l'intuizione di Archinà era sensata se improvvisamente questo tema del stare attorno a un tavolo, la soluzione necessariamente volontaria: “Siete nella legalità, ma dobbiamo cercare di fare insieme un passo ulteriore”, si arriva al 4 giugno, ARPA Puglia pubblica sul proprio sito web la relazione tecnica preliminare sul benzoapirene aerodisperso presso la stazione di monitoraggio della qualità dell'aria di via Machiavelli, che conoscete benissimo, che addebita quei valori medi dei cinque mesi, l'1.3 solo a Ilva e alle cokerie, è scomparso il tema dell'ENI e sulla base di questa... Non che il provvedimento dell'ARPA definisca in termini di violazione di limiti vincolanti di legge, dice: “1.3, questi valori medi sono verosimilmente da attribuire alle cokerie Ilva”.

È qui che il Sindaco di Taranto, il 7 giugno, emette l'ordinanza che tutti conosciamo. Che cosa succede? Che il 7 giugno, tra l'altro, Ilva apprende dell'ordinanza da notizie di stampa, perché l'ordinanza non gli viene notificata, gli verrà notificata il giorno dopo. Quindi, Ilva ha la certezza di trovarsi dentro una speculazione politica che Archinà aveva intuito con un mese di anticipo, che esplode e che arriva al paradosso che è un'ordinanza sindacale prima pubblicata sulla stampa e poi notificata ad Ilva. Telefona al Dottor Stefano, al Sindaco, è il RIT 90/10, progressivo 5097, questo è richiesto dalla Procura, me la faccia prendere un attimo, è il 5097. Eccola qua, Stefano è imbarazzato, perché si

rende conto, avrebbe dovuto telefonare lui ad Ilva e non viceversa, tant'è che dice: "Girolamo, ti abbiamo telefonato per un fatto affettivo, ti volevo dire che ho fatto questa ordinanza, che però è dell'AIA, diciamo nel rispetto dell'AIA, è di anticipare i tempi". "Eh!", dice Girolamo. "Però poi ti voglio parlare di persona, ci possiamo vedere domani?". Girolamo dice: "Certo, mi sono trovato spiazzato, perché mi stanno chiamando i giornalisti, io non so nulla. Di questa ordinanza del sindaco ho detto: boh, non so niente", eccetera. Dice: "No, va bene. Sì, sì, ma no...". Dice Girolamo: "Sì, tu mi chiedi di conoscere lo stato delle cose". Lui dice: "Sì, sì, ma è stato superato, poi ti dirò. Senti, domani mattina...". Gli vuole parlare personalmente.

Comprendiamo da altre telefonate l'imbarazzo del Sindaco e che cosa il Sindaco avrà voluto dire ad Archinà. È la sera del 7 giugno e sono due conversazioni, perché purtroppo il materiale era talmente enorme che alcune di queste intercettazioni neanche noi ci siamo resi conto che sarebbe stato utile trascriverle. Io quindi ve le indico, abbiamo operato anche una nostra trascrizione, ma voi li potrete ascoltare, io con una memoria poi ve le produrrò, queste non trascritte, poi voi ne verificherete la correttezza, questa è la 51/09, del 7 giugno, perché c'è una prima telefonata che poi si interrompe, non importa, è con un Consigliere Comunale, Gianni Fabrizio e riguarda l'ordinanza... Chiama lui, è Fabrizio che chiama Girolamo Archinà e dice questo, 51/09: "Pronto?". Lui chiede, lui, il Consigliere Comunale chiede ad Archinà: "Ma che ordinanza ha fatto il Sindaco?". Lui dice: "Boh, non te lo so dire, non l'abbiamo ricevuto, mi ha chiamato questo e quell'altro", eccetera. "Va be', da quello che io volevo...". Dice Fabrizio, è lui che dà qualche informazione ad Archinà: "Mi sono informato tramite qualche Assessore". "Sì, a me ha chiamato il Sindaco stamattina dicendo... Gli ho detto che dopo un'ora è arrivata...". Insomma, lui protesta, si interrompe la telefonata e andate alla 51/14: "Allora te lo dico io (dice Fabrizio), almeno da quello che io, a parte che gli Assessori non sapevano niente, però poi ho fatto un giro di cose, pare che lui insieme ad Assennato, con il conforto di Assennato, una ordinanza l'abbia emessa. Questa ordinanza – dice Fabrizio - prevederebbe una intimazione, una sorta di intimazione all'Ilva, nella quale si dice di mantenersi nei limiti previsti dalla legge, dando un certo numero di tempo, di giorni, eccetera e pare che su questo si sia sentito anche con il procuratore della Repubblica". Che il Sindaco su questo si sia sentito. Questo dice Fabrizio, è una informazione che dà ad Archinà e Archinà: "Non sappiamo proprio nulla". "Sì, dice che dovete stare entro certi limiti", dice sempre Fabrizio, eccetera. "È un'ordinanza ad attenersi per un certo periodo di tempo nei limiti". Archinà dice: "Mi sembra strano che possa essere una ordinanza del genere, mi sembra strano, non avrebbe senso. Non avrebbe senso". Lui proprio non si dà una spiegazione, va bene?

Poco dopo ha una conversazione Archinà con il Vicesindaco, Gianni Cataldino. Questa è una conversazione della Difesa Archinà. Perché, insomma, avete capito che qui c'è una società che riceve un'ordinanza, di cui sta parlando tutta la stampa, tutta la città e loro non l'hanno ancora avuta! Non sanno che cosa... Dice Girolamo: "Senti, mi hanno chiamato da un giornale, volevano sapere di questa ordinanza". Le ho dato il RIT? Il 5118, del 7 giugno 2010. Cataldino gli dice: "Tu hai parlato con Ezio?", cioè con il Sindaco. "Sì, ho parlato oggi pomeriggio tardi, perché ci dobbiamo vedere domattina". Il famoso... "Ma l'ordinanza è in relazione alla prescrizione AIA, perché dovrebbe portare alla chiusura?", dice Cataldino. Girolamo dice: "No, va bene, alla prescrizione AIA. Stamattina abbiamo ricevuto una lettera da Ezio con la quale diceva che voleva essere informato degli interventi fatti". Perché loro hanno ricevuto quello stesso giorno una lettera dal Sindaco che gli dice: "Scusate, mi fate un punto della situazione, che interventi avete fatto, che interventi programmate rifate?". Dopodiché notificano un'ordinanza, la notificheranno il giorno dopo e dice il Vicesindaco: "Va be', ma l'ordinanza è per chiedere all'Ilva di recepire le prescrizioni AIA". "Mah (dice Girolamo), questo mi sembra addirittura ridondante, è chiaro che dobbiamo recepire le prescrizioni AIA". "No, tieni conto, Girolamo, detto fra noi, Ezio si è mosso per anticipare una mossa anche della Regione e della Procura". "Sì, sì, questo va bene - dice Girolamo - posso capire, ma sinceramente non l'abbiamo ricevuta l'ordinanza noi", continua a dire. "No, no, va be', tieni conto che è stata preparata oggi pomeriggio". "Va be', poteva aspettare di darla ai giornalisti". "Ma no, ma non l'ha data". Va bene.

"Però lui - dice sempre Cataldino più avanti - si è sentito con Assennato, in relazione a quello che ci dicemmo sabato. Io gli avevo detto anche di organizzare l'incontro (l'incontro cioè con Ilva), poi lui si è sentito con Assennato, poi domani Ezio - presumo - ti spiegherà meglio". Quindi è accaduto qualcosa, che ha visto coinvolta anche una interlocuzione - secondo queste voci - con la Procura della Repubblica, che ha determinato una improvvisa accelerazione, un abbandono della interlocuzione che era stata impostata, eccetera.

L'8 viene notificata l'ordinanza che conoscete bene e sulla quale non aggiungo una parola. Questo spiega la mail, 8 gennaio 2010, 11:5 che Archinà... L'8 giugno 2010, siamo a giugno, ore 11:56, che invia al capo di gabinetto, Avvocato Manna, è nel RIT 356, progressivo 701, ma ce l'avete questa. "Caro, permettimi uno sfogo e ti invio l'allegata ordinanza del Sindaco di Taranto. È sconcertante ciò che sta accadendo a Taranto, con interlocutori che non oso definire utili alla collettività, è diventato quasi impossibile proseguire sulla strada del corretto modo di operare e diventa sempre più problematico operare per tendere al costante miglioramento delle attività dello stabilimento, diventa

quasi più conveniente la strada dei ricorsi, per far valere i soli diritti entro i limiti di legge”. Dice: niente interlocuzioni, allora andiamo per via giudiziarie. “Leggi l’ordinanza del Sindaco e ti renderai conto che le buone pratiche adottate da Ilva dovranno essere riposte nel cassetto per seguire la strada impervia ed incerta dei Tribunali”. È chiaro? Questa non è una minaccia, è una società che dice: “Va be', avete cambiato le carte in tavola, l’interlocuzione volontaria finisce qui, ricorriamo all’Autorità Giudiziaria”.

Ilva dà incarico al Professor Lavecchia di fare una nota di commento confutativo alla relazione ARPA Puglia, del 4 giugno e la cosa scatena l’arrabbiatura di Assennato, che chiama Archinà e gli dice: “Girolamo - stiamo parlando del progressivo 5254, del 10 giugno - che cosa mi combina? L’avesse girata solo a me la relazione di Lavecchia”. È sempre Difesa Archinà la richiesta di trascrizione. “Se l’avesse girata solo a me. Siccome l’ha girata a mezzo mondo e mo’ si è dovuto prendere la mia replica. Però non dovevate mandarla all’universo mondo (che poi l’ha mandata al Sindaco, al Presidente della Regione), in questo modo vi fate del male”. È una telefonata... No, se dovessi usare i parametri della Procura, è una telefonata non minacciosa, di più, è una telefonata di una persona arrabbiata. Chi fa la strategia dell’Ilva, fa una strategia sbagliata, non vi conviene colpire chi tiene una posizione di equilibrio (che sarebbe lui), attentati alla credibilità dell’Arpa che ha fatto questa cosa, per questo non vi conviene”. Naturalmente Archinà in quella conversazione ribatte che si tratta di una nota tecnica confutativa della nota del 4, eccetera.

Ciò nonostante, Assennato insiste – signora Presidente – per il tavolo tecnico, il 17 giugno abbiamo la telefonata, è il progressivo 5562, questa non è trascritta, quindi vi prego di appuntarlo, è Assennato che dice: “Ci possiamo operativamente incontrare domani pomeriggio e iniziamo a fare questo tavolo tecnico”. Infatti, si tenta di nuovo di recuperare il filo di una... Io sto cercando di saltare passaggi, perché sennò diventa troppo pesante.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – È bella questa intercettazione, Difesa Riva chiesta, non certo la Procura, progressivo 5606, dopo tutte queste tenzioni che ci sono state, che sono intervenute, questa reazione che vi ho rappresentato, il 18 giugno di nuovo Archinà e Assennato cercano di proseguire nel discorso di un recupero di un confronto e non di uno scontro. Girolamo dice ad Assennato: “Io voglio costruire un percorso, probabilmente insieme, con molta pazienza, ce la faremo”. Assennato dice: “Sì”. “Io vorrei mettere insieme – dice Archinà – persone che ci capiscono e che non alimentano polemiche o speculazioni, mi sbilancio proprio sulla stima che c’è tra noi due, che poi

alla fine dobbiamo trovare le soluzioni immediate” e fanno il nome dei componenti. Dice: “Chi decide di fare?”. Giua, Di Tursi e Primerano, sono i tre nomi che Assennato ed Archinà individuano come le tre persone che devono sedere attorno ad un tavolo e riprendere, se è possibile, siamo al 17 giugno, il filo di quel percorso volontario, eccetera, eccetera. Si dicono parole, iniziano a lavorare: “Poi medieremo”, eccetera, eccetera. Leggete questa intercettazione, che è molto significativa.

Questo incontro viene convenuto per il 23 giugno, cioè queste tre persone selezionate, Giua, Di Tursi e il terzo si dovevano incontrare il 23 giugno. No, sono previsti poi anche la Spartera, Primerano e Menegotto. Quindi il tavolo si amplia e qua vi prego di prestarmi... Mi state già prestando troppa attenzione, ma questo è un passaggio delicato, perché ci fa capire il modo di esprimersi di Archinà che in qualche caso può aver creato degli equivoci. Perché, siamo al 18 giugno, quindi è il giorno successivo a quella telefonata: “Allora, insieme, nella stima reciproca, mettiamo le persone intorno al tavolo” e Assennato parla con Riva, è la 3108, del 18 giugno 2010, questa ovviamente è richiesta dalla Procura, che ne dà una lettura che potete immaginare. Vediamola questa conversazione, è 3108, 18 giugno 2010, sempre... No, però il RIT è il 257, ecco qua. Il RIT e il 257 del 2010, è Riva che è intercettato. “Buongiorno Archinà”. “Buongiorno, buongiorno”. “Mi sono visto con Assennato”, dice Archinà. Riva... In quel momento gli interessa che cosa sapere? “I quattro ricorsi sono stati presentati tutti e quattro?”. I ricorsi al TAR. Adesso perché fossero quattro non ho capito, comunque erano quattro. Comunque, i quattro ricorsi sono presentati. “Sì, sì”. “Tutto a posto?”. “Sì, sì. Per la verità deve solo avere un...”. “Ecco, allora, mi sono visto con il Professore”, forse avevano parlato per telefono, è la telefonata, non si sono visti. Ho sentito delle cose, delle lapidazioni, ma noi quando parliamo al telefono operiamo delle semplificazioni, non c'è bisogno di ricorrere alla categoria delle millanterie. Io non so più quante volte, quando il cliente mi chiama il pomeriggio e dice: “Ha parlato con il Giudice per quanto riguarda il deposito?”. “Abbiamo parlato con la Cancelleria, perché il Giudice non c'era”. Non è che mi metto a dire: “Sì, ma c'era, la Cancelleria...”. “Sì, sì, ho parlato con il Giudice”. Poi, se uno mi intercetta: “Il Giudice era a Milano”. Ecco che... Non funziona così, la conversazione tra di noi non funziona così. Interrogate le vostre coscienze. Siamo tutti liberi di semplificare, di alludere, qualche volta di millantare qualcosa, di vantare un risultato che non c'è, ma non c'è niente di allarmante in questo.

Bene, che cosa dice Archinà? Vedete, qui toccate con mano: “Mi sono visto con il Professore”.

No, si è sentito al telefono. “Mi sono visto con il Professore con la massima disponibilità di aggiustare il tiro, almeno in termini di voci e di probabilità, così la relazione sulla quale sta lavorando, lui è pienamente disponibile e pronto con un tecnico

nostro, uno o due che ci capisce della materia, si incontri con i due tecnici di ARPA Primerano e Giua che ci capiscono, si vedono informalmente e preparano una qualche cosa dove noi andiamo ad evidenziare le nostre criticità”. Riva gli dice: “Parliamo di benzoapirene?”. “Sì, parliamo di benzoapirene”. “quindi questo potrebbe venire già lunedì, aspetta una mia conferma” e Riva gli dà l’okay: “Sì, va bene”. Dice Archinà: “Questo era il discorso più urgente che intendevo sottoporle”.

Questo aggiustamento del tiro è stato visto come un accordo illecito. Ma è possibile ragionare in questi termini? Perché è talmente evidente il senso di questa conversazione. Cioè, stiamo recuperando un dialogo che si era rotto, Archinà purtroppo lo fa anche in altre occasioni, in altre telefonate, quella che è una sua aspettativa, una sua ambizione la fa diventare un risultato già acquisito. Ma sta chiarissimamente riferendosi alla disponibilità di sedere intorno a un tavolo. Io vi prego di tenerla ben presente questa intercettazione, che è seguente a quella telefonata con Assennato e ci fa capire di che cosa stiamo parlando. Ecco lì le citazioni di Fouché e del Cardinale Richelieu.

Sennonché, guardate qua, dopo tutto questo, fissato l’incontro per il 23, il 21 giugno – urbi et orbi, diciamo la verità - arriva la lettera di ARPA a firma Blonda e Giua, che è una lettera che fa saltare per aria il senso del tavolo, con Assennato in ferie. Ognuno poi dà le sue interpretazioni delle dinamiche interne ad ARPA, non mi interessa, anche se mi paiono abbastanza evidenti, ma è evidente che questo è un intervento a gamba tesa, la seconda volta si interrompe una correttissima, sacrosante, normale, produttiva interlocuzione istituzionale del responsabile delle relazioni istituzionali con ARPA e con la Regione.

Bene, la lettera la conoscete. Archinà telefona ad Assennato, siamo al 21 giugno, alle 14:26, progressivo 5716, Procura. Una telefonata molto lunga dice: “Ma come...”, solo qualche brevissimo passaggio, mi interessa richiamare l’attenzione sui primissimi passaggi della risposta di Assennato: “Pronto, pronto, Professore, chiedo scusa”. “Girolamo, buongiorno, come va, che mi dice?”. “Bene, bene. Allora, abbiamo ricevuto cinque minuti fa la lettera di ARPA”, del 21 giugno. Assennato dice: “Su che cosa?”. Non sa di questa lettera. Non lo sa. “A firma di Blonda e Giua, inviata... Sempre benzoapirene”, dice. E Assennato: “E che cosa... Aspetta, io non so. Qual è la questione?”. È un’iniziativa che ha totalmente scavalcato il direttore. Dato che qui parliamo di operazioni di delegittimazione, prendo atto che questa è la reazione, interpretatela come credete, per me è un’interpretazione inequivocabile. Quando Archinà comincia a dare particolare: “Ah, va bene, ma questa è sempre stata la nostra tesi, sempre quello che abbiamo detto”. Recupera Assennato: “Ah, quella proposta, la proposta che abbiamo! Ma non sono osservazioni (dice Archinà), sono prescrizioni”. “Prescrizioni!”, dice

Assennato. “Certo, si chiede di fare questo, si chiede di fare quello. Ma no, ma non sono prescrizioni, sono osservazioni, non sono prescrizioni. Va bene, su prescrizioni a noi, no”. Sono prescrizioni, non sono prescrizioni, non importa. “Ma no, sono suggerimenti – dice Assennato - alla Regione! Sono suggerimenti per la Regione”. Dice Assennato: “Beh, ma tanto dopodomani ci si riunisce, no!”. Vedete, proprio lui non ha compreso la forza e l’impatto di quella lettera. Dice: “Ma tanto mo’ il 23, ci dobbiamo incontrare, ci sediamo al tavolo, ci si riunisce”. “Ma quello era un nostro obbligo – dice Assennato – perché l’aveva chiesto l’Assessore. L’Assessore ci aveva chiesto di fare il punto sulla situazione. Archinà dice: “Questo crea veramente grossi problemi, eh”. Insomma, Assennato minimizza per tutta la telefonata, molto lunga, l’impatto di questa lettera. Dice: “Ma no, ma in fondo, ma tanto il 23 ci vediamo”, eccetera, eccetera.

Vedete qui, Assennato dice: “Ma no, ma questo è quello che avevamo già anticipato, è una ipotesi”. Cioè, quello che diciamo nella lettera del 21 è una ipotesi, se viene fuori da un tavolo tecnico una ipotesi diversa, che viene concertata tra Ilva e ARPA, noi trasmetteremo alla Regione dicendo: “Ci siamo convinti nel tavolo tecnico con Ilva che lo stesso risultato si ottiene diversamente”. “Si discute intorno a un tavolo”. Lui dirà: “Sì, ma qua le cose si complicano (dice Archinà), si complicano”.

Archinà investe di nuovo la Regione, come è ovvio. Come la investe? Incontrando Manna alla Regione il 22 giugno del 2010, ma non ha chiesto l’incontro per questa ragione, l’incontro era stato già fissato prima della lettera del 21. Mi limito ad indicare, così vi tornerà utile se dovrete vedere nella trascrizione della mia discussione, Archinà aveva già telefonato all’Avvocato Manna per concordare un incontro presso il Gabinetto di Presidenza, progressivo 5708, 9/10, perlomeno due ore prima che Capogrosso, progressivo 5715, sempre RIT 90/10, gli comunicasse l’arrivo della lettera ARPA. Devo dire che qua dobbiamo fare proprio i pedanti, ma anche se avesse chiesto di incontrarlo su questo, non vedo che cosa... Ma non era questo, l’incontro era su altro. Naturalmente, avendo l’incontro per caso il giorno dopo, porrà anche la questione e dice: “Guarda, che qua si sta scatenando veramente, questa cosa non la teniamo più, noi non capiamo che cosa sta succedendo, c’è un’aggressione verso Ilva, prima ci si siede ai tavoli e poi con l’altra mano si mena”, diciamo così.

Bene, anche Vendola... L’incontro avviene alle 12:00, del 22 giugno. Anche il Presidente Vendola ignora la vicenda, lo dice lui, richiamo la vostra attenzione, udienza del 27 febbraio 2019, pagina 6. “Questo documento che porta la firma del Direttore Scientifico dell’ARPA – dice Vendola qui davanti a voi – il Dottor Massimo Blonda, è del 21 giugno 2010, la Regione lo acquisisce il 24 giugno, io invece ne vengo a conoscenza la mattina del 22 giugno attraverso le parole del direttore delle relazioni...”. Vedete che

tutto torna, Archinà. Qui dovete avere bene a mente le parole di Assennato, che con grande lealtà riconosce la improprietà del ruolo politico che lui ha affidato ad ARPA sotto la sua direzione, deposizione dell'udienza del 4 marzo 2019, pagina 13 dello stenotipico. “Questa divergenza – divergenza di vedute con la Regione – è collegata al modo con cui io vedevo, a differenza della gestione attuale dell'ARPA, il ruolo dell'ARPA della governance ambientale, che è un ruolo molto attivo, centrato sull'ARPA, in cui l'ARPA... poi spiegherò eventualmente perché facevo così”. Secondo lui, perché questo era l'unico modo per risolvere, per tenere intorno al tavolo tutti i portatori di interessi ed ecco qua: “Questa è una visione – dice Assennato – un po' eterodossa, perché non c'è scritto da nessuna parte. Questo è un organo tecnico, è un ente strumentale della Regione, la politica la fa la Regione, l'organo tecnico fa i dati. La competenza di definire se si deve fare subito un piano di risanamento con misure inibitorie per l'azienda o penalizzanti, tipo la riduzione della produzione, o viceversa fare un approfondimento diagnostico, la competenza per la decisione su questo punto non è dell'ARPA”. Cioè, è Assennato che dice: “Riduzione della produzione. Lo deve decidere la Regione, cioè lo dovrebbe decidere la Regione, io ho dato all'ARPA un ruolo eterodosso”. Dice la sua sensibilità: “Ponevo questa esigenza di far svolgere all'ARPA una funzione preminente, che tendeva inevitabilmente a sfociare, a deragliare rispetto alle mere funzioni tecniche, diventando in qualche modo competitiva rispetto a funzioni di indirizzo politico. Questo è stato contestato da Ilva più volte e da varie aziende (quindi non solo da Ilva evidentemente), più volte rispetto a questo mio comportamento”.

Quindi, diciamo che Ilva intervenga e dica: “E vada dal Presidente della Regione a dire: ma che fa il direttore dell'ARPA, fa la politica regionale e decide lui, fa conferenza stampa con il sindaco? Ma non siete voi che dovete!”. È un intervento talmente legittimo, che lo riconosce ad Assennato.

Qui c'è tutto il susseguirsi di conversazioni. Quindi, in quell'occasione del 22 Archinà riuscirà a parlare con Manna e poche battute con il Presidente Vendola. Lo dirà poi in una telefonata con Assennato, che lo chiama imbestialito dicendo: “Perché sei andato a parlare con il Presidente Vendola”, eccetera, eccetera e lui spiega, cerca di spiegare, dice: “Ma io ero lì per un'altra ragione e già che c'ero ho segnalato questo casino, si è affacciato Vendola...”.

Di questo incontro riferisce con una mail sia a Fabio Riva che all'Ingegnere Capogrosso, sono documenti che conoscete, sono del 22 giugno, alle 18:33, dove dice che Vendola è imbestialito soprattutto nei confronti di Blonda e Giua, ma anche di Assennato che non coordina nulla. E mi sembra un interessante riscontro delle dinamiche che quelle

telefonate precedenti mettono in qualche modo in evidenza, l'idea che la cosa sia un po' sfuggita di mano al controllo del direttore.

Conoscete questa mail, che viene rivendicata dalla Procura come il tassello di una strategia di concussione di Assennato. Insomma, è una cosa incredibile, incredibile.

Il giorno 23 giugno c'è comunque il tavolo tecnico, attenzione, nel corso della riunione il Dottor Di Tursi per Ilva indica le proprie osservazioni ai tecnici di ARPA Puglia, Giua, Spartera, Primerano, Menegotto, quindi una interlocuzione tecnica e in cui loro dicono: "Se è l'1.3, non l'1.3, se il benzoapirene è il mio, è il tuo, è suo". Quelle osservazioni, dopo aver chiesto il consenso alla Dottoressa Spartera, guardate come si muove, con che garbo istituzionale si muove Archinà. Le osservazioni svolte da Di Tursi, Archinà, prima di inviarle per riscritto, chiede consenso alla Dottoressa Spartera, RIT 9010, progressivo 5883, non è trascritta, ma gli chiede: "Senti, posso inviarvi quello che Di Tursi vi ha detto durante la riunione?". Trasmette l'email ad una serie di destinatari: "Come d'accordo ti invio il nostro approfondimento, che conferma quanto discusso tra voi", eccetera, eccetera.

Il Professore Assennato nella sua deposizione, qui il 4 marzo, dà una strana rappresentazione di questo incontro, perché dice che il Dottor Giua – secondo lui – si era sentito aggredito dai tecnici dell'Ilva in quella riunione. C'era un tecnico dell'Ilva, c'erano quattro tecnici di ARPA, come Giua si possa sentire possa sentire, poi aggiusta il tiro e dice: "Aggredito, che facevano contestazioni puntuali sul documento". "Alla fine - diceva Giua - ci siamo resi conto che era necessario prendere atto delle osservazioni di Ilva, che sono state più che altro delle controdeduzioni – dice sempre Assennato – verificarne il contenuto attraverso una revisione critica e, ove necessari, una integrazione". Insomma, gli esiti di un tavolo tecnico.

Il 23 giugno c'è una telefonata imbestialita di Assennato, perché è stato mandato in giro questo documento: "Sono molto incazzato, ma molto incazzato, la dovete smettere di fare così, la dovete smettere di fare così". Ah, parla del colloquio di pochi secondi con Vendola: "Avete approfittato del fatto che vi siete trovati di fronte a delle persone senza palle", eccetera, eccetera. Archinà cerca in questa conversazione, anche divertente per certi versi, di dire: "Ma io che ho fatto? Io sono andato a parlare con Manna". Mi interessa richiamare solamente l'attenzione sul fatto che lui dice: "Io con Vendola sono riuscito... (lo sapete come lo conosce bene Vendola) un secondo e mezzo sono riuscito a parlare con lui".

Andiamo avanti. A questo punto Ilva decide di ricorrere al TAR. Questo è, questo è quello che succede. Cioè, dopo tutti questi tentativi, queste interlocuzioni, si ricorre al TAR,

impugnando l'ordinanza del Sindaco e tutti gli altri atti presupposti, quindi anche 4 giugno e 21 giugno.

Allora, signora Presidente e signori Giudici, è incredibile che la Procura non abbia fatto alcun tipo di confronto con l'esito di questo giudizio amministrativo. Tra l'altro, la sentenza del TAR è straordinariamente chiara e limpida nel ricostruire il quadro normativo sul tema del benzoapirene. Io mi ero ripromesso di approfondire vari passaggi di questa sentenza, ma diventa veramente qualcosa di pesante e alla fine controproducente in termini della vostra attenzione e della efficacia di quello che dico, ma la sentenza, questa sentenza del TAR - a me interessa sottolineare questo - opera una ricostruzione del quadro normativo che è esattamente coincidente con quello che Ilva ha sempre sostenuto in tema di benzoapirene, riconosce la legittimità assoluta del punto di vista di Ilva, riconosce che Ilva ha rispettato la legge, le BAT in modo assoluto e non confutabile e afferma, leggerò solo questa parte, ribadisce che il valore è un valore obiettivo, che non è vincolante, che comunque non si può chiedere oltre le BAT e che Ilva ha rispettato le BAT. Ora, venendo ad applicare tutti i principi che ricostruisce in modo mirabile, il provvedimento afferma, dice la sentenza: "La relazione tecnica preliminare di ARPA ha evidenziato il superamento di un nanogrammo, ma abbiamo visto che le norme consentono di raggiungere il valore obiettivo, che non deve essere considerato norma di qualità ambientale, entro il 31 dicembre 2012".

"Si dice poi – dice il TAR- che detto superamento è da addebitare in larga misura ai processi produttivi condotti nell'area a caldo dello stabilimento siderurgico Ilva e prevalentemente all'interno di tale area dalla cokeria, ma in una cornice di riferimento, di cui abbiamo già detto prima, si tratta di affermazione che sconta un deficit istruttorio notevole, tenuto conto dei molteplici fattori inquinanti della città di Taranto. Anche l'affermazione secondo la quale occorre adottare ogni utile provvedimento finalizzato a ricondurre lo stato di qualità – questa è l'ordinanza del Sindaco - dell'area al di sotto dei valori di cui al Decreto Legislativo, non può porsi a fondamento di un provvedimento contingibile e urgente. La norma – dice – indica solo una soluzione, un piano di risanamento e un piano di azione ambientale a cura dell'Ente Regione". E conclude: "Ed ancora, quando si afferma che in sede di rilascio dell'AIA la Commissione ha già formulato specifiche indicazioni inerenti l'adeguamento degli impianti alle migliori tecniche disponibili - dice il TAR - si rappresenta una circostanza che attiene al diverso provvedimento amministrativo di rilascio dell'autorizzazione unica in materia ambientale, ma si dimentica il dato che Ilva si è già adeguata alle migliori tecniche disponibili in un dato momento e lo ha fatto con particolare riguardo alla principale sorgente di inquinamento dell'aria, ossia le cokerie. In sintesi, si assume a

giustificazione dell'intervento il superamento non provato da parte dell'Ilva di un dato che non dovrà essere superato a partire dal 31 dicembre 2012".

Quindi, noi abbiamo una sentenza del Giudice Amministrativo che ricostruisce il quadro normativo e vincolante, esattamente opposto a quello ricostruito dalla Procura. È inconcepibile che la Procura non si misuri, ma è un elemento decisivo sotto il profilo dell'elemento soggettivo della condotta di Ilva, adesso dico in generale, perché l'Ilva ha l'ennesima conferma di operare nella piena legalità. Quindi, come si può costruire una condotta di chi dice: "Io sono su 1.3, a parte il fatto che non è addebitabile a me o interamente a me, io sto lavorando e arriverò ad 1 nel 2012". Cosa che i dati, tra l'altro, negli anni subito successivi confermano in una costante progressione alla diminuzione di benzoapirene.

Si arriva all'incontro con il Presidente Vendola del 15 luglio, con queste premesse, queste sono le premesse fattuali dell'incontro con Vendola, questo è il quadro, non si è andati a minacciare nessuno, a pretendere nessuno, è un percorso... Ma lo dice Vendola! Intanto vediamo cosa dice Vendola quando telefona ad Archinà, siamo al 6 luglio 2010, ore 22:00. "Siccome ho capito qual è la situazione, volevo dire che mettiamo subito in agenda un incontro con l'Ingegnere, state tranquilli, non è che mi sono scordato come fare. Perché ho paura che metto la faccia mia e si possono accendere ancora di più i fuochi". Archinà risponde: "Non ero sicuro", eccetera. Vendola riprende: "I vostri alleati principali in questo momento – lo voglio dire – sono quelli della Fiom, sono quelli più preoccupati, mi chiamano 25 volte al giorno". E dice Archinà: "I miei timori del recente passato si stanno dimostrando sempre più fondati, Ilva è nell'occhio del ciclone", eccetera. Ecco qua che questo sarebbe il grave accenno in questa telefonata al Professor Assennato: "Ma sempre tutto poggiato su una scivolata del nostro stimato amico direttore". E Vendola stempera, dice: "Va bene, va bene, va bene, noi non dobbiamo fare, ognuno fa la sua parte e dobbiamo però sapere che a prescindere da tutti i procedimenti a cui non possiamo rinunciare, fermo restando tutto, dobbiamo vederci, dobbiamo ridare garanzie, dobbiamo riprendere un percorso, avere pazienza, guardare gli obiettivi. Ci sentiamo presto". Eccetera, eccetera.

Viene fissato il famoso incontro. Qui abbiamo, mi pare che venga fissato al 15 di luglio, ma il 7 luglio siamo al "dobbiamo distruggere Assennato". Questa è un'altra dimostrazione di come si possa veramente manipolare il senso di una espressione, il contesto e pretendere di derivarne un atteggiamento illecito nei confronti di Assennato. Perché dico questo? Perché la telefonata su cui dovete... – che è trascritta dalla Procura – è quella con il Dottor Cattaneo, il progressivo 6446. Volevo farvelo sentire, ma è troppo lunga, perdiamo tempo, voglio solamente richiamare alcuni stralci.

Perché qui, in questa conversazione, si parla del ricorso, del ricorso al TAR dico, eh! Il 7 luglio, chiedo scusa, la 6446, eccola qua. Cattaneo chiama Archinà, perché dice: “Ma che facciamo la conferenza stampa, comunicato stampa”, si parla di queste cose. Chiedono consiglio, lui dice: “Ma no, basta conferenze stampa”, eccetera. C’è qualche equivoco. “No, ma io sto parlando del ricorso”. Dice Girolamo: “Ah, io non so, Perli mi ha detto che è stato aggiornato”, aggiornato vorrà dire forse l’udienza fissata a settembre. Dice: “Che cosa vogliamo dire sul fatto che è stata fissata l’udienza?”. “Sì, stiamo per non dire niente”, eccetera, eccetera. Guardate qui, Girolamo dice: “L’unico problema è che non sappiamo Perli come ha impostato – qui dice - l’ordinanza – vuole dire il ricorso ovviamente - non abbiamo ancora ricevuto nulla, non sappiamo come l’abbia impostato, comunque sentiamo Perli, Cattaneo, se vogliamo fare un commento... (eccetera). A questo punto, Girolamo, cosa vogliamo fare?": Girolamo dice: “Allora – quindi stiamo parlando dentro il tema del ricorso al TAR - noi dobbiamo distruggere Assennato, questo è l’obiettivo. Dirai (dice sempre): ma che ci azzecca... Un’altra volta l’ordinanza, vuole dire il ricorso. No, no, qui dice l’ordinanza del Sindaco. “Ma che ci azzecca l’ordinanza? Che c’entra questo discorso? Tu dirai: che ci azzecca l’ordinanza con l’obiettivo di distruggere?”. “No, l’ordinanza ci azzecca, perché l’ordinanza è nata sul presupposto della relazione ARPA, per cui presumo che Perli abbia impostato il ricorso su questo aspetto, cioè sul merito”. Lui ancora non sa come Perli l’ha scritto il ricorso. “Presumo, perché non penso che abbia impostato solo sugli aspetti procedurali, sarebbe sbagliato fare un ricorso sugli aspetti procedurali, perché quello lo annulla e ne farebbe un altro”, dice il TAR. “Allora presumo che l’abbia fatto sui contenuti. Ma non li conosco (dice sempre Archinà), non li conosco. Quindi, se è nel merito, dobbiamo distruggere Assennato”. Cioè, dobbiamo distruggere la tesi che è fondativa dell’ordinanza del Sindaco. Cioè, dobbiamo distruggere le affermazioni della nota del 4, che è fondativa dell’ordinanza del 7. Ma noi non possiamo costruire un’accusa e un’accusa di questa gravità su un uso così arbitrario del senso delle parole. Se io sto dicendo “devo distruggere Assennato”, io se penso al confronto con il Dottor Buccoliero e parlo con un collega e parlo con un collega: “Io domani vengo a fare l’arringa, io lo devo distruggere il Dottor Buccoliero”, sto dicendo che voglio distruggere quello che il Dottore Buccoliero sostiene contro di me, questo è il senso. Che cosa ne vogliamo derivare da questo “vogliamo distruggere Assennato”?

Poi, a fine di questa telefonata dice: “E lo ripeto, io sono qui nell’ufficio di Pentassuglia e ripeto davanti a lui, dobbiamo distruggere Assennato”. È vero, non è vero, Pentassuglia c’era, Pentassuglia dice che non se lo ricorda, non è vero, ha fatto un po’... Ha fatto una

sbruffonata Archinà? Non lo sapremo mai. Io ho fiducia ovviamente in quello che mi dice Archinà, ma trovo la cosa onestamente del tutto irrilevante.

Guardate che ci stiamo avvicinando all'incontro e c'è questa conversazione importantissima, questa però non è trascritta, signora Presidente, questa che tra l'altro si interrompe tre volte, quindi io vi do questi tre ed anche qui noi abbiamo fatto una trascrizione, poi dopo la verificata voi, ve le daremo queste qui. Perché è importante? Questa è con Palmisano. Siamo al 9 luglio e ci fa capire che cosa fa un responsabile delle relazioni istituzionali e ancora una volta come opera perfettamente nella legalità, nella normalità del suo ruolo. Dunque, dicevo, sono alla 6494, 6495 e 6496, è Palmisano che chiama Archinà per conto di Antonicelli, dirigente della Regione. Dice Palmisano ad Archinà: "Volevamo sapere se avete avuto quella nostra nota delle centraline del benzoapirene, volevamo sapere che intenzioni c'erano. Siccome gli altri ci hanno già risposto", quindi gli altri stabilimenti, ENI, Cementir, eccetera. Archinà dice: "Penso che risponderemo, stiamo vedendo con gli uffici legali come rispondere". Dice Palmisano: "Non ho capito, Risponderete, ma non sai neanche cosa?". No, no, però penso tra oggi e lunedì. Cioè, Antonello mi ha detto di provare a chiamarti, perché se siete disponibili è meglio - dice la Regione - così si fa tutto in armonia". Come a dire poi: "Se non volete partecipare - diciamo così - a questo ennesimo tavolo tecnico sul monitoraggio", eccetera. No, qui non era il tavolo tecnico, ma era il tema della collocazione delle centraline, poi dentro, fuori, fuori, dentro.

INTERVENTO FUORI MICROFONO – Anche lì c'era il tavolo tecnico.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Anche lì c'era un tavolo tecnico, sì. Allora mi ricordavo bene.

A quel punto Archinà, riferendosi alla relazione ARPA del 4 giugno dice: "C'è un errore di fondo, che anche voi state interpretando e date per scontato, voi della Regione, la correttezza tecnica della relazione ARPA". Palmisano obietta: "Va be', comunque l'ARPA, anche a seguito di queste centraline, sicuramente potrà rivedere le sue valutazioni, quindi perché fai...". Interruzione della telefonata, cade la linea e riprendono. Palmisano dice: "Ma no, non...", anche qui, tentativi di minimizzare. Come si fa? Si cerca di dire: "Va be', ma adesso non esacerbiamo, non si voleva fare questo, si voleva fare quest'altro".

Perché è importante questa conversazione? Il tavolo tecnico. Palmisano dice: "Lo stiamo facendo a posta questo tavolo tecnico. È vero che ARPA indica: "Al 99% viene dalle cokerie di Ilva", ma dice testualmente: "Sì, citiamo la relazione dell'ARPA, citiamo questo tavolo tecnico che abbiamo fatto tra di noi, nel quale giustamente abbiamo detto: va bene, questo valore è 99%, non buttiamolo lì in maniera affrettata, cerchiamo di avere dei riscontri più oggettivi. Questa è", dice palmisano. "Sì - dice Archinà - ma perché prima

non si corregge quel valore del 99%?”. Risposta di Palmisano, per dire la correttezza della Regione, di Palmisano... Di Archinà: “Non spetta alla Regione”. Dice Palmisano: “Cioè, io devo correggere i dati del 99%? È ARPA che fa i dati”. Veramente Archinà diceva: “O mettiamo in discussione la premessa di tutto questo ragionamento”. Quello dice: “Va be', ma non sta a noi. Io posso fare un tavolo tecnico nel quale, eventualmente, si raggiungono gli elementi di ripensamento”.

Palmisano dice: “Appunto, quindi questo dimostra, tutto ciò dimostra che ci si sta rendendo conto, ma chiaramente non si ha la faccia di dirlo, che magari prima di dire certe cose bisogna approfondire un po' di più”. E questa è tutta la critica con dei dati alla mano. Archinà replica: “Eh, l'ARPA troppo facile averci mandato al macello, troppo facile”. Continua questo tira e molla, andiamo avanti, cade di nuovo la intercettazione e qui Archinà chiaramente manifesta un senso di una rottura, perché dice: “Se mi riporti andamenti e poi in forza di certi andamenti concludi dicendo che il 99% è di provenienza Ilva - lui ha sempre il ricordo dell'incidente ENI - vuol dire che tu non sei più un organo che meriti rispetto per terzietà, per cui io mi devo difendere. Chiaro il ragionamento? Perché...” eccetera, eccetera. Dice: “Guarda, noi...”. Dice una cosa interessante su cui ancora vi vorrei richiamare, su questa lunga telefonata. Dice: “Io ti do un dato numerico... Questa è l'argomentazione ancora di Archinà, per dire perché lui dice: “Partiamo da un dato inaccettabile, come confermerà il TAR Puglia”. Poi nella sua sentenza, come vi ho ricordato: “Io ti do un dato numerico (dice Archinà a Palmisano). Tu sai che nel 2008 si è battuto il record della produzione – nel 2008 top massimo della produzione di Ilva, di acciaio – Machiavelli ha misurato 1.26, che si arrotonda a 1.3. Nel 2009 abbiamo avuto il 50% della produzione, con determinate cokerie ferme, come te lo spieghi che il valore rimane 1.31?”. E Palmisano dice: “Questa cosa la so molto bene”. Quindi, vedete, sono tutte argomentazioni tecniche. Le condividi, non le condividi, non c'è nulla di illecito, non c'è nessuna forma di pressione, c'è una convinzione profonda. Questo è un argomento, che penso altri vi avranno illustrato o vi illustreranno, molto importante.

Questa la saltiamo, perché proprio non possiamo.

Siamo all'incontro con Vendola, alle 11:00. Sentite, qui hanno discusso i difensori di Vendola, hanno discusso i difensori di chi più – non so – di Manna e di chi. Quindi, questa cosa è stata ricostruita nel dettaglio. Avete sentito Assennato, non è mai stato convocato per quella riunione Assennato. Perfino se fosse accaduto e fosse stato mortificato, dice: “Ti chiamo, ma non entri”. Cosa che non è accaduta, in tutti i modi, per le dinamiche che Assennato ha spiegato fino al dettaglio più inverosimile, io non capisco che cosa abbia a che fare questo con una condotta di concussione. Archinà, quando riferisce quello che è

accaduto, come vedremo, dice: “Assennato è stato tenuto fuori. Assennato - dice - era al piano ed è stato tenuto fuori”. Assennato era certamente al piano, perché doveva partecipare alla conferenza stampa di Nicastro, che viene spostata di quasi un’ora e mezza o due ore, lui non ha voglia di aspettare e se ne va. Questa è la storia, abbiamo sentito Assennato.

All’esito di questo famoso incriminato incontro con Vendola e i vertici di Ilva, eccetera, Nicastro fa una conferenza stampa e dà una notizia importante, il suo comunicato delle 14:07, tavolo tecnico e monitoraggio diagnostico a Taranto: “Oggi una giornata di gioia per la Puglia, perché finalmente possiamo avviare il primo tavolo della città e conseguentemente avviare la fase di gestione del problema, un tavolo tecnico condiviso con i tecnici dell’ARPA, della Regione Puglia e dei tre plessi industriali, Ilva, ENI e Cementir, che dovranno condividere per la prima volta in un confronto diretto”. Cioè, è un confronto dove Ilva comunica e dove si comunica che si va avanti in una soluzione o in un tentativo di soluzione concertativa.

Era presente al piano Assennato, telefonata con Cattaneo, su cui la Procura ha insistito, come se fosse la prova non abbiamo capito bene di che cosa, il RIT 6779, dice Archinà a Cattaneo: “Era presente al piano Assennato, però non l’ha fatto partecipare, come segnale forte lo ha tenuto fuori”. Il Presidente Vendola ha spiegato le ragioni – diciamo – della propria non condivisione politica dell’orientamento che in quegli ultimi mesi aveva tenuto Assennato. Dice, conferma la frase che Archinà riferisce, le famose bombe carta che tornano indietro e si trasformano in bombe a mano, che è esattamente la ragionevolissima critica politica che Vendola ha riferito ad Assennato: “Prima di mandare in giro, fare comunicati stampa e mandare provvedimenti a destra e a manca, me ne vuoi parlare a me che sono il Presidente della Regione e che faccio la valutazione politica non sui dati, ma sui modi della comunicazione di quei dati? Sono io il decisore politico, non sei tu”, abbiamo visto che lo riconosce Assennato.

Che cosa dice Vendola il 27 febbraio qui? Dice: “Posso avere usato quella espressione, bombe carta che tornano bombe a mano, io più volte ho usato questa metafora”. Dice questo: “Non so se felice o infelice, le notizie vengono date come delle bombe carte e poi ci tornano indietro come delle bombe a mano. L’abbiamo visto, si scatena l’inferno, mentre si era avviato un discorso concertativo. Io più volte ho usato questa metafora”.

Che cosa significa? Dice Vendola: “Io non posso accorgermi che una notizia su sforamenti di inquinanti, diciamo che proviene dall’Agenzia Regionale per la protezione ambientale, la leggo prima sui giornali e poi la conosco io. Non per una ragione di occultamento, di travisamento della realtà, ma perché in questo caso l’ho appreso da Archinà”, eccetera, eccetera. Cioè, spiega, è una reazione politica, ma ci mancherebbe altro che il

Presidente della Regione non possa operare una critica del genere al Direttore dell'ARPA. Ma sono cose incredibili! Quindi che abbia detto: "ARPA la deve finire, perché non è la prima volta, l'ha fatto uno, due, tre". Avrà detto, Non avrà detto, se pure l'avesse detto: "Se fanno così se ne vanno a casa", sono giudizi talmente normali, li vogliamo condividere, non condividere, che non hanno niente a che fare con il piano penale, perché stiamo parlando di queste cose? Perché ne stiamo parlando in un processo penale, come se fossero fatti di rilevanza penale?

Infine, Archinà, perché è importante la telefonata con l'Avvocato Egidio Albanese, dove ripete un'altra volta che c'è stato l'incontro, racconta e Vendola enfatizza, Vendola incazzato, ma la sostanza è pura verità, qualche forse enfaticizzazione ci può essere, ma perché è importante questa conversazione? Perché mentre si è data la notizia che Ilva si siede al tavolo sul problema dei monitoraggi, Archinà, che è un uomo intelligente e si pone il problema e dice: "Scusami, però è arrivato perché quel giorno è arrivata la notifica dell'incidente probatorio". Quindi dice ad Albanese: "Alla luce di ciò che è avvenuto oggi, come si mette la situazione?". Dopo avergli detto: "C'è questo tavolo con Cementir, eccetera, bombe a mano, bombe carta", ripete la stessa cosa, il racconto, eccetera, eccetera. Allora Vendola ha detto, poi abbiamo fatto il comunicato, però mo' con questa cosa comunque ci mettiamo? Albanese gli dice: "Eh, che non si può dare più nessuna disponibilità, credo io, perché tutti quei dati adesso saranno o dovranno essere acquisiti, elaborati dai consulenti (cioè, sarebbe dei pubblici Ministri), da periti nominati dal Giudice, l'incidente probatorio. Il rispetto per l'Autorità Giudiziaria supera ogni...2. E Archinà dice: "Quindi noi dobbiamo trovare un modo per dire... Prenditela con Assennato". Perché Vendola ci dice: "Ma come, mi fate fare la conferenza stampa con Nicastro, che siamo seduti e poi mi date la vostra indisponibilità". Dice: "Guarda qua, Assennato ha fatto quel casino, ne è nato l'incidente probatorio, pigliatela con lui, ma noi adesso, se c'è l'incidente probatorio...". Parlano a lungo di questo: "Saranno i periti, quel tavolo tecnico...". Archinà è palesemente imbarazzato e dispiaciuto di questo: "Come glielo diciamo a Vendola". Leggete con attenzione quella telefonata.

Perli fa pervenire la lettera e formalizza questa posizione: "Come sapete – dice - noi non possiamo più partecipare".

Questa è la vicenda Assennato. Questa è la vicenda Assennato. Non c'è traccia della minaccia implicita di cui si parla. Peraltro occorre sempre minacciare un fatto ingiusto. L'incarico scadrà sette mesi dopo. Ma che, Assennato ha un diritto divino di essere confermato alla dirigenza dell'ARPA? Scade, sarà poi una valutazione politica di Vendola, che infatti lo conferma, ma nessuno ha mai parlato di prospettare di non confermarlo. Dov'è? Io ho letto con attenzione due volte la requisitoria del Dottore Epifani, io non trovo

indicazione di dove sarebbe avvenuta questa esplicitazione della minaccia implicita, qual è la traccia della minaccia implicita? Chi ha fatto arrivare ad Assennato l'idea: "Guarda, stai attento, stanno parlando del fatto che tu potresti non essere confermato".

No, la Procura ha immaginato che tutto questo avrebbe potuto portare, perché Perli chiede ad Archinà: "Senti un po', ma quando finisce?" In una conversazione in cui si parla: "Ma quand'è" e lui dice: "Sì, ma stiamo attenti però". Questo è, fine!

Solo una citazione giurisprudenziale - e ho concluso - sulla minaccia implicita. Non ne avete bisogno, non ne avete bisogno, siamo anche un po' stanchi. Anche qui la conclusione non può che essere insussistenza del fatto per quanto riguarda la concussione Assennato. Ma guardate che messe di informazioni che questo ci ha consentito di darvi e di richiamare alla vostra attenzione e quale ricaduta importantissima esse avranno.

Io non lo so mica qui come stiamo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, facciamo una pausa e poi vediamo se se la sente.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Grazie.

***Il processo viene sospeso alle ore 16:52 e riprende alle ore 17:17.***

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, accomodatevi.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Presidente, io vado avanti nei limiti del possibile.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, sì.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Eventualmente, immagino a mercoledì. Perché adesso l'idea sarebbe questa, se lei è d'accordo, se siete d'accordo: io tre questioni minori, perché la vicenda AIA la tratteranno altri, io devo dire solo poche cose. Volevo parlare di Misurale, per la posizione solo di Archinà e due cose, che tra l'altro non fanno parte del capo di imputazione, ma si è parlato di questo, gli articoli a firma Battista, eccetera, eccetera. Ma io credo che veramente in mezz'ora, quaranta minuti finisco questi tre argomenti e poi mi rimane la vicenda Liberti ovviamente e la considerazione sul concorso. Però non me la posso proprio sentire di farlo stasera.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, magari, possiamo affrontare questi problemi, queste questioni.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Questi se ritenete, sennò questi qui sono mezz'ora, se volete facciamo tutto venerdì mattina, come preferite voi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei se la sente di proseguire?

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Insomma, sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non lo so, decida lei allora Avvocato, se se la sente, per noi sarebbe meglio.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Come preferite. Ci vogliamo togliere questi tre?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Va bene.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Poi se ad un certo punto ritiene di dover interrompere, aggiorniamo.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Grazie, gentilissima Presidente, io provo, ho solo un po' di mal di testa, ma per il resto facciamo il... Veramente, credo di liquidarle, ma non esagero...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, allora...

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – No, nel senso che forse più fresco, faccio ancora prima, capito? Questi sono veramente tre argomenti minori.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Allora, magari ci aggiorniamo a quando?

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Per forza, rimango qui e venerdì mattina. Va bene, preferisco.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, ci vediamo venerdì alle 9:30.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Poi, non lo se è l'Avvocato Raffo?

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Raffo segue me.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Raffo segue lei. Perché si era prenotato l'Avvocato Vozza, che non vedo più.

AVVOCATO C. RAFFO – L'Avvocato Vozza è qui fuori, però per continuità di argomenti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Preferisce completare lei. Allora, Avvocato Vozza, lei rinuncia venerdì? Perché ci sono i suoi colleghi, Avvocati Caiazza e...

AVVOCATO V. VOZZA – Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Con lei invece faremo lunedì, perché venerdì completiamo le discussioni, dopodiché l'Avvocato Perrone, poi gli enti e poi l'Avvocato Annicchiarico. Ci vediamo venerdì.

